

# Gazzetta ufficiale C 286 E

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


52° anno  
27 novembre 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>Parlamento europeo</b>		
SESSIONE 2008-2009		
Sedute dal 17 al 19 giugno 2008		
TESTI APPROVATI		
<i>Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 207 E del 14.8.2008.</i>		
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
RISOLUZIONI		
<b>Parlamento europeo</b>		
<b>Martedì 17 giugno 2008</b>		
(2009/C 286 E/01)	Impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (2007/2191(INI)) .....	1
(2009/C 286 E/02)	Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento dell'UE di alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI)) .....	5
<b>Mercoledì 18 giugno 2008</b>		
(2009/C 286 E/03)	Persone scomparse a Cipro — Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulle persone scomparse a Cipro — seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 (2007/2280(INI)) .....	13

IT

**Giovedì 19 giugno 2008**

(2009/C 286 E/04)	Capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi .....	15
(2009/C 286 E/05)	1° luglio 2008, quarant'anni di Unione doganale Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale	20
(2009/C 286 E/06)	Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul tema «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia» (2008/2006(INI)) .....	24
(2009/C 286 E/07)	Autorizzazione del pollo al cloro Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sull'autorizzazione del pollo al cloro .....	30
(2009/C 286 E/08)	Crisi del settore della pesca Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio .....	32
(2009/C 286 E/09)	Preparazione del Vertice UE/Russia Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul Vertice UE/Russia del 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiisk .....	35
(2009/C 286 E/10)	Futuro del settore ovicaprino in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul futuro del settore ovicaprino in Europa (2007/2192(INI)) .....	41
(2009/C 286 E/11)	Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente» Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato per le regioni: Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente» (2007/2259(INI)) .....	45
(2009/C 286 E/12)	Protrarsi della detenzione di prigionieri politici Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul protrarsi della detenzione di prigionieri politici in Birmania .....	49
(2009/C 286 E/13)	Uccisioni di civili all'ordine del giorno Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia .....	52
(2009/C 286 E/14)	Esecuzioni di delinquenti minorenni Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sull'Iran .....	54



Martedì 17 giugno 2008

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RISOLUZIONI

## PARLAMENTO EUROPEO

**Impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili**

P6\_TA(2008)0288

**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sull'impatto della politica di coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (2007/2191(INI))**

(2009/C 286 E/01)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 87, paragrafo 3, e gli articoli 137 e 158 del trattato CE,
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 dal titolo «Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013» (COM(2005)0299),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2005 sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),
- vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione <sup>(2)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 dal titolo «Terza relazione intermedia sulla coesione: Verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la coesione» (COM(2005)0192),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2006 dal titolo «La strategia di crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: Quarta relazione intermedia sulla coesione» (COM(2006)0281),

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

**Martedì 17 giugno 2008**

- vista l'agenda territoriale dell'Unione europea, la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili e il primo programma d'azione per l'attuazione dell'agenda territoriale dell'Unione europea,
  - vista la preparazione da parte della Commissione del Libro verde sulla coesione territoriale,
  - viste la relazione dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON) dal titolo «Il futuro del territorio, scenari territoriali per l'Europa» e la propria relazione intitolata «Le disparità regionali e la coesione: quali strategie per il futuro?»,
  - visti gli articoli 3, 13 e 141 del trattato CE, che impongono agli Stati membri di garantire pari opportunità per tutti i cittadini,
  - vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0212/2008),
- A. considerando che uno degli obiettivi della Comunità, sancito dall'articolo 158 del trattato CE, è quello di promuovere uno sviluppo economico e sociale armonioso dell'insieme della Comunità e di ridurre il divario socioeconomico tra le singole regioni,
- B. considerando che le disparità possono presentarsi a livello sia intraregionale che interregionale,
- C. considerando che l'obiettivo di fondo della politica di coesione resta quello di affrontare le disparità sociali, economiche e territoriali tra le regioni più prospere e quelle più povere e che pertanto il suo campo di applicazione non dovrebbe essere limitato al sostegno degli obiettivi di altre strategie, che potrebbero ostacolare la coesione economica, sociale e territoriale,
- D. considerando che finora la politica di coesione ha efficacemente contribuito ad aiutare le regioni più povere a ridurre il loro ritardo in termini di sviluppo socioeconomico,
- E. considerando che interi paesi si trovano ancora ad affrontare sfide considerevoli per quanto concerne il loro sviluppo e che la convergenza difficilmente potrà essere conseguita nell'attuale quadro 2007-2013,
- F. considerando che in taluni Stati membri la crescita economica si concentra attorno alle capitali nazionali e regionali e ai grandi centri urbani, lasciando inalterate le disparità nello sviluppo socioeconomico di altre zone, quali le zone rurali, periferiche, insulari e montane, e aggravando la vulnerabilità delle comunità e dei gruppi sociali di tali zone,
- G. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea inserisce la coesione territoriale nell'elenco degli obiettivi dell'Unione europea e prevede una condivisione delle competenze tra Unione e Stati membri in tale ambito,
- H. considerando che il concetto di «comunità vulnerabile» è molto ampio e che non vi sono criteri chiari per definirlo,
- I. considerando che molti territori risentono ancora del loro isolamento e dei loro svantaggi geografici nonché della mancanza delle infrastrutture necessarie per beneficiare di reali possibilità di recupero del loro ritardo di sviluppo rispetto ai livelli medi dell'Unione europea,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0035.

Martedì 17 giugno 2008

- J. considerando che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e dell'accesso ai trasporti favorirà l'accessibilità delle regioni isolate, riducendo al tempo stesso l'esclusione delle comunità e dei gruppi che vivono in tali zone isolate, e che il miglioramento dei servizi di interesse generale, in particolare dell'insegnamento, migliorerà le condizioni di vita dei gruppi e delle comunità vulnerabili,
- K. considerando che i paesi e le regioni più poveri non dispongono delle necessarie risorse finanziarie per fornire il proprio contributo ai finanziamenti comunitari cui hanno diritto e che, per di più, mancano spesso di capacità amministrative e risorse umane per fare buon uso dei finanziamenti concessi,
- L. considerando che, alla luce del suo forte impatto territoriale, la politica per lo sviluppo rurale dovrebbe essere meglio coordinata con la politica regionale al fine di rafforzare le sinergie e le complementarità tra le due politiche e che è necessario valutare i vantaggi e gli svantaggi di una loro reintegrazione,
- M. considerando che non si dispone di dati statistici comparabili a livello microregionale per le regioni dell'UE in cui vivono comunità e gruppi vulnerabili,
- N. considerando che la povertà e l'esclusione presentano un forte carattere territoriale,
- O. considerando che la maggior parte delle aree microregionali più svantaggiate presentano complessi problemi pluridimensionali legati a fattori quali perifericità, accessibilità ridotta, mancanza di infrastrutture di base, sottosviluppo socioeconomico, tendenza alla deindustrializzazione, bassi livelli di istruzione e formazione, mancanza di capacità amministrative, elevati livelli di disoccupazione, deterioramento delle condizioni abitative e di vita, difficoltà di accesso ai servizi di interesse generale, mancanza delle condizioni necessarie per lo sviluppo e il progresso tecnologico e diffusa presenza di minoranze segregate e gruppi vulnerabili,
- P. considerando che la politica di coesione richiede risorse finanziarie commisurate ai suoi obiettivi e strumenti efficienti che consentano alle regioni di colmare le disparità di sviluppo e di affrontare le sfide territoriali, tra cui le evoluzioni demografiche, la concentrazione negli agglomerati urbani, i movimenti migratori, la globalizzazione, il cambiamento climatico e l'approvvigionamento energetico;
1. sottolinea che la concentrazione territoriale delle comunità e dei gruppi vulnerabili e l'esclusione sociale che colpisce le regioni meno sviluppate rappresenta una sfida sempre più grande per la coesione dell'Unione europea; sottolinea inoltre che tale fenomeno è presente non solo a livello interregionale nelle aree depresse bensì anche, e in misura significativa, a livello intraregionale, sia nelle aree in via di sviluppo sia in quelle sviluppate, e richiede particolare attenzione poiché tali comunità e gruppi vulnerabili tendono a perdere visibilità quando si situano in un contesto più generale favorevole;
  2. invita gli Stati membri a stabilire i criteri che definiscono i gruppi e le comunità vulnerabili in modo da individuare meglio i problemi cui sono confrontati e agevolare l'elaborazione di soluzioni mirate e sistematiche;
  3. ritiene che sia opportuno affrontare la dimensione territoriale dell'esclusione sociale nell'ambito della politica di coesione territoriale;
  4. sottolinea a tale riguardo che le sole azioni individuali non bastano a risolvere i problemi territoriali legati all'esclusione sociale e raccomanda pertanto agli Stati membri di perseguire una strategia di sviluppo territoriale olistica attuando una politica di perequazione, applicando l'approccio intersettoriale integrato e concentrandosi sul potenziale di tutti i territori dell'Unione europea;
  5. rileva la necessità di affrontare, tramite un approccio integrato, le carenze esistenti in termini di pari opportunità e la potenziale concentrazione dei conflitti sociali nelle aree depresse;
  6. osserva, a tale riguardo, che i gruppi vulnerabili possono essere presenti in tutte le regioni, anche nelle più prospere, e che un approccio integrato deve tenere conto di tali gruppi;

**Martedì 17 giugno 2008**

7. osserva che i fenomeni di pauperizzazione e di esclusione non si limitano alle sole zone urbane, bensì toccano anche le zone rurali, anche se possono assumervi forme specifiche, segnatamente per il fatto che in ambiente rurale all'esclusione sociale si aggiunge l'esclusione territoriale e che tutti i gruppi sociali che vivono in questi spazi esclusi dallo sviluppo economico sono colpiti dal fenomeno;
8. sottolinea quanto sia importante, nel quadro di un approccio integrato, dare priorità allo sviluppo di un ambiente sano a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, come la lotta alla povertà, la salute dei cittadini e una migliore qualità di vita in tutte le regioni, fattori cruciali ai fini dello sviluppo a lungo termine e della coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea;
9. sottolinea quanto sia importante coinvolgere le autorità regionali e locali nonché le parti economiche e sociali e le ONG competenti nella pianificazione e nell'attuazione di strategie di sviluppo integrate e sostenere le iniziative promosse dal basso;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a ripartire le risorse tra città sviluppate e regioni isolate, comprese quelle rurali, in modo consono alle loro esigenze specifiche e a elaborare programmi ad hoc di lungo termine per comunità e gruppi vulnerabili specifici coinvolgendo le autorità locali, le parti economiche e sociali e i rappresentanti dei gruppi interessati nel processo decisionale e nell'attuazione di tali programmi, al fine di affrontare al meglio le loro esigenze e fornire reali soluzioni al problema dell'esclusione e alle sue conseguenze;
11. sollecita il mantenimento di attività remunerative nelle zone rurali, il che implica che si rivolga particolare attenzione alle aziende agricole a conduzione familiare e ai piccoli e medi agricoltori, segnatamente attraverso una revisione della PAC per renderla più equa, come pure alle attività imprenditoriali non agricole che forniscono beni e servizi indispensabili al mantenimento della popolazione e all'accoglienza di nuovi soggetti;
12. sottolinea l'importanza delle attività economiche agricole e non agricole (come la trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il turismo, i servizi, le piccole e medie industrie) nelle zone rurali per offrire occupazione, prevenire la povertà e frenare l'esodo rurale; chiede pertanto un miglioramento delle strutture di formazione professionale nelle zone rurali onde sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità;
13. sollecita un maggior ricorso, da parte della Commissione e degli Stati membri, alle sinergie e complementarità dei vari strumenti finanziari disponibili, come il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo d'integrazione, il programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di accrescerne il valore aggiunto;
14. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del futuro Libro verde sulla coesione territoriale, un obiettivo e una definizione chiara della coesione territoriale, i criteri che la determinano e i relativi strumenti nonché i mezzi disponibili per raggiungere gli obiettivi territoriali previsti;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a produrre dati statistici comparabili a livello microregionale, con particolare riguardo a indicatori sociali come l'indice di sviluppo umano elaborato dalle Nazioni Unite, al fine di far fronte, con opportune misure, alla situazione e ai problemi che caratterizzano le aree in cui vivono le comunità e i gruppi più vulnerabili;
16. invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare attentamente se, come parametri di riferimento nella pianificazione dello sviluppo, debbano essere utilizzati, oltre al PIL pro capite, anche nuovi indicatori di sviluppo quantificabili, come gli indicatori sociali, al fine di identificare le comunità e i gruppi più vulnerabili e la relativa ubicazione, far emergere le disparità interregionali e intraregionali e valutare l'attuazione e l'efficienza delle politiche;

Martedì 17 giugno 2008

17. esorta la Commissione a valutare, nell'ambito del Libro verde sulla coesione territoriale, se il livello NUTS 4 sarebbe adeguato al perseguimento di una politica differenziata finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo della coesione territoriale;
18. sottolinea la necessità di far fronte alle attuali tendenze demografiche, caratterizzate dall'accentuarsi della concentrazione urbana e dell'esodo rurale, e al loro impatto sul territorio; invita pertanto gli Stati membri a mettere a punto strategie volte al recupero delle aree vulnerabili sviluppando le infrastrutture, migliorando le reali opportunità di sviluppo in funzione del loro specifico potenziale, mantenendo i servizi di interesse generale attraverso il potenziamento delle capacità amministrative locali e il decentramento del settore pubblico, offrendo opportunità di formazione e occupazione appropriate, migliorando le condizioni abitative e di vita e aumentando l'attrattività di tali aree per gli investitori; ritiene, al tempo stesso, che si debbano sostenere gli sforzi profusi dalle città per porre rimedio alle difficoltà urbane;
19. ritiene che, se in passato l'esodo rurale è potuto servire da valvola di sicurezza per gli agricoltori esclusi dalla loro attività originaria, oggi non è più così, perché la disoccupazione ormai colpisce in pieno i lavoratori non qualificati e pertanto le unità industriali insediate in ambito rurale sono le prime vittime delle ristrutturazioni e delle delocalizzazioni, che hanno l'effetto di ridurre la possibilità di svolgere più attività su cui i piccoli agricoltori in difficoltà potevano in passato contare per integrare il loro reddito agricolo, accelerando così la loro pauperizzazione;
20. evidenzia che non soltanto è opportuno conservare le politiche strutturali al di là del 2013, ma che la revisione del bilancio dovrebbe essere utilizzata come un'opportunità per assicurare la messa a disposizione delle risorse necessarie al fine di garantire la futura coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni e i paesi dell'Unione europea;
21. raccomanda che nelle misure politiche adottate per affrontare l'esclusione sociale e rendere più attivi i gruppi e le comunità vulnerabili sia previsto l'elemento della volontarietà;
22. invita la Commissione a presentare una precisa proposta che affronti in modo realistico e specifico i problemi delle comunità e dei gruppi vulnerabili, compresa l'esclusione sociale;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## **Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento dell'UE di alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale**

P6\_TA(2008)0289

**Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI))**

(2009/C 286 E/02)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- vista la dichiarazione comune del 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo»<sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

**Martedì 17 giugno 2008**

- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 <sup>(2)</sup>,
- vista la strategia congiunta UE-Africa,
- visti il primo documento biennale della Commissione dal titolo «Relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo» (COM(2007)0545), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna (SEC(2007)1202),
- viste le conclusioni dei Consigli del 21 e 22 dicembre 2004, del 24 maggio 2005, del 10 marzo 2006, dell'11 aprile 2006, del 17 ottobre 2006, del 5 dicembre 2006, del 15 dicembre 2006 e del 19 e 20 novembre 2007,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), programma di lavoro 2006-2007(SEC(2006)0335),
- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
- visto il consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo del 22 marzo 2002,
- visto lo studio di valutazione dal titolo «The EU Institutions & Member States' Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development», pubblicato nel maggio 2007 dal Centro europeo di gestione delle politiche di sviluppo, PARTICIP GmbH e l'Istituto complutense di studi internazionali,
- visto il programma «EU Coherence Programme» della fondazione Evert Vermeer e della Confederazione europea delle ONG di emergenza e sviluppo,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti», (COM(2007)0540),
- visti i risultati della 13a sessione della Conferenza delle parti (COP 13) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della riunione delle parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Bali (Indonesia) dal 3 al 14 dicembre 2007,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 su «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010» <sup>(3)</sup>,
- visti la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione dell'Unione europea sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), del 21 maggio 2003 (COM(2003)0251), approvata nelle conclusioni del Consiglio «agricoltura e pesca» del 13 ottobre 2003, e il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea FLEGT <sup>(5)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio «ambiente» del 20 febbraio 2007 sugli obiettivi dell'Unione europea per l'ulteriore sviluppo del regime climatico internazionale oltre il 2012, nelle quali si sottolinea che «sono necessarie politiche e azioni concrete [...] per arrestare queste emissioni (di anidride carbonica derivanti dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo) e invertire la tendenza nell'arco dei prossimi venti o trent'anni»,

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 117.

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

Martedì 17 giugno 2008

- vista la comunicazione della Commissione relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca, del 23 dicembre 2002 (COM(2002)0637),
  - visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995 e il Piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca della stessa FAO del 1999,
  - visto lo studio della FAO, realizzato da John Kurien nel 2005, dal titolo «Responsible Fish Trade and Food Security»,
  - visto lo studio del 16 luglio 2007 commissionato dal Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli effetti della politica della pesca dell'Unione europea sull'Africa occidentale,
  - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione su pesca e riduzione della povertà <sup>(1)</sup>,
  - visto lo studio dal titolo «L'émigration irrégulière vers l'Union européenne au départ des côtes sénégalaises», realizzato da Juliette Hallaire nel settembre 2007 e pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per la pesca (A6-0137/2008),
- A. considerando che la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo,
- B. considerando l'Unione europea è risolutamente impegnata a garantire la CPS, conformemente all'articolo 178 del trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli obiettivi della sua politica nel settore della cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo,
- C. considerando che il punto 35 del summenzionato consenso europeo sulla politica di sviluppo indica che «l'UE è pienamente impegnata ad agire per portare avanti la coerenza delle politiche per lo sviluppo in una serie di settori» e che «è importante che le politiche non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio» (OSM),
- D. considerando che la summenzionata relazione biennale della Commissione sulla CPS rileva, fra l'altro, che:
- il concetto di CPS non è ancora stato sufficientemente integrato nel processo decisionale,
  - malgrado gli sforzi, l'Unione europea si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo di un concetto di CPS efficace,
  - i principali ostacoli a una maggiore coerenza delle politiche sono rappresentati dalle priorità politiche e dai conflitti d'interesse tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo,
  - persistono una mancanza di consapevolezza e di conoscenza nei confronti della CPS e il bisogno di garantire un costante impegno politico di alto livello,
  - dato che la pesca è un importante settore economico in molti paesi costieri, questa può contribuire in maniera significativa alla sicurezza alimentare,

(1) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 353.

**Martedì 17 giugno 2008**

- E. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 24 maggio 2005 contengono l'impegno ad accrescere la CPS dell'Unione europea, in particolare in dodici settori prioritari tra cui il commercio, la pesca, l'ambiente, il cambiamento climatico, la migrazione e l'occupazione,
- F. considerando che le due principali risorse naturali biologiche sfruttate dall'Unione europea in Africa occidentale sono il pesce e il legname, dato che secondo la Direzione generale per il commercio della Commissione, oltre l'80 % del pesce e del legname esportato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) è destinato all'Unione europea,
- G. considerando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più occidentale del continente africano, che comprende i 16 paesi seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la Mauritania) <sup>(1)</sup> e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale,

***Coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS)***

- 1. accoglie positivamente l'accentuazione dell'interesse e dell'impegno verso la CPS dimostrati dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri, come testimoniano i dodici impegni specifici in materia di CPS, la relazione biennale e molti altri nuovi meccanismi;
- 2. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche quale uno dei contributi dell'Unione europea al raggiungimento degli OSM;
- 3. sottolinea che, ai fini di una maggiore coerenza delle politiche, sono fondamentali la volontà e l'impegno politico di tener conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo in tutti gli ambiti d'azione che li interessano;
- 4. richiama l'attenzione sui forti legami di interdipendenza esistenti tra la politica di sviluppo dell'Unione europea e la sua politica in materia di pesca e commercio del legname; sottolinea che le misure adottate nel campo della politica comune della pesca e del legname hanno un forte impatto sullo sviluppo sostenibile a livello locale;
- 5. ricorda che la summenzionata COP 13 ha riconosciuto che la deforestazione contribuisce in notevole misura alle emissioni di gas a effetto serra, e quindi al cambiamento climatico; sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per la salvaguardia e la gestione sostenibili delle loro foreste; esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad assicurare cospicui contributi finanziari alle iniziative internazionali per la salvaguardia, lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle foreste nei paesi in via di sviluppo, con un sostegno particolare per i paesi africani;

***Legname***

- 6. esprime preoccupazione per il fatto che il disboscamento delle foreste tropicali è una delle principali cause del cambiamento climatico, responsabile del 20 % circa delle emissioni annuali di gas a effetto serra di origine antropica e della distruzione dei mezzi di sussistenza di milioni di comunità locali e indigene;
- 7. esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti industriali delle norme sociali e ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali e riducono gli introiti fiscali dei paesi produttori;
- 8. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo dati FAO, meno del 7 % della superficie forestale a livello mondiale è identificata da un marchio ecologico, mentre meno del 5 % delle foreste tropicali è gestito in modo sostenibile;
- 9. valuta positivamente il fatto che, in Africa occidentale, la Commissione sia impegnata in negoziati ufficiali con il Ghana e il Camerun e in colloqui preliminari con la Liberia, finalizzati alla firma di accordi di partenariato su base volontaria per controllare la legalità dei prodotti del legname esportati direttamente verso l'Unione europea;

<sup>(1)</sup> La regione definita dalle Nazioni Unite comprende anche l'isola di Sant'Elena, un territorio britannico d'oltremare situato nell'Atlantico meridionale che non è coperto dalla presente risoluzione.

Martedì 17 giugno 2008

10. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo per la salvaguardia delle foreste, come il Fondo di partenariato per le emissioni di anidride carbonica (FCPF) e il FLEGT, salvaguardi i diritti tradizionali e consuetudinari delle comunità indigene e locali di sfruttare le proprie foreste, conformemente alla Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite;
11. invita la Commissione ad accogliere le richieste di finanziamento delle iniziative di gestione sostenibile delle foreste nell'ambito dei programmi di aiuto e dei documenti di strategia nazionale;
12. invita la Commissione a presentare una comunicazione nella quale si indichi l'impostazione, l'impegno e il supporto dell'Unione europea nei confronti dei meccanismi di finanziamento attuali e futuri per sostenere la protezione delle foreste e la riduzione delle emissioni dovute al disboscamento, come previsto dalla UNFCCC/protocollo di Kyoto e dall'FCPF; indica che tale comunicazione dovrebbe illustrare l'impegno dell'Unione europea a fornire fondi ai paesi in via di sviluppo per la tutela delle loro foreste, il finanziamento di aree forestali protette e la promozione di alternative economiche alla distruzione del patrimonio boschivo;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del summenzionato piano d'azione FLEGT dell'Unione europea e del regolamento, volti a contrastare l'abbattimento illegale di alberi e il relativo commercio, promuovere il consumo di prodotti lignei realizzati in maniera sostenibile e incrementare significativamente il numero dei paesi partner;
14. invita in particolare la Commissione a presentare entro questa legislatura una proposta legislativa completa che impedisca la commercializzazione di legname e di prodotti derivati di origine illegale e distruttiva;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'adozione e l'applicazione di una politica di ecologizzazione degli appalti pubblici a livello di Unione europea, nazionale e locale, che promuova l'acquisto di prodotti lignei con marchio di qualità ecologica, in particolare quelli certificati secondo gli standard del Consiglio per la gestione forestale sostenibile;

### **Pesca**

16. sottolinea l'elevato livello di dipendenza dei paesi dell'Africa occidentale dalla pesca, fonte di occupazione, di sicurezza alimentare, di proteine, di entrate pubbliche e di commercio estero, come illustrato da un recente studio pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni secondo cui una delle principali cause di emigrazione dal Senegal è il declino dell'industria ittica locale;
17. osserva con soddisfazione e plaude ai progressi realizzati in questo settore, pur continuando a nutrire preoccupazione per la lentezza e le reticenze con cui taluni paesi della regione si impegnano nella protezione delle loro risorse; deplora che, nonostante gli sforzi dispiegati dall'Unione europea nel quadro degli accordi di partenariato, la sostenibilità delle risorse biologiche naturali, tra cui quelle della pesca, e i benefici di uno sfruttamento sostenibile non solo non sono ancora una priorità per detti paesi, ma continuano a essere subordinati ad altri interessi politici ed economici;
18. esorta pertanto la Commissione a esaminare la questione nonché a soffermarsi sul chiaro legame esistente tra i livelli di immigrazione dai paesi dell'Africa occidentale verso l'Unione europea e il serio depauperamento degli stock ittici;
19. invita la Commissione e i governi dei paesi dell'Africa occidentale ad arginare la pesca illegale e a monitorare e controllare gli stock ittici, onde porre fine al rapido depauperamento delle risorse ittiche al largo della costa dell'Africa occidentale;
20. ritiene che le risorse ittiche in Africa occidentale rappresentino un potenziale importante per lo sviluppo locale nonché un contributo alla sicurezza alimentare; rileva con preoccupazione che, secondo le stime scientifiche più recenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale, che risalgono al 2006, in Africa occidentale molti stock sono soggetti a uno sfruttamento eccessivo e almeno uno di essi è a rischio di estinzione;

**Martedì 17 giugno 2008**

21. è del parere che una valutazione del grado di coerenza tra la politica di sviluppo e la politica della pesca della Comunità riguardi molti altri aspetti, oltre agli accordi di partenariato bilaterali nel settore della pesca siglati con diversi paesi terzi dell'Africa occidentale, e riconosce la stessa importanza alle politiche comunitarie concernenti i seguenti aspetti:

- monitoraggio, controllo e sorveglianza delle acque al largo della costa dell'Africa occidentale e contributo dell'Unione europea alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- sostegno ad attività di ricerca scientifica sugli stock ittici e la struttura degli ecosistemi;
- esportazione di navi europee verso l'Africa occidentale e loro cambiamento di bandiera;
- norme fitosanitarie per le importazioni di pesce e altri ostacoli non tariffari agli scambi commerciali;
- politica di mercato dell'Unione europea e tipo e quantità di pesci importati dall'Africa occidentale;

22. invita la Commissione, alla luce dell'accordo di partenariato economico (APE) con i paesi dell'Africa occidentale, che non è stato ancora completamente definito e firmato, ad attenersi all'agenda sulla CPS in sede di negoziazione degli accordi sul legname e la pesca nel quadro dell'APE;

23. esorta nuovamente la Commissione ad agire conformemente all'obiettivo fondamentale degli APE, che consiste nella promozione dell'integrazione regionale e nel rafforzamento della posizione economica dei paesi ACP, e sottolinea in modo particolare, in tale contesto, la posizione dei paesi dell'Africa occidentale;

24. ritiene che la politica dell'Unione europea in materia di pesca, anche per quanto riguarda le relazioni con l'Africa occidentale, debba rispettare il summenzionato codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato nel 1995;

25. esprime la propria soddisfazione per il fatto che sette paesi dell'Africa occidentale hanno sottoscritto accordi di pesca con l'Unione europea secondo la nuova formula degli accordi di partenariato, nei quali, oltre all'obiettivo iniziale di difesa degli interessi della flotta europea, figurano clausole in base alle quali il paese terzo deve instaurare piani che garantiscano uno sfruttamento sostenibile delle proprie risorse di pesca;

26. ritiene che l'afflusso di capacità di pesca registratosi in passato in una regione dotata di sistemi di gestione della pesca relativamente deboli e di mezzi per il monitoraggio e il controllo delle attività dei pescherecci insufficienti abbia influito sulla situazione problematica delle risorse ittiche della regione; accoglie pertanto con favore l'interruzione avvenuta nel 2005 dei sussidi per il trasferimento della capacità di pesca dall'Unione europea all'Africa occidentale;

27. osserva che se l'Unione europea riduce la propria attività nelle acque dell'Africa occidentale potrebbe lasciare il posto a flotte di altri paesi che rischiano di non rispettare gli stessi principi di sostenibilità;

28. è del parere che, per quanto riguarda le risorse della pesca, sia necessario porre l'accento, in via prioritaria, sui seguenti aspetti:

- la valutazione periodica delle risorse della pesca attraverso campagne di ricerca effettuate mediante navi oceanografiche, con la partecipazione di ricercatori europei e del paese terzo interessato, e delle risorse di pesca disponibili in ciascuna delle zone economiche esclusive dei paesi con i quali sono stati conclusi accordi di partenariato nel settore della pesca;
- il miglioramento delle infrastrutture a terra, sia portuali sia di approvvigionamento e di trasporto, al fine di agevolare l'accesso delle navi dell'Unione europea e di altri paesi per riparazioni, sbarchi, trasbordi, ecc., da cui i paesi terzi trarranno benefici aggiuntivi;
- l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, dato che la maggior parte di tali paesi presenta gravi lacune al riguardo, il che, in alcuni casi, impedisce loro persino di beneficiare dell'accesso preferenziale al mercato europeo di cui le loro esportazioni potrebbero usufruire;

Martedì 17 giugno 2008

- l'instaurazione di servizi di controllo e di vigilanza, tramite la creazione di centri di controllo, la formazione di ispettori o l'acquisto di navi pattuglia e mezzi aerei, in quanto tali paesi non sono dotati delle risorse tecniche e umane necessarie a svolgere detti compiti;
  - la creazione di un quadro giuridico che garantisca la tutela degli investimenti attuali e potenziali dell'Unione europea, derivanti principalmente dalla creazione di società miste, che attualmente incontrano eccessivi ostacoli per poter investire in un paese terzo, essenzialmente a causa della perdita di controllo da parte delle imprese e dell'incertezza giuridica di quasi tutti i paesi della zona;
  - l'attuazione di piani di gestione della pesca sostenibile che organizzerebbero le attività dei settori locali e limiterebbero la pratica generalizzata e biologicamente insostenibile del libero accesso alle risorse;
29. invita l'Unione europea a dissociare il livello dei pagamenti per gli accordi dal livello delle opportunità di pesca che si ottiene in cambio, dato che tale legame potrebbe disincentivare il paese terzo a limitare l'accesso nel caso in cui gli stock si riducano sensibilmente o causare improvvise e importanti riduzioni delle entrate pubbliche del paese terzo;
30. invita l'Unione europea a intraprendere le seguenti azioni al fine di rendere le attività di pesca in Africa occidentale sostenibili e coerenti con la politica di sviluppo comunitaria, indipendentemente dal fatto che siano portate avanti sulla base di un accordo di partenariato o di un accordo privato:
- realizzare una valutazione attendibile dell'abbondanza degli stock ittici pertinenti prima dell'inizio delle operazioni di pesca e in seguito a intervalli regolari;
  - nel caso in cui gli stock ittici africani si riducano sensibilmente, i pescherecci dell'Unione europea ed esteri dovranno prendere le prime misure per ridurre il volume delle catture;
  - sviluppare programmi a lungo termine per realizzare valutazioni scientifiche della situazione e delle tendenze degli stock ittici e delle loro relazioni ecologiche, nonché dell'impatto della pesca sugli stessi, e sostenere le capacità di ricerca dell'Africa occidentale;
  - presentare tempestivamente relazioni pubbliche accurate e affidabili sulle catture e le attività dei pescherecci dell'Unione europea che operano in paesi terzi;
  - fornire aiuti per lo sviluppo di laboratori di riferimento al fine di agevolare l'osservanza dei requisiti fitosanitari per l'esportazione nell'Unione europea;
  - istituire, in collaborazione con i partner dell'Africa occidentale, un programma per combattere l'attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che includa un piano di sorveglianza regionale sul modello dell'accordo concluso con la Commissione dell'Oceano Indiano; sostenere le capacità dell'Africa occidentale di controllare e sorvegliare le attività di pesca di pescherecci nazionali e stranieri;
  - consultare le comunità locali riguardo i termini dell'accordo;
  - adottare misure per verificare che i pescatori e le flotte locali abbiano un accesso prioritario agli stock ittici;
  - istituire programmi a lungo termine intesi ad aumentare il valore aggiunto delle industrie di trasformazione locali, affinché i pesci catturati possano essere trasformati in loco ed essere successivamente esportati verso l'Unione europea;
  - riformare e adeguare il regime attuale delle norme d'origine affinché esso rifletta situazioni e realtà locali;
31. riconosce che, nonostante le contropartite finanziarie degli accordi di pesca costituiscano ormai una parte sostanziale dei bilanci totali di taluni paesi terzi — cui vanno sommati gli investimenti degli armatori e la cooperazione, anche finanziaria, degli Stati membri su base bilaterale — la cooperazione allo sviluppo sostenibile non può derivare soltanto dalla politica comune della pesca, e che è necessario associarvi tutte le

**Martedì 17 giugno 2008**

altre politiche comunitarie, in particolare quella della cooperazione allo sviluppo, per ottenere le condizioni politiche e socioeconomiche che consentano a detti paesi di riorientare gli sforzi amministrativi e finanziari necessari per poter approfittare pienamente e in modo sostenibile del potenziale delle proprie risorse biologiche naturali;

32. sollecita un migliore coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nei rispettivi progetti di cooperazione allo sviluppo, ad esempio nella definizione delle priorità e degli obiettivi;

33. deplora il fatto che la valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) prevista dagli accordi di partenariato economico ACP-UE del maggio 2007 e richiesta dalla Commissione non analizzi il settore forestale e sfiori soltanto la problematica della pesca;

34. invita la Commissione a:

- realizzare in linea generale VIS più frequenti e più dettagliate;
- integrare maggiormente nelle VIS le questioni attinenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo;
- commissionare due VIS per gli APE con l'Africa occidentale, con un'attenzione particolare alla CPS nel settore della pesca e del legname, inclusa una valutazione d'impatto sulle comunità locali e indigene;

35. conclude che il processo FLEGT e gli accordi modificati di partenariato nel settore della pesca di nuova generazione varati dal 2003 rappresentano importanti punti di partenza per politiche che tengano conto delle esigenze dello sviluppo; sottolinea tuttavia la necessità di migliorare le politiche dell'Unione europea nel settore della pesca e del legname nei confronti dell'Africa occidentale, al fine di consentire una vera CPS;

\*

\*            \*

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai segretariati del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'ECOWAS, all'Unione africana, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), alla Commissione subregionale per la pesca, al Comitato per la pesca nell'Atlantico centroorientale, nonché ai governi di tutti i paesi dell'ECOWAS, della Mauritania e del Camerun.

---

Mercoledì 18 giugno 2008

**Persone scomparse a Cipro — Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007**

P6\_TA(2008)0292

**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulle persone scomparse a Cipro — seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 (2007/2280(INI))**

(2009/C 286 E/03)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulle persone scomparse a Cipro <sup>(1)</sup>,
  - viste le pertinenti relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite <sup>(2)</sup>, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite <sup>(3)</sup> e le iniziative internazionali volte ad investigare sulla sorte delle persone scomparse a Cipro <sup>(4)</sup>,
  - viste le sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) del 10 maggio 2001 <sup>(5)</sup> e del 10 gennaio 2008 <sup>(6)</sup> sulle persone scomparse a Cipro,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0139/2008),
- A. considerando che la visita della relatrice del Parlamento al Comitato per le persone scomparse al CPS, ai siti di esumazione, al laboratorio antropologico bicomunitario e alle famiglie delle persone scomparse a Cipro aveva come unico scopo l'esame del problema umanitario delle persone scomparse (greci ciprioti e turchi ciprioti) collegato al diritto dei familiari delle persone scomparse di sapere quale sia stata la loro sorte,
- B. considerando che ancora perdurano il terribile dolore e la sofferenza delle famiglie delle persone scomparse, rimaste da decenni all'oscuro della sorte dei loro cari; considerando pertanto che devono essere compiuti tutti gli sforzi possibili per accelerare le indagini affinché i testimoni oculari possano ancora fornire prove,
- C. considerando che a Cipro il CPS ha compiuto progressi dal 2004 con l'esumazione e l'identificazione dei resti e si mostra determinato a continuare il suo lavoro al fine di giungere a risultati che possono essere ottenuti soltanto se dispone di maggiore capacità, particolarmente sul campo,
- D. considerando che il progetto del CPS per l'esumazione, l'identificazione e la restituzione delle spoglie di persone scomparse è operativo dall'agosto 2006 e che ad oggi sono state riesumate 398 spoglie, 266 delle quali analizzate presso il laboratorio antropologico del CPS nel tentativo di effettuare identificazioni presuntive,
- E. considerando che il laboratorio di genetica forense dell'Istituto di neurologia e genetica di Cipro è stato incaricato di identificare i resti scheletrici riesumati utilizzando tecniche di analisi del DNA e che i primi campioni gli sono stati affidati all'inizio di aprile 2007,

<sup>(1)</sup> GU C 301 E del 13.12.07, pag. 243.

<sup>(2)</sup> In particolare l'ultima relazione sull'operazione delle Nazioni Unite a Cipro (S/2008/353), capitolo IV.

<sup>(3)</sup> In particolare la risoluzione 1818 (2008) del 13 giugno 2008.

<sup>(4)</sup> Comitato per le persone scomparse a Cipro: <http://www.cmp-cyprus.org>.

<sup>(5)</sup> Cipro/Turchia, causa n. 25781/94, CEDU 2001-IV.

<sup>(6)</sup> Varnava e altri/Turchia, cause nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90; pendenti in appello.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

- F. considerando che le prime identificazioni positive sono state realizzate alla fine del mese di giugno 2007 e che ad oggi, grazie a questo processo, sono stati identificati i resti di 91 individui riesumati nell'ambito del progetto del CPS,
- G. considerando che il maggior finanziamento elargito singolarmente al CPS, pari a 1,5 milioni di euro, copre solo il periodo fino alla fine del 2008 e rientra nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione europea alla comunità turco-cipriota,
- H. considerando che vanno rilevate in particolare la cooperazione costruttiva instauratasi tra membri greco-ciprioti e turco-ciprioti del CPS nonché la buona cooperazione fra le squadre bicomunitarie di operatori greco-ciprioti e turco-ciprioti, sia in laboratorio che sul campo;
1. invita le parti interessate a continuare a cooperare con onestà e sincerità per una veloce conclusione delle opportune indagini sulla sorte di tutte le persone scomparse a Cipro e a dare piena attuazione alla sentenza del 10 maggio 2001 della CEDU;
  2. invita tutte le parti e tutti coloro che siano in grado di fornire informazioni o prove di prima mano o provenienti da archivi, resoconti di combattimenti o registri di centri di detenzione a fornire tali informazioni o prove al CPS al fine di consentirgli di operare più celermente;
  3. è favorevole allo stanziamento di un ulteriore sostegno finanziario per il CPS a partire dal 2009 e ritiene fondamentale prevedere un importo supplementare di 2 milioni di euro nel bilancio generale dell'Unione europea per il 2009;
  4. invita il Consiglio e la Commissione a dare il proprio accordo a questa nuova assistenza finanziaria per il 2009, non solo per permettere al CPS di continuare il lavoro, ma anche per aumentare la sua capacità, specialmente sul campo, di assumere più ricercatori e di finanziare altre attrezzature;
  5. invita gli Stati membri a continuare a garantire il supporto sinora dimostrato;
  6. chiede alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di continuare ad occuparsi della questione delle persone scomparse a Cipro e di presentare relazioni annuali;
  7. autorizza la relatrice del Parlamento e la propria commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a intraprendere tutte le iniziative possibili per convincere tutte le parti interessate a contribuire sinceramente e attivamente allo svolgimento delle indagini sulla sorte di ciascuna persona scomparsa;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti di Cipro, Turchia, Grecia e Regno Unito e al comitato per le persone scomparse a Cipro.
-

Giovedì 19 giugno 2008

## Capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi

P6\_TA(2008)0304

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi

(2009/C 286 E/04)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 174 del trattato CE,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008)0130),
- vista la relazione Michel Barnier, del 9 maggio 2006, dal titolo «Per una forza di protezione civile europea: aiuto europeo»,
- visto il punto 12 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 concernente la reazione dell'Unione alle emergenze, alle crisi e alle catastrofi,
- viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007 sullo sviluppo e la messa a punto di sistemi di allerta precoce in generale e di un sistema di allerta precoce in particolare per gli tsunami nell'Atlantico nordorientale e nella regione del Mediterraneo,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulle catastrofi naturali e causate dall'uomo, sia nell'ambito che al di fuori dell'Unione europea, in cui invitava la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per una più stretta collaborazione a livello di misure di protezione civile nell'eventualità di catastrofi naturali, al fine di prevenirne e ridurne al minimo gli impatti devastanti, in particolare mettendo a disposizione ulteriori risorse di protezione civile,
- viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108), presentata dalla Commissione, e la posizione del Parlamento in prima lettura del 18 maggio 2006 <sup>(1)</sup>,
- visto il consenso europeo in materia di aiuti umanitari definito congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 18 dicembre 2007 <sup>(2)</sup>,
- visti gli orientamenti sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili nel quadro di operazioni di soccorso in caso di catastrofi (orientamenti di Oslo) riveduti il 27 novembre 2006,
- visti gli orientamenti sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse (orientamenti MCDA) del marzo 2003,
- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

<sup>(1)</sup> GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.

<sup>(2)</sup> GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

**Giovedì 19 giugno 2008**

- A. considerando che le catastrofi naturali e causate dall'uomo, come le inondazioni, che comportano notevoli danni a livello umano, economico, ambientale e culturale stanno aumentando e impongono quindi non solo il rafforzamento delle capacità di reazione a livello dell'Unione europea ma anche il potenziamento delle capacità di prevenzione e recupero,
- B. considerando che i problemi connessi agli incendi delle foreste e alle siccità si acuiranno in quanto il fenomeno di estati estremamente secche è sempre più comune, e considerando altresì che le esperienze recenti e degli anni passati sottolineano la necessità di rafforzare la prevenzione a livello di protezione civile, preparazione e capacità di reazione della Comunità per quanto concerne gli incendi boschivi e altri incendi violenti,
- C. considerando che, attualmente non esistono, a livello di Unione europea, orientamenti per la prevenzione degli incendi boschivi,
- D. considerando che gli Stati membri restano responsabili dell'attuazione di politiche del territorio che non forniscano incentivi perversi ad incendi di origine antropica volti a cambiare la destinazione dei terreni,
- E. considerando che il Libro verde della Commissione sull'adeguamento al cambiamento climatico in Europa (COM(2007)0354) sottolinea che il cambiamento climatico accentuerà gli eventi climatici estremi in Europa, con conseguenti maggiori rischi di danni alle persone, alle infrastrutture e all'ambiente,
- F. considerando che il rafforzamento della capacità dell'Unione di far fronte alle catastrofi richiede un approccio che comprenda la prevenzione, la preparazione, la capacità di reazione e il recupero a livello nazionale, europeo e internazionale,
- G. considerando che il gran numero di incendi verificatisi nel 2007 nell'Europa meridionale, così come la loro ampiezza, è il risultato di vari fattori quali il cambiamento climatico, le carenze in materia di definizione e cura delle zone boschive e una combinazione di cause naturali e di negligenze umane ma anche di attività criminali, e che alcuni degli incendi forestali della primavera del 2008 dovrebbero allarmare sul fatto che incidenti analoghi potrebbero ripetersi nella prossima estate,
- H. considerando la necessità di un maggior coordinamento tra il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne non solo l'azione preventiva ma l'intero ciclo «catastrofi», fino alle fasi finali di recupero, in stretta associazione con il Parlamento europeo,
- I. considerando che le catastrofi odierne hanno spesso carattere transfrontaliero e richiedono risposte multilaterali e coordinate; tenendo conto allo stesso tempo delle dannose ripercussioni economiche e sociali che le catastrofi naturali comportano per le economie, l'attività produttiva e il turismo regionali,
- J. considerando che, in un mondo dove le catastrofi naturali sono sempre più frequenti e più gravi, con un impatto più duro sulle persone più povere, gli attori dell'Unione europea devono collaborare per garantire una distribuzione efficace dell'aiuto umanitario alle vittime e per ridurre la vulnerabilità,
- K. considerando che la mancanza di segnali di allerta e protocolli comuni costituisce anch'essa una grave preoccupazione in considerazione della crescente mobilità dei cittadini attraverso l'Unione e i paesi terzi,
- L. considerando che l'Unione europea deve riconoscere la specificità delle catastrofi naturali che si manifestano sotto forma di siccità e incendi nel Mediterraneo e deve adattare di conseguenza gli strumenti a sua disposizione in termini di prevenzione, ricerca, gestione dei rischi, protezione civile e solidarietà;
  - 1. si compiace della summenzionata comunicazione della Commissione sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione alle catastrofi nonché dell'obiettivo globale di una maggiore coerenza, efficacia e visibilità della reazione dell'Unione europea alle catastrofi;
  - 2. ritiene che il potenziamento delle capacità di prevenzione e di reazione dell'Unione europea alle catastrofi sia un importante obiettivo politico prioritario dell'Unione europea e che andrebbero mobilitati tutti gli strumenti per conseguirlo, specialmente per quanto riguarda le gravi inondazioni vissute negli anni recenti;

Giovedì 19 giugno 2008

3. sottolinea che l'approccio della Commissione alle catastrofi naturali e a quelle di origine antropica che si verificano nell'Unione europea o in paesi terzi dovrebbe essere del tutto uniforme e coerente con la sua comunicazione sull'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa (COM(2008)0030) e con la sua proposta concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; sottolinea che il cambiamento climatico costituisce un fattore chiave alla base dell'accresciuta frequenza e gravità delle catastrofi naturali e che la politica ambientale e la legislazione sul cambiamento climatico devono costituire i pilastri su cui poggia la capacità dell'Unione europea di reagire alle catastrofi, al fine di prevenire ulteriori danni alle persone, alle infrastrutture e all'ambiente;
4. ritiene che la coerenza e il coordinamento tra vari settori d'intervento ed istituzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario permetteranno una gestione più efficace, integrata e visibile delle catastrofi da parte dell'Unione europea;
5. ritiene che la cooperazione con i paesi candidati e i potenziali paesi candidati al fine di migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta alle catastrofi, nonché il sostegno alla cooperazione regionale, siano nell'interesse reciproco dell'Unione europea e dei paesi interessati e dovrebbero quindi essere sviluppati e potenziati in modo tale da garantire la complementarità ed evitare le sovrapposizioni con iniziative bilaterali, regionali e internazionali esistenti;
6. sottolinea che l'attività prevista dalla Commissione per sviluppare una base di conoscenze sugli scenari delle catastrofi, le capacità necessarie e disponibili e gli impatti delle varie opzioni per colmare le eventuali lacune individuate non andrebbe utilizzata al fine di ritardare importanti proposte relative alla protezione dalle catastrofi di persone, beni e ambiente;
7. sottolinea che l'approccio della Commissione dovrebbe tener conto dell'intero ciclo «catastrofi», dalla prevenzione al recupero, per quanto concerne le catastrofi naturali, compresa la siccità estrema, o causate dall'uomo che si verificano nell'Unione europea o in paesi terzi, e che è necessario ulteriore lavoro nei settori trattati dalla succitata comunicazione della Commissione;
8. plaude alla presentazione da parte della Commissione di un piano di azione per l'attuazione del consenso europeo in materia di aiuto umanitario, quale importante contributo all'aiuto umanitario europeo efficiente, ben coordinato e rafforzato;
9. sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità globale di risposta e riconosce pertanto il ruolo di soggetti chiave dell'aiuto umanitario, quali le Nazioni Unite, il movimento della Croce rossa e le ONG nelle aree dei paesi terzi soggette alle catastrofi;
10. ricorda che il ricorso nei paesi terzi a risorse della protezione civile e militari in risposta a situazioni umanitarie deve essere conforme agli orientamenti internazionali esistenti quali gli orientamenti di Oslo e gli orientamenti MCDA, in particolare per salvaguardare la conformità con i principi umanitari della neutralità, dell'umanità, dell'imparzialità e dell'indipendenza; sottolinea che il ricorso a risorse di protezione civile, in caso di crisi umanitarie, dovrebbe essere commisurato ai bisogni e complementare e coerente rispetto all'aiuto umanitario;
11. invita la Commissione e gli Stati membri non solo a mettere a punto approcci basati sui rischi per prepararsi ad eventi estremi, ma anche ad esperire modalità per ridurre la vulnerabilità a livello politico dell'Unione europea, attraverso adeguate misure di pianificazione e riduzione dei rischi adottate a tempo debito, tenendo adeguatamente conto, se del caso, delle politiche e della legislazione in materia di ambiente e cambiamento climatico;
12. ribadisce che l'unico obiettivo dell'aiuto umanitario della Comunità e dell'assistenza in materia di protezione civile ai paesi terzi è di evitare o alleviare le sofferenze umane e che tale aiuto dovrebbe sempre essere fondato esclusivamente sulle esigenze delle vittime e rispettare i principi umanitari fondamentali di neutralità, imparzialità e non-discriminazione;

**Giovedì 19 giugno 2008**

13. invita la Commissione a presentare urgentemente proposte, al più tardi entro la fine del 2008, per quanto concerne la prevenzione delle catastrofi nell'ambito dell'Unione e una strategia dell'Unione europea per ridurre i rischi di catastrofi nei paesi in via di sviluppo;
14. ricorda che l'Unione europea sosterrà le attività preparatorie condotte a livello locale nel quadro di operazioni umanitarie e integrerà la riduzione dei rischi di catastrofe nella sua politica di sviluppo;
15. deplora che la proposta dell'ex Commissario Michel Barnier di creare una forza di protezione civile europea sia rimasta lettera morta e sottolinea in tale contesto la necessità di portare avanti lo sviluppo di una capacità di reazione rapida sulla base dei moduli di protezione civile degli Stati membri, conformemente al mandato conferito dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, e invita la Commissione a mettere a punto una proposta concreta a tal fine;
16. deplora che il Consiglio sembri essere pervenuto alla decisione di non procedere all'adozione del nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), malgrado il forte sostegno del Parlamento europeo a favore della revisione dello strumento esistente; ricorda al Consiglio che il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione a stragrande maggioranza in prima lettura nel maggio 2006 e che il fascicolo in questione è rimasto bloccato in seno al Consiglio per più di due anni; ribadisce la convinzione che il nuovo regolamento sul FSUE, che prevede, tra l'altro, l'abbassamento della soglia di attivazione del Fondo, consentirà all'Unione di affrontare i danni causati dalle catastrofi in modo più efficace, flessibile e tempestivo; esorta vivamente il Consiglio europeo a decidere di non respingere detto regolamento e a richiedere l'immediata revisione dell'attuale FSUE;
17. chiede alla Commissione di attivare, se del caso, l'attuale FSUE nel modo più flessibile possibile e senza indugi; ritiene che, in caso di catastrofi naturali, sia di importanza cruciale rendere immediatamente disponibili le risorse del FSUE al fine di alleviare le sofferenze e rispondere ai bisogni delle vittime e dei loro familiari;
18. invita la Commissione a svolgere maggiori ricerche finalizzate al miglioramento della prevenzione degli incendi forestali e delle metodologie e dei materiali per contrastarli e a riesaminare la pianificazione e l'uso dei terreni; invita gli Stati membri ad intervenire fermamente per migliorare e attuare il loro quadro legislativo di protezione forestale e ad astenersi da attività di commercializzazione, riclassificazione e privatizzazione, limitando quindi le ingerenze e la speculazione; chiede che tutto il know how disponibile dell'Unione europea, compresi i sistemi satellitari, sia utilizzato a tal fine;
19. sollecita la Commissione a presentare un pacchetto di strumenti giuridicamente vincolanti (ad esempio una direttiva quadro) volti a colmare le lacune esistenti a livello di normative, politiche e programmi europei per quanto concerne la prevenzione delle catastrofi e la reazione alle stesse;
20. raccomanda che un tale quadro globale comprenda tre pilastri per la prevenzione, segnatamente il rafforzamento della prevenzione nei meccanismi dell'Unione esistenti e negli approcci degli Stati membri, lo sviluppo di un nuovo approccio quadro alla prevenzione delle catastrofi e il sostegno a un ulteriore sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie in materia di prevenzione attraverso programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione;
21. raccomanda che le proposte concernenti il rafforzamento delle capacità di reazione generale dell'Unione includano la costituzione di risorse chiave di cui venga garantita la disponibilità a partecipare in qualsiasi momento ad operazioni di protezione civile europea; sottolinea che ci si dovrebbe basare innanzitutto sulle capacità nazionali e, ove necessario, prevedere accordi con altre parti interessate;

Giovedì 19 giugno 2008

22. invita la Commissione a fare il miglior uso possibile del progetto pilota del 2008 sugli incendi delle foreste e dell'azione preparatoria su una capacità di reazione rapida al fine di sperimentare gli accordi operativi con gli Stati membri e altre parti interessate che prevedono la messa a disposizione in qualsiasi momento di capacità di reazione per le operazioni della protezione civile europea, e ritiene che ciò costituirà un'importante esperienza per le future proposte legislative;
23. appoggia le attività volte a migliorare la preparazione della protezione civile degli Stati membri, segnatamente attraverso lo scambio di esperti e di migliori prassi, le esercitazioni e i progetti di preparazione alle catastrofi;
24. ribadisce l'appello fatto alla Commissione nella sua risoluzione sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) del 18 maggio 2006 <sup>(1)</sup>, affinché presenti una direttiva sulla prevenzione e la gestione degli incendi che preveda una regolare raccolta di dati, l'elaborazione di mappe e l'identificazione delle zone a rischio, la preparazione di piani di gestione del rischio di incendi e l'elaborazione di inventari, a cura degli Stati membri, con le risorse assegnate e i mezzi disponibili, il coordinamento delle varie amministrazioni, i requisiti minimi di formazione del personale e la determinazione della responsabilità in materia ambientale e delle relative sanzioni;
25. sollecita il Consiglio ad adottare senza indugio una decisione sulla proposta di regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, allo scopo di perfezionare la definizione dei criteri e delle situazioni ammissibili, compresi gli episodi di siccità, per contrastare così i danni provocati dalle catastrofi naturali in modo più efficace, flessibile e rapido, tenendo conto che il Parlamento ha già approvato la sua posizione a tale riguardo nel maggio 2006;
26. ritiene che, al fine di garantire la necessaria integrazione di prevenzione e riduzione del rischio di catastrofi nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali e di coesione, andrebbero potenziati gli orientamenti esistenti e ne andrebbero elaborati di nuovi; chiede in particolare la condizionalità del contributo a titolo degli strumenti finanziari della Comunità e il rimborso dell'aiuto comunitario utilizzato in modo non corretto, ad esempio qualora non siano stati effettuati i programmi di riforestazione e/o non siano state soddisfatte altre condizioni obbligatorie; chiede inoltre misure di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione finanziate a carico dei programmi comunitari;
27. auspica che le proposte della Commissione in vista del potenziamento della capacità di reazione dell'Unione europea in caso di catastrofi sfruttino la competenza congiunta in materia di ubicazione geografica delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare;
28. sollecita gli Stati membri, e in particolare quelli più colpiti da catastrofi naturali, a utilizzare in modo ottimale le possibilità di finanziamento previste dai Fondi strutturali e da altri fondi comunitari nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013 e, se del caso, ad integrare le attività e i progetti di prevenzione come azioni prioritarie nei programmi operativi pertinenti;
29. Ritiene che le procedure per l'intervento del Fondo di solidarietà vadano riesaminate al fine di accelerare l'erogazione degli aiuti; considera al riguardo che sia possibile sviluppare un sistema di anticipazioni basate sulle stime iniziali dei danni diretti cui farebbero seguito ulteriori versamenti una volta effettuati i calcoli definitivi dei danni diretti complessivi e siano state documentate le misure di prevenzione adottate dopo l'evento disastroso;
30. rileva l'urgenza di rafforzare il Centro di monitoraggio e informazione (MIC) dotandolo delle risorse umane e materiali necessarie per consentirgli di sostenere attivamente le operazioni avviate dagli Stati membri nel quadro del meccanismo comunitario di protezione civile;
31. sollecita la Commissione a valutare un'ampia serie di opzioni per l'istituzione di una rete sostenibile per la formazione in materia di reazione europea alle catastrofi, che comprenda tutte le fasi della gestione delle catastrofi, e a presentare al più presto proposte relative ad una tale struttura ed esorta inoltre a potenziare ulteriormente tanto la preparazione dei servizi di protezione civile quanto la capacità di squadre e moduli dei diversi Stati membri a lavorare insieme;

(1) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 375.

**Giovedì 19 giugno 2008**

32. ricorda le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007 sullo sviluppo e la messa a punto di sistemi di allerta precoce nell'Unione europea e di un sistema di allerta precoce per gli tsunami nell'Atlantico nordorientale e nella regione del Mediterraneo e ribadisce la necessità che gli Stati membri e la Commissione presentino iniziative per migliorare i sistemi di allerta precoce e i segnali di allerta in caso di catastrofe;
33. chiede alla Commissione di includere nelle sue proposte di revisione finanziaria 2008-2009 la questione di un adeguato finanziamento dell'Unione europea per le catastrofi (prevenzione, preparazione, capacità di reazione e recupero);
34. invita la Commissione a garantire l'efficienza del numero unico europeo di emergenza 112;
35. chiede il riconoscimento, a livello comunitario, della specificità delle catastrofi naturali avvenute nel Mediterraneo, come la siccità e gli incendi boschivi e il conseguente adattamento degli strumenti comunitari nei settori della prevenzione, della ricerca, della gestione dei rischi, della protezione civile e della solidarietà in modo da migliorare la reazione a questo tipo di catastrofe a livello di ogni Stato membro;
36. sollecita il riconoscimento della necessità di un maggior finanziamento comunitario delle misure di prevenzione;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

---

**1° luglio 2008, quarant'anni di Unione doganale**

P6\_TA(2008)0305

**Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale**

(2009/C 286 E/05)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la recente adozione del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) <sup>(1)</sup>,
- vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio <sup>(2)</sup>,
- vista la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) <sup>(3)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale» (COM(2008)0169),
- vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale <sup>(4)</sup>,
- vista la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario (gennaio 1996-marzo 1997),

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25.<sup>(4)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0247.

Giovedì 19 giugno 2008

- visto l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup>, firmato il 28 maggio 1997,
  - vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'esercizio, a titolo transitorio, di diritti ed obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (COM(2007)0252),
  - viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 14 maggio 2008 sulla strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale,
  - vista la relazione sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria, pubblicata dalla Commissione il 19 maggio 2008,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che dal 1968 l'Unione doganale svolge un ruolo cruciale nella preservazione e nello sviluppo del mercato unico, nel creare prosperità agevolando gli scambi legittimi e competitivi con l'Unione e al suo interno e tutelando al tempo stesso i cittadini;
- B. considerando che l'esistenza di una unione doganale comporta l'assenza di dazi alle frontiere interne tra gli Stati membri, dazi comuni sulle importazioni provenienti da paesi terzi, regole di origine comuni per i prodotti dei paesi terzi e una definizione comune del valore in dogana;
- C. considerando che lo sviluppo del diritto comunitario è volto a garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti i prodotti importati nell'Unione europea;
- D. considerando che le autorità doganali dell'Unione europea svolgono la duplice funzione di esattori di dazi e imposte all'importazione e di custodi della salute e della sicurezza dei cittadini alle frontiere esterne dell'Unione;
- E. considerando che la prima commissione d'inchiesta si era occupata delle questioni doganali e, al punto 17.3.1. della summenzionata relazione, aveva concluso che «affinché gli operatori economici e il pubblico in generale si convincano che il contesto commerciale del mercato unico è adeguatamente protetto, (...) uno degli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea deve essere la creazione di un quadro unico UE per i servizi doganali»;
- F. considerando che la globalizzazione ha comportato un enorme aumento del volume del commercio internazionale e lo sviluppo di nuovi schemi di produzione e consumo, lasciando tuttavia emergere nuove minacce come il terrorismo globale, il cambiamento climatico e il commercio illecito;
- G. considerando che la questione della riduzione dei costi amministrativi e di conformità ha acquisito un'importanza fondamentale ai fini di un'amministrazione efficiente ed efficace all'interno dell'Unione europea;

### ***Evoluzione dell'Unione doganale***

1. ritiene che in 40 anni di esistenza l'Unione doganale abbia offerto vantaggi alle imprese e ai cittadini dell'Unione europea e che ciò costituisca un risultato considerevole;
2. sostiene che le autorità doganali, la cui principale competenza consiste nel vigilare sugli scambi internazionali dell'Unione europea, contribuiscano in tal modo a garantire un commercio aperto ed equo, a dare attuazione alla dimensione esterna del mercato interno, alla politica commerciale comune e ad altre politiche comuni dell'Unione europea nonché a garantire la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento;
3. riconosce che le misure adottate dalle autorità doganali hanno lo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e di proteggere l'Unione europea stessa dalle pratiche commerciali sleali e illecite;

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17.

**Giovedì 19 giugno 2008**

4. riconosce altresì che tali misure mirano a garantire la sicurezza dell'Unione europea e di coloro che vi risiedono, tutelando al tempo stesso l'ambiente, e a mantenere un giusto equilibrio tra la necessità di effettuare controlli doganali e quella di agevolare il commercio legittimo nella prospettiva di migliorare la competitività europea;
5. si congratula a tal riguardo con i funzionari delle dogane per l'efficace attività di lotta alla contraffazione svolta, che nei 43 000 casi registrati nel 2007 ha permesso di sequestrare 79 milioni di articoli contraffatti e piratati; di fronte all'aumento esponenziale dei sequestri di prodotti contraffatti, appoggia misure doganali concrete per lottare contro la contraffazione e la pirateria, come l'aumento del numero di funzionari doganali specializzati che si dedicano a questi compiti in seno alla Commissione e negli Stati membri, nonché una riflessione sui vantaggi della creazione di un Osservatorio europeo della contraffazione (OEC);
6. accoglie pertanto con favore la summenzionata comunicazione della Commissione volta a definire orientamenti chiari in materia doganale per il periodo 2013-2019;
7. sottolinea che le autorità doganali dell'Unione europea devono continuamente anticipare le sfide che si profilano nonché sviluppare e utilizzare competenze, tecnologie e metodi all'avanguardia per agevolare e controllare gli scambi nel modo più efficiente ed efficace possibile;
8. evidenzia l'importanza di un allineamento dei paesi candidati alle norme europee nel settore doganale e prende atto dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione e dagli Stati membri ai paesi candidati;

***Rafforzamento della cooperazione***

9. accoglie con favore le importanti conclusioni dei vari seminari organizzati nel quadro del programma Dogane 2013, segnatamente il miglioramento della rete di cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di sorveglianza del mercato, il miglioramento della gestione del rischio e la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle migliori prassi in materia di cooperazione e di controlli;
10. ritiene che la cooperazione sia essenziale per garantire l'efficacia dei servizi doganali dell'Unione europea dinanzi alle numerose minacce che devono combattere;
11. invita pertanto gli Stati membri a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità doganali e tra queste e le altre agenzie governative, come le autorità veterinarie e gli organi responsabili della sicurezza dei prodotti, per far sì che esse siano congiuntamente responsabili dell'amministrazione delle frontiere esterne dell'Unione europea e per garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione;
12. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con i partner commerciali portando avanti i programmi di cooperazione doganale esistenti e varandone di nuovi allo scopo di agevolare gli scambi tra gli operatori affidabili e di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento;
13. sottolinea quanto sia importante far sì che tutti gli operatori economici siano rappresentati in seno al Comitato del codice doganale;
14. approva la sottoscrizione dei vari accordi firmati dalla Comunità europea con i suoi principali partner commerciali a livello mondiale;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nel quadro delle organizzazioni internazionali (OMC e OMD) e con i paesi terzi nel settore doganale; sottolinea che tale rafforzamento ha lo scopo di assicurare più efficaci controlli doganali e di promuovere norme a livello dell'UE consentendo al tempo stesso all'Unione europea e ai suoi partner commerciali di beneficiare degli scambi; rileva inoltre che ciò consentirà, in particolare, l'avvio di attività e progetti pilota congiunti volti a rafforzare la cooperazione sul campo tra le l'UE e i funzionari doganali dei paesi terzi;

Giovedì 19 giugno 2008

**Aspetti relativi alla sicurezza**

16. invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente il ruolo delle autorità doganali nella lotta ai rischi specifici insiti nell'uso di prodotti contraffatti, in particolare farmaci e giocattoli;

17. invita la Commissione a continuare ad opporsi alla legislazione recentemente approvata dagli Stati Uniti sulla scansione integrale del carico dei container marittimi presso i porti esteri; rileva come la necessità di tale decisione unilaterale da parte degli Stati Uniti nonché la sua efficacia in termini economici e di sicurezza non siano ancora state dimostrate;

18. ritiene che il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> («emendamento sulla sicurezza») soddisfi già le aspettative delle autorità americane in materia di controlli di sicurezza in Europa;

**Accrescere l'efficienza, l'efficacia e la resa del mercato interno**

19. accoglie con favore le due iniziative che le autorità doganali comunitarie intendono avviare nei prossimi dieci anni per servire al meglio i cittadini dell'UE, nella fattispecie la proposta relativa all'informaticizzazione delle dogane, già approvata dal Parlamento, e l'istituzione di una rete europea di laboratori doganali europei, nell'ottica di uniformare l'interpretazione delle nuove norme tecniche dell'UE; appoggia qualsiasi altra iniziativa in tal senso;

20. riconosce che tale modernizzazione consentirà di intensificare le attività di lotta ai prodotti pericolosi e di rafforzare la tutela dei consumatori;

21. invita gli Stati membri a sincronizzare e armonizzare lo sviluppo di nuovi metodi di lavoro e tecnologie e a garantire l'applicazione comune e coordinata del diritto doganale; invita la Commissione a verificare con attenzione che il diritto doganale sia applicato in modo uniforme negli Stati membri e a riferire al Parlamento a tale riguardo;

22. invita gli Stati membri a dotare le autorità doganali di risorse e investimenti (in tecnologia e capitale umano) sufficienti per svolgere le loro funzioni, adottare nuovi sistemi elettronici e formare il personale;

23. invita gli Stati membri a garantire un elevato livello di cooperazione tra le autorità doganali e la comunità imprenditoriale al fine di migliorare il rispetto della legislazione e ridurre la burocrazia, in particolare grazie al ricorso ad un approccio maggiormente orientato alla gestione dei rischi e alla creazione di servizi ad interfaccia unica o di sportelli unici;

24. chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai problemi delle piccole e medie imprese, segnatamente promuovendo il processo di adeguamento dei loro sistemi di tecnologia dell'informazione a quelli in uso nelle amministrazioni doganali, al costo più basso possibile, e semplificando le procedure per il riconoscimento dello status di «operatore economico autorizzato»;

\*

\* \*

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

Giovedì 19 giugno 2008

## Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia

P6\_TA(2008)0306

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul tema Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia (2008/2006(INI))

(2009/C 286 E/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528),
- vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)0529),
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2007 concernenti una politica energetica per l'Europa (6271/2007),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità» (COM(2006)0851),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità — Relazione sull'attuazione» (SEC(2006)1709), documento di accompagnamento alla comunicazione della Commissione (COM(2006)0841),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui dati relativi alla politica energetica dell'Unione europea (SEC(2007)0012),
- vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione annuale dei regolatori europei dell'energia per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, destinata a tutti i membri del Consiglio dei regolatori europei dell'energia e del Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità <sup>(2)</sup>,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 concernenti l'approvazione, da parte del Consiglio europeo, del «Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) — politica energetica per l'Europa» (7224/2007),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia» (COM(2007)0386),
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0202/2008),

<sup>(1)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

<sup>(2)</sup> GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

Giovedì 19 giugno 2008

- A. considerando che i principi dell'inclusione sociale, delle pari opportunità per tutti e dell'equo accesso alla conoscenza nell'epoca digitale significano che è essenziale che l'accesso all'energia sia economicamente alla portata di tutti i cittadini dell'Unione,
- B. considerando che i consumatori — specialmente i privati e le piccole e medie imprese (PMI) — dispongono di strumenti e opportunità limitati per rappresentare efficacemente i propri interessi,
- C. considerando che un approvvigionamento energetico adeguato costituisce uno degli elementi principali per consentire ai cittadini di partecipare pienamente alla vita economica e sociale,
- D. considerando che la Carta europea dei diritti dei consumatori di energia (la Carta) è intesa a invitare e incitare i governi, le autorità di regolamentazione e l'industria, rappresentata da tutte le parti sociali, a contribuire in modo concreto a garantire che gli interessi dei consumatori di energia ricevano la debita considerazione nell'ambito di un mercato energetico comunitario competitivo e attento alle problematiche sociali e ambientali,
- E. considerando che, poiché nei mercati caratterizzati da una concorrenza imperfetta, come il settore energetico, i soli meccanismi del mercato non sempre garantiscono appieno gli interessi dei consumatori, è necessario che venga presa in considerazione e garantita la protezione generale dei consumatori, oltre agli obblighi di servizio pubblico specifici del mercato energetico,
- F. considerando che, secondo i dati disponibili, gli Stati membri si sarebbero avvalsi solo in misura limitata degli obblighi mirati di servizio pubblico per rispondere alle esigenze degli utenti vulnerabili,
- G. considerando che occorre porre un forte accento sul ruolo attribuito alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), che devono essere indipendenti da interessi pubblici o privati e competenti a esercitare un controllo sui mercati energetici, ivi compresi i prezzi e tutte le loro componenti, come pure a intervenire e imporre sanzioni, ove necessario,
- H. considerando che la risoluzione delle controversie dei consumatori nel settore energetico non è sufficientemente coperta dalla legislazione e che la soluzione di tali controversie è trattata da una serie di autorità diverse, per cui i consumatori non sanno a chi rivolgersi,
- I. considerando che gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili dovrebbero essere inseriti nella Carta europea dei diritti dei consumatori di energia, al fine di consentire al consumatore di scegliere fonti energetiche coerenti con tali obiettivi;

### ***Natura della Carta***

1. sottolinea il fatto che l'approvvigionamento energetico costituisce uno degli elementi principali che consentono ai cittadini di partecipare pienamente alla vita economica e sociale;
2. ricorda che i diritti dei consumatori, pur essendo già protetti dalla normativa comunitaria in vigore, spesso non sono rispettati; evidenzia che il modo migliore per rafforzare le misure di protezione del consumatore risiede in una più efficace attuazione della legislazione esistente;
3. sottolinea che l'adozione del pacchetto di proposte concernenti i mercati dell'elettricità e del gas naturale (il «terzo pacchetto»), attualmente in discussione al Parlamento, rafforzerebbe ulteriormente il quadro giuridico per la protezione dei consumatori di energia;
4. ritiene che la protezione futura dei consumatori di energia debba continuare a basarsi sull'azione congiunta dell'Unione europea e degli Stati membri; osserva che le pratiche individuali di protezione del consumatore nel mercato dell'energia potrebbero avere effetti diversi in Stati membri diversi e che un'applicazione coerente del principio di sussidiarietà è quindi essenziale;

**Giovedì 19 giugno 2008**

5. sottolinea l'assoluta necessità di rafforzare la protezione dei consumatori in materia energetica e di utilizzare la Carta come strumento di orientamento per le autorità europee e nazionali nonché per gli enti privati, al fine di garantire e far rispettare efficacemente i diritti dei consumatori;
6. rinvia all'articolo 3 e all'allegato A delle direttive 2003/54/CE <sup>(1)</sup> e 2003/55/CE <sup>(2)</sup> quali saranno modificate dalle proposte del «terzo pacchetto»; sottolinea l'esigenza di migliorare l'applicazione a livello nazionale;
7. considera la Carta come un documento di informazione che consente di raccogliere, chiarire e consolidare i diritti dei consumatori in materia di energia già adottati nella legislazione UE in vigore; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di mettere a punto uno strumento internet dedicato ai diritti dei consumatori in campo energetico, ma evidenzia la necessità di una più ampia strategia di comunicazione per i consumatori che non dispongono di un accesso internet o per i quali internet è un mezzo di comunicazione inadatto;
8. sottolinea che la Carta deve altresì rispondere alle esigenze dei piccoli utenti professionali, che spesso incontrano gli stessi problemi dei consumatori di energia ordinari;

***Accesso alle reti e ai sistemi di trasmissione e distribuzione e approvvigionamento***

9. ricorda che il mercato europeo dell'energia continua ad essere caratterizzato da un gran numero di monopoli, il che restringe la libertà di scelta e la possibilità di cambiare fornitore rapidamente e gratuitamente, aumenta la mancanza di informazione e, come risultato, accentua la vulnerabilità dei consumatori; ritiene importante garantire che si compiano sforzi per creare un mercato unico e concorrenziale dell'energia e per tutelare in particolare i consumatori vulnerabili;
10. ribadisce che i consumatori europei di energia elettrica e gas hanno il diritto di accedere alla connessione alle reti e all'erogazione di energia elettrica e gas a prezzi e tariffe ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e facilmente comparabili, ivi inclusi i prezzi e le tariffe corretti sulla base dei corrispondenti meccanismi di indicizzazione; ritiene che il principio di non discriminazione dovrebbe includere il divieto di applicare oneri discriminatori per quanto riguarda taluni metodi di pagamento, in particolare per i consumatori, spesso vulnerabili, ai quali il consumo viene fatturato attraverso un contatore a pagamento anticipato;
11. sottolinea che è necessario rivolgere particolare attenzione alla protezione dei consumatori e che si devono introdurre salvaguardie onde evitare l'interruzione dell'approvvigionamento; ritiene che gli Stati membri debbano designare un fornitore di ultima istanza e darne debita comunicazione ai consumatori e che tale meccanismo debba essere istituito mediante provvedimento legislativo nazionale;
12. sottolinea che l'interruzione dell'approvvigionamento dovrebbe essere presa in considerazione solo come soluzione estrema in caso di arretrati di pagamento da parte dei consumatori, soprattutto qualora si tratti di consumatori vulnerabili e di periodi di vacanza; i fornitori dovrebbero applicare il principio di proporzionalità e trasmettere una notifica personale al consumatore prima di procedere in tal senso;
13. sottolinea la necessità di garantire la protezione dei diritti universali, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'energia per vari gruppi sociali, economici e regionali, attraverso la stabilità e la sicurezza degli approvvigionamenti nonché l'efficacia delle reti, promuovendo la cooperazione a livello regionale tra Stati membri e paesi confinanti aventi una prospettiva europea;
14. esorta gli Stati membri a far sì che i consumatori possano passare con facilità ad un nuovo fornitore, entro un lasso di tempo che non superi il mese, senza sostenere spese;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

Giovedì 19 giugno 2008

**Tariffe e prezzi**

15. sottolinea che i prezzi europei dell'energia elettrica e del gas devono essere ragionevoli, facilmente e chiaramente confrontabili, trasparenti e basati sul consumo energetico effettivo; che i prezzi, le tariffe, i meccanismi di indicizzazione e le condizioni pubblicati devono essere facilmente accessibili al consumatore attraverso una serie completa di strumenti d'informazione facilmente comprensibili; che tali elementi dovrebbero inoltre essere preventivamente trasmessi al regolatore nazionale indipendente, incaricato del monitoraggio o dell'approvazione;

16. sottolinea che costituisce obbligo contrattuale usuale che i fornitori effettuino un conteggio su base regolare e in date predefinite, in modo da garantire ai consumatori che il consumo sia fatturato in base alla quantità effettiva di energia utilizzata; ritiene che se i fornitori non sono in grado di soddisfare questo obbligo, ad esempio per motivi tecnici, il consumo di energia dovrebbe essere calcolato sulla base di criteri ragionevoli e trasparenti, chiaramente fissati nel contratto;

17. sottolinea al riguardo l'emergere di operatori del mercato specializzati nella pubblicazione di informazioni comparabili in materia di prezzi, tariffe e condizioni dei fornitori nonché nell'assistenza nel quadro del cambio di fornitore;

18. invita gli Stati membri a promuovere i «contatori intelligenti», che danno ai consumatori chiare informazioni sul consumo energetico effettivo, contribuendo così a una migliore efficienza energetica; ricorda il disposto dell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici <sup>(1)</sup> per quanto riguarda la fornitura di contatori intelligenti; esorta urgentemente la Commissione e gli Stati membri ad attuare e applicare le disposizioni in materia di contatori e di fatturazione previste da tale direttiva, nell'interesse dell'informazione al consumatore e dell'efficienza energetica;

19. ritiene che gli Stati membri debbano essere tenuti a provvedere a che lo sviluppo di contatori intelligenti sia completato, con disagi minimi per i consumatori, entro 10 anni dall'entrata in vigore delle proposte «terzo pacchetto» (che modificano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e che ciò spetti alle imprese di distribuzione o fornitura di energia. Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) devono essere responsabili di controllare l'avanzamento di tale sviluppo e di stabilire norme comuni a tale scopo. Gli Stati membri devono essere tenuti a provvedere a che le norme che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per i contatori tengano conto degli aspetti di interoperabilità al fine di offrire il massimo vantaggio ai consumatori al minimo costo;

**Informazioni/contratti**

20. sottolinea la necessità, per garantire la trasparenza, di mettere a punto un modello di fatture tipo basato sulle migliori pratiche; sottolinea la necessità, per assicurare la comparabilità, di mettere a punto informazioni precontrattuali e contrattuali standard, che comprendano informazioni sui diritti del consumatore in virtù della Carta;

21. invita gli Stati membri a creare uno sportello unico per qualsiasi richiesta di informazioni da parte dei consumatori, ad esempio attraverso i regolatori nazionali dell'energia, facilitando così il loro accesso alle informazioni e assicurando nel contempo che esse siano quanto più vicine possibile ai consumatori in termini di luogo, tempo, strumenti e esaustività;

22. sottolinea la necessità che la Commissione definisca, in cooperazione con le ANR, criteri qualitativi da applicarsi ai servizi ai consumatori, compresi i call center;

23. ritiene che nei siti internet dei fornitori e delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti debbano essere disponibili dispositivi di simulazione delle tariffe; sottolinea che i consumatori devono ricevere regolarmente informazioni in merito al loro consumo energetico;

24. sottolinea la necessità di imporre ai fornitori l'obbligo di informare i consumatori della promulgazione della Carta;

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

Giovedì 19 giugno 2008

### **Misure di carattere sociale**

25. deplora i gravi problemi incontrati dai consumatori vulnerabili e ritiene che essi vadano espressamente affrontati nell'ambito dei sistemi nazionali di sicurezza sociale o di altre misure equivalenti;
26. invita gli Stati membri a investire prioritariamente in misure generali di efficienza energetica per le famiglie a basso reddito, affrontando così in modo strategico sia il problema della povertà energetica che l'obiettivo del «20 % entro il 2020» in materia di efficienza energetica, adottato dal Consiglio europeo di primavera del 2007;
27. invita la Commissione a fornire orientamenti su una definizione comune degli obblighi di servizio pubblico e a vigilare sull'adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 3 e all'allegato A delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
28. chiede alla Commissione di definire il concetto di povertà energetica;
29. invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali in materia energetica che affrontino la povertà energetica e a comunicare le misure adottate all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; invita l'Agenzia a monitorare, di concerto con le autorità nazionali, l'applicazione di dette misure e a comunicare quelle attuate con successo; sottolinea che è opportuno procedere a una valutazione della misura in cui i singoli regimi nazionali di sicurezza sociale o fiscali tengono conto dei rischi connessi alla povertà energetica;

### **Misure ambientali**

30. sottolinea che i fornitori e gli operatori di rete dovrebbero agire in modo responsabile dal punto di vista ambientale, adoperandosi al massimo per mantenere le emissioni di CO<sub>2</sub> e la produzione di rifiuti radioattivi ai livelli più bassi possibile secondo la normativa in vigore;
31. ritiene che si dovrebbe dare la priorità alle fonti energetiche rinnovabili, alla cogenerazione di energia termica ed elettrica e ad altri tipi di produzione integrata, e che il diritto dei consumatori di operare una scelta informata a favore di energie rinnovabili dovrebbe essere riconosciuto dalla Carta; ritiene pertanto che tutti i consumatori dovrebbero essere informati in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio sulle fonti di energia a loro disposizione;
32. sottolinea pertanto la necessità di applicare l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, a norma del quale gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ottengano informazioni affidabili sul mix energetico utilizzato dall'impresa fornitrice di elettricità e sull'impatto ambientale risultante dall'energia elettrica prodotta dal fornitore del mix energetico;

### **Autorità nazionali di regolamentazione**

33. sottolinea l'esistenza di ANR negli Stati membri, ma ne deplora gli attuali limitati poteri; è dell'avviso che gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ANR dispongano di sufficienti risorse e poteri legali e siano disposte ad utilizzarli;
34. si dichiara convinto che i regolatori nazionali debbano svolgere un ruolo centrale nella tutela del consumatore; ritiene perciò necessario sostenere le proposte intese a rafforzare i poteri e l'indipendenza dei regolatori, incluso il diritto di imporre sanzioni ai fornitori che non ottemperano alla normativa comunitaria in materia;
35. ritiene che le ANR debbano essere indipendenti da qualsiasi interesse pubblico o privato e avere quanto meno il potere di:
- approvare i principi di determinazione degli oneri di rete o delle tariffe effettive, ed eventualmente i relativi meccanismi di indicizzazione,
  - monitorare i prezzi e tutte le loro componenti, inclusi i meccanismi di indicizzazione,

Giovedì 19 giugno 2008

- verificare, controllare e far rispettare l'informazione dei consumatori da parte dei fornitori almeno durante i primi cinque anni dalla completa liberalizzazione del mercato e fino a quando non sia dimostrato che i fornitori forniscono e continueranno a fornire agli utenti informazioni pertinenti, trasparenti e imparziali,
  - proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali sleali e cooperare in tale ambito con le competenti autorità nazionali responsabili della concorrenza;
36. ritiene che gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ANR dispongano dei poteri necessari per monitorare le offerte di gas e di elettricità disponibili sul mercato, per cui esse devono avere accesso a tutti gli elementi decisivi che concorrono a determinare i prezzi, ivi compresi, almeno, i termini e le condizioni contrattuali di fornitura di gas e di elettricità e le formule di indicizzazione;
37. ribadisce la necessità di provvedere a che le competenze dell'ANR siano inserite nel proposto articolo 22 quater della direttiva 2003/54/CE e nel proposto articolo 24 quater della direttiva 2003/55/CE;
38. sottolinea la necessità di promuovere un approccio europeo integrato delle attività delle ANR, sotto il coordinamento dell'Agenzia europea;

### **Reclami**

39. invita gli Stati membri a istituire uno sportello unico quanto più vicino possibile ai consumatori per trattare tutti i reclami dei consumatori e a incoraggiare il ricorso a metodi alternativi di composizione delle controversie per il trattamento di tali reclami;
40. sottolinea che tutti i consumatori dovrebbero vedersi riconoscere dal loro fornitore di servizi energetici il diritto alla fornitura del servizio, a procedure di reclamo e a metodi alternativi di composizione delle controversie, in linea con gli standard internazionali fra cui ISO 10001, ISO 10002 e ISO 10003 e altri standard ISO definiti in questo settore;
41. chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che i difensori civici siano competenti a gestire efficacemente i reclami e a fornire informazioni ai consumatori sulle questioni energetiche;

### **Organizzazioni dei consumatori**

42. riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni dei consumatori per assicurare che si faccia tutto il possibile per conseguire in tutta l'Unione europea un livello elevato di protezione dei diritti dei consumatori in materia di energia; ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le organizzazioni dei consumatori dispongano di risorse sufficienti per occuparsi dei servizi essenziali, compresi il gas e l'elettricità;
43. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire uno sviluppo sostenibile dei servizi energetici; sottolinea il ruolo importante che le organizzazioni dei consumatori e le ANR svolgono nella promozione di un consumo sostenibile richiamando l'attenzione dei consumatori e delle imprese in particolare sul mix energetico, il cambiamento climatico e l'influenza dei consumatori sullo sviluppo del settore;
44. raccomanda che gli Stati membri forniscano alle organizzazioni dei consumatori un sostegno finanziario che consenta loro di formare il proprio personale ed essere quindi in grado di fornire assistenza nell'ambito del processo legislativo, informando ed educando i consumatori e contribuendo alla risoluzione delle controversie;

\*

\* \* \*

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 19 giugno 2008

## Autorizzazione del pollo al cloro

P6\_TA(2008)0307

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sull'autorizzazione del pollo al cloro

(2009/C 286 E/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(3)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(4)</sup>,
- vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane <sup>(5)</sup>,
- vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro <sup>(6)</sup>,
- vista la decisione del Collegio dei commissari in data 28 maggio 2008 che approva il progetto di regolamento della Commissione concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente all'utilizzazione di sostanze antimicrobiche per eliminare la contaminazione di superficie delle carcasse di pollame destinate al consumo umano,
- vista la valutazione dei possibili effetti di quattro sostanze antimicrobiche sulla comparsa di una resistenza antimicrobica, adottata il 6 marzo 2008 dal gruppo scientifico sui rischi biologici BIOHAZ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su richiesta della Direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione,
- vista l'interrogazione orale della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo alla Commissione, discussa il 28 maggio 2008,
- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli per quanto concerne le norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame (COM(2008)0336) mira, con la modifica della definizione di tali carni, ad autorizzare la commercializzazione per il consumo umano delle carni di pollame che hanno subito un trattamento antimicrobico,
- B. considerando che la summenzionata decisione del collegio dei commissari mira ad autorizzare l'utilizzazione di quattro sostanze antimicrobiche per il trattamento delle carcasse di pollame destinate al consumo umano nell'Unione europea,

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Giovedì 19 giugno 2008

- C. considerando che la proposta della Commissione fa seguito alla domanda degli Stati Uniti di autorizzare l'importazione nell'Unione europea della sua produzione di pollame trattato con sostanze chimiche o antimicrobiche,
- D. considerando che gli Stati Uniti possono già esportare carni di pollame nell'Unione europea nel quadro delle disposizioni attuali, a condizione che tali carni non abbiano subito trattamenti antimicrobici,
- E. considerando che il principio di precauzione è espressamente sancito nel trattato fin dal 1992, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha più volte precisato il contenuto e la portata di tale principio del diritto comunitario, che costituisce uno dei fondamenti della politica di protezione perseguita dalla Comunità nel settore dell'ambiente e della sanità <sup>(1)</sup>,
- F. considerando che l'autorizzazione del trattamento antimicrobico, limitatamente ai prodotti importati o anche all'interno dell'Unione europea, significherebbe in ambo i casi applicare «due pesi e due misure», in quanto il settore europeo è stato costretto a effettuare ingenti investimenti in un approccio che si applica all'intera catena alimentare, mentre gli Stati Uniti si limitano ad applicare una poco costosa soluzione «a valle»,
- G. considerando che la Commissione riconosce la mancanza di dati scientifici sull'impatto ambientale e sanitario dell'utilizzazione delle quattro sostanze antimicrobiche oggetto dell'autorizzazione,
- H. considerando che i consumatori potrebbero essere fuorviati, in quanto il processo di clorinazione potrebbe alterare l'aspetto della carne per farla apparire più fresca di quanto non sia,
- I. considerando che il lungo processo di adozione e di rafforzamento delle norme e degli standard comunitari in materia di sicurezza e igiene alimentari ha permesso la diminuzione del numero di infezioni causate da diversi agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti,
- J. considerando che, secondo una valutazione del Centro americano di controllo delle malattie (CDC), l'utilizzazione delle sostanze antimicrobiche negli Stati Uniti non ha consentito di ridurre il numero di infezioni da listeria, salmonella e altri batteri,
- K. considerando che il Consiglio Agricoltura e Pesca ha già esaminato due volte la questione e che la reazione generale degli Stati membri ai piani della Commissione di autorizzare il trattamento antimicrobico delle carcasse di pollame è stata negativa,
- L. considerando la reiezione con 316 voti contrari, nessun voto favorevole e 29 astensioni della proposta della Commissione da parte dei membri del comitato permanente per la catena alimentare, in occasione della riunione del 2 giugno 2008, che hanno inviato in tal modo un messaggio chiaro e forte prima del vertice UE-Stati Uniti a Brdo, in Slovenia,
- M. considerando che la Commissione è tenuta a trasmettere la sua proposta al Consiglio a seguito della reiezione da parte del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale;
1. esprime la propria disapprovazione nei confronti della suddetta proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione;
  3. è fermamente convinto che la questione debba essere trattata dal Consiglio Agricoltura e Pesca e non da altre formazioni del Consiglio;
  4. chiede di essere consultato e pienamente informato dalla Commissione prima che vengano prese ulteriori decisioni in preparazione della prossima riunione del Consiglio economico transatlantico, che si svolgerà nell'ottobre 2008;

<sup>(1)</sup> Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, pag. I-7405.

**Giovedì 19 giugno 2008**

5. sottolinea che l'autorizzazione di queste quattro sostanze antimicrobiche delle carcasse di pollame destinate al consumo umano rappresenta una grave minaccia per le norme e gli standard comunitari e va a contrastare gli sforzi e gli adeguamenti realizzati dai professionisti del settore del pollame per ridurre i tassi d'infezione batterica nell'Unione europea; sottolinea che l'autorizzazione in questione infligge un duro colpo anche alla politica comunitaria in materia e alla sua credibilità quando si tratta di far valere standard elevati di sicurezza e igiene alimentari a livello internazionale;
6. sottolinea i considerevoli investimenti effettuati in questo ambito dai professionisti europei del settore del pollame, in conformità della legislazione comunitaria, per ridurre la contaminazione da agenti patogeni applicando un approccio che include l'intera catena alimentare;
7. ritiene che l'approccio praticato nell'Unione europea e che consiste nel coinvolgere l'intera catena alimentare sia più sostenibile per ridurre i livelli di agenti patogeni nelle carni di pollame rispetto alla soluzione della decontaminazione con sostanze antimicrobiche alla fine della catena di produzione alimentare;
8. esprime la preoccupazione che l'autorizzazione d'importazione di tali carni possa portare a un indebolimento delle norme europee;
9. sottolinea che la proposta in questione non corrisponde alle esigenze dei cittadini europei in materia di sicurezza e igiene alimentari né alla domanda di modelli di produzione, in Europa e altrove, che mantengano elevati standard igienici in tutto il processo di produzione e di distribuzione; sottolinea che essa rischia di minare la fiducia dei consumatori europei nei prodotti alimentari venduti nell'Unione europea, ancora fragile dopo i problemi di sicurezza alimentare nell'Unione europea verificatisi negli ultimi anni;
10. riconosce la necessità di consulenze scientifiche adeguate che tengano conto della protezione e dell'informazione del consumatore; ritiene che la soluzione che verrà adottata, quale che sia, non debba provocare distorsioni della concorrenza;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'EFSA.

---

## **Crisi del settore della pesca**

P6\_TA(2008)0308

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio**

(2009/C 286 E/08)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al miglioramento della situazione economica dell'industria della pesca (COM(2006)0103),
- vista la conferenza organizzata dalla Commissione e svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 maggio 2006 sulle nuove tecnologie nel settore della pesca,

<sup>(1)</sup> GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

Giovedì 19 giugno 2008

- viste le sue risoluzioni del 28 settembre 2006 sul miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca <sup>(1)</sup> e del 12 dicembre 2007 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(2)</sup>,
- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che la crisi attuale cui è confrontato il settore della pesca nella Comunità è dovuta al costante aumento del prezzo del carburante che, negli ultimi cinque anni, ha subito un incremento superiore al 300 % e, dal gennaio 2008, superiore al 40 %,
- B. considerando che i prezzi dei prodotti della pesca sono simili a quelli di vent'anni fa e che, per talune specie, si è verificata, a partire dall'inizio dell'anno, una considerevole riduzione (sino al 25 %) a causa della massiccia importazione di prodotti della pesca illegale,
- C. considerando che nel settore della pesca, diversamente da altri settori dell'economia, il prezzo del carburante non può incidere sul prezzo dei suoi prodotti alla prima vendita poiché, nell'attuale situazione, i pescatori non possono fissare i prezzi,
- D. considerando che l'aumento dei prezzi del gasolio sta avendo ripercussioni dirette e indirette sui redditi degli equipaggi, a causa del nesso tra i salari e le entrate provenienti dalla prima vendita delle catture,
- E. considerando che quest'anno i redditi dei pescatori comunitari sono diminuiti, a fronte di un aumento dei costi da essi sostenuti,
- F. considerando che, nonostante i piani di ristrutturazione in vigore e gli adeguamenti successivi del settore, l'incessante aggravarsi della crisi ha reso molte imprese finanziariamente insostenibili, mentre altre aziende del settore della pesca si ritrovano in situazioni ad alto rischio che sono all'origine di manifestazioni di protesta in numerosi Stati membri,
- G. considerando che è necessario un investimento sostanziale, a livello sia europeo che nazionale, in nuove tecnologie per aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e in modalità per ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili,
- H. considerando che taluni Stati membri hanno avviato programmi volti a ridurre il consumo di carburante da parte delle rispettive flotte e che tali innovazioni devono essere sostenute,
- I. considerando che l'Unione europea si è impegnata ad attuare una considerevole riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel quadro del pacchetto «clima ed energia» e che il settore della pesca può contribuire a tale sforzo,
- J. considerando che la soluzione dei problemi attuali cui è confrontato il settore della pesca può essere trovata soltanto se vengono adottate misure forti tanto a livello nazionale quanto a livello europeo a breve, medio e lungo termine;
- 1. esprime la sua solidarietà ai pescatori dell'Unione europea e invita la Commissione e il Consiglio a prevedere misure per risolvere la situazione attuale nel settore della pesca;
- 2. invita gli Stati membri ad accelerare le procedure per consentire il pagamento di aiuti a norma del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca <sup>(3)</sup>;
- 3. ribadisce in tale contesto la sua richiesta alla Commissione di rivedere detto regolamento così da aumentare gli aiuti fino a 100 000 EUR per peschereccio invece che per impresa, in modo che il livello di aiuto si ravvicini a quello concesso ad altri settori economici;

<sup>(1)</sup> GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 417.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0606.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

**Giovedì 19 giugno 2008**

4. attira l'attenzione degli Stati membri sui nuovi orientamenti comunitari per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, che prevedono sgravi fiscali e riduzioni dei costi sociali per i pescherecci comunitari che operino al di fuori delle acque comunitarie, e chiede che tali misure siano applicate ai pescherecci che ne facciano richiesta;
5. ricorda che, oltre all'aumento del prezzo del petrolio, una delle denunce più ricorrenti della flotta peschereccia dell'Unione europea in relazione al crollo dei prezzi dei suoi prodotti riguarda le massicce importazioni di prodotti ittici acquistati a basso prezzo provenienti dalla pesca illegale, per cui insiste che:
  - a) il Consiglio agisca responsabilmente adottando la futura direttiva contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), in modo da rafforzare e migliorare i controlli sulle importazioni provenienti dalla pesca INN;
  - b) i controlli sui prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi siano intensificati e migliorati al fine di garantire l'applicazione delle stesse norme sia ai prodotti importati che ai prodotti comunitari;
  - c) le informazioni sull'origine dei prodotti della pesca siano migliorate ed aumentate e, soprattutto, l'uso obbligatorio di un'etichetta informativa sia garantito e controllato in tutti i casi e le frodi nell'etichettatura dei prodotti siano adeguatamente combattute;
6. ribadisce la richiesta alla Commissione di presentare al più presto la sua proposta per la revisione dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle proposte del Parlamento stesso, al fine di consentire ai pescatori di partecipare maggiormente alla fissazione dei prezzi, garantendo così i redditi nel settore, assicurando la stabilità del mercato, migliorando la commercializzazione dei prodotti ittici ed aumentando il valore aggiunto generato;
7. chiede che vengano messi in atto i piani di adeguamento della flotta di pesca in tutti gli Stati membri e chiede che vengano messe a disposizione le necessarie risorse finanziarie per ristrutturare su base volontaria le flotte. A tal fine:
  - a) chiede alla Commissione di definire criteri prioritari per i segmenti della flotta che più hanno subito gli effetti di questa crisi;
  - b) ritiene essenziale che i programmi operativi nazionali del Fondo europeo per la pesca siano rivisti per prevedere una spesa più mirata;
  - c) chiede assistenza per un cambiamento una tantum delle attrezzature di pesca al fine di conseguire un metodo di pesca che preveda un minor uso di carburante;
  - d) incoraggia l'acquisto di attrezzature volte a migliorare l'efficienza del carburante;
8. invita la Commissione a sottoporre proposte relative a un regime di compensazione settennale per la riduzione di CO<sub>2</sub> nel settore della pesca, basato sull'attuale prezzo di 25 EUR per tonnellata di CO<sub>2</sub>;
9. invita la Commissione a sostenere la messa a punto di un fondo per la ricerca e lo sviluppo specificatamente orientato alla pesca, nel quadro dell'attuale settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per contribuire a finanziare progetti intesi a studiare fonti alternative di energia e a migliorare l'efficienza energetica nel settore della pesca;
10. ritiene che la conversione e la diversificazione delle attrezzature di pesca possano contribuire alla riduzione della dipendenza energetica del settore della pesca;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a vaste consultazioni con il settore della pesca ed altre parti interessate per raccogliere le loro idee sui modi migliori di raggiungere tale obiettivo, riconoscendo che la situazione e, di conseguenza, le soluzioni non saranno necessariamente identiche in tutte le attività di pesca o in tutte le regioni;
12. sollecita la Commissione a formulare proposte specifiche per alleviare la situazione nelle zone maggiormente dipendenti dalla pesca;

<sup>(1)</sup> GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

Giovedì 19 giugno 2008

13. chiede l'attuazione di un dialogo tripartito a livello europeo tra tutti gli attori (amministrazioni pubbliche, sindacati e pescatori) per trattare i problemi strutturali del settore, che non sono semplicemente un riflesso della crisi dei prezzi del petrolio, accordando priorità alle condizioni di lavoro dei pescatori;
14. chiede che, durante il prossimo Consiglio dei ministri per la pesca che si terrà a giugno 2008, tale questione venga discussa in via prioritaria e che vengano adottate le necessarie misure per risolvere questa crisi;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai rappresentanti delle organizzazioni europee della pesca.

---

## Preparazione del Vertice UE/Russia

P6\_TA(2008)0309

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul Vertice UE/Russia del 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiisk

(2009/C 286 E/09)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra <sup>(1)</sup>, entrato in vigore nel 1997 e scaduto nel 2007,
- viste le decisioni del Consiglio «Affari generali» del 26 maggio 2008 che approvano le direttive di negoziato per un accordo che fornirà un nuovo quadro esaustivo per le relazioni dell'Unione europea con la Russia,
- visto l'obiettivo dell'Unione europea e della Russia, contenuto nella dichiarazione congiunta formulata a seguito del Vertice di San Pietroburgo tenutosi il 31 maggio 2003, di creare uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio di cooperazione nel campo della sicurezza esterna e uno spazio di ricerca e istruzione, comprendente gli aspetti culturali,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni dell'Unione europea con la Russia e in particolare la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul vertice UE-Russia <sup>(2)</sup> svoltosi a Mafra, in Portogallo, il 26 ottobre 2007,
- viste le consultazioni UE-Russia sui diritti dell'uomo e in particolare il 7° ciclo del 17 aprile 2008 concernente la libertà di stampa, di espressione e di riunione — soprattutto alla luce delle recenti elezioni parlamentari e presidenziali — il funzionamento della società civile, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, la lotta contro il razzismo e la xenofobia e i diritti dei bambini,
- vista la relazione del 2007 sull'attuazione dello spazio comune UE-Russia elaborata dalla Commissione e pubblicata nel marzo 2008,
- visto il risultato dell'ottava riunione del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia in materia di libertà, sicurezza e giustizia svoltasi a San Pietroburgo il 24 e 25 aprile 2008,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 28.11.1997, pag.1.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0528.

**Giovedì 19 giugno 2008**

- vista la dichiarazione del Presidente della delegazione del Parlamento europeo al Consiglio di partenariato permanente UE-Russia in seguito alla visita del gruppo di lavoro UE-Russia a Mosca svoltasi nei giorni 17 e 18 marzo 2008,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le relazioni tra l'Unione europea e la Russia si sono sviluppate con continuità nel corso dell'ultimo decennio, il che ha portato a una vasta e profonda integrazione e interdipendenza economica destinate a intensificarsi ulteriormente nel prossimo futuro,
- B. considerando che l'Unione europea e la Russia, che è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, condividono la responsabilità per la stabilità e la sicurezza globale e che la cooperazione rafforzata e le relazioni di buon vicinato tra l'Unione europea e la Russia sono di particolare importanza per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell'Europa,
- C. considerando che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Federazione russa continua ad avere la massima importanza ai fini dell'ulteriore sviluppo e dell'intensificazione della cooperazione tra i due partner,
- D. considerando che i negoziati su questo nuovo accordo di partenariato dovrebbero essere avviati quanto prima sulla base dei progressi già compiuti verso la creazione dei quattro spazi comuni, cioè uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel campo della sicurezza esterna e un spazio comune di ricerca, istruzione e cultura; considerando che la rapida attuazione di questi quattro spazi comuni dovrebbe essere un elemento cardine dei negoziati sul nuovo accordo di partenariato strategico,
- E. considerando che, in seguito ai considerevoli progressi compiuti riguardo all'embargo russo contro le importazioni di carne e altri prodotti agricoli dalla Polonia e in seguito alle assicurazioni fornite riguardo alla chiusura dell'oleodotto di Druzhba, vista dalla Lituania come una misura di ritorsione politica, si è finalmente raggiunta un'intesa tra gli Stati membri sulla definizione di un nuovo mandato negoziale per un nuovo accordo che sostituisca l'attuale APC, scaduto alla fine dello scorso anno,
- F. considerando che il 7 maggio 2008 Dmitri Medvedev ha prestato formale giuramento quale Presidente della Federazione russa; che il nuovo Presidente ha nominato primo ministro l'ex presidente Vladimir Putin, che è stato confermato in questo incarico dalla Duma a larghissima maggioranza,
- G. considerando che i cambiamenti nel governo russo in seguito alle elezioni della Duma dell'anno passato e a quelle presidenziali di quest'anno potrebbero dare nuovo impulso alle relazioni UE-Russia, nonché contribuire a migliorare le relazioni della Russia con alcuni dei suoi vicini più prossimi e sviluppare in Russia la democrazia e la legalità,
- H. considerando che il nuovo Presidente russo, Dmitry Medvedev, ha confermato nel discorso inaugurale il suo impegno all'instaurazione di un sistema giuridico maturo ed efficace quale condizione indispensabile per lo sviluppo economico e sociale della Russia, per il rafforzamento del ruolo della Russia nella comunità internazionale e per aprire maggiormente la Russia al mondo e facilitare il dialogo da pari a pari con gli altri popoli; considerando che il Presidente Medvedev come primo passo in tale direzione ha decretato la creazione di un Consiglio anticorruzione che sarà da lui presieduto,
- I. considerando che l'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) rappresenterebbe un contributo sostanziale per l'ulteriore miglioramento delle relazioni economiche tra la Russia e l'Unione europea, ferma restando l'assunzione di un impegno vincolante di rispettare e di attuare pienamente gli impegni e gli obblighi dell'OMC,
- J. considerando che la sicurezza degli approvvigionamenti energetici è una delle maggiori sfide per l'Europa e uno dei principali settori di cooperazione con la Russia; che occorre esplicitare sforzi comuni per utilizzare appieno e in modo efficiente i sistemi di trasporto dell'energia, sia quelli già esistenti che quelli che devono essere ulteriormente sviluppati; che la forte dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili le impedisce di sviluppare nei confronti della Russia un approccio equilibrato, coerente e fondato sui valori,

Giovedì 19 giugno 2008

- K. considerando che recentemente la Russia ha fatto partecipare alcune delle maggiori società dell'Unione europea operanti nel settore dell'energia a un partenariato strategico per vari importantissimi progetti energetici o ha consentito a società comunitarie di acquistare alcune quote strategiche limitate in imprese russe; che il mantenimento della certezza del diritto e dei diritti di proprietà è essenziale per garantire l'attuale livello di investimenti esteri in Russia,
- L. considerando che le controversie relative alle condizioni di approvvigionamento e alla trasmissione dell'energia dovrebbero essere risolte in modo negoziato, non discriminatorio e trasparente e non dovrebbero mai essere utilizzate come strumento per esercitare pressione politica sugli Stati membri dell'Unione europea e sui paesi situati nella zona del «vicinato comune»,
- M. considerando che un futuro accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa dovrebbe pertanto includere i principi del Trattato sulla Carta energetica,
- N. considerando che l'Unione europea e la Federazione russa potrebbero e dovrebbero svolgere assieme un ruolo attivo nell'instaurare la pace e la stabilità nel continente europeo, in particolare nella zona del «vicinato comune» e in altre regioni del mondo,
- O. considerando che l'Unione europea e la Federazione russa dovrebbero insieme adoperarsi per risolvere in maniera definitiva la questione dello status internazionale del Kosovo e per realizzare una composizione pacifica dei tuttora pericolosi conflitti che persistono nelle regioni dell'Abkhazia, dell'Ossezia meridionale, del Nagorno Karabakh e della Transnistria,
- P. considerando che, dopo la decisione delle autorità russe di stabilire contatti legali con le repubbliche secessioniste di Abkhazia e Ossezia meridionale, la situazione in queste regioni georgiane si sta ulteriormente deteriorando, rendendo discutibile il ruolo delle forze russe come forze neutrali di mantenimento della pace e minacciando l'integrità territoriale della Georgia,
- Q. considerando che la Russia ha sospeso la sua partecipazione al Trattato sulle Forze convenzionali in Europa (Trattato FCE) affermando che non permetterà più le ispezioni e le verifiche dei suoi impianti militari da parte dei paesi della NATO e non limiterà più il numero delle sue armi convenzionali,
- R. considerando che, dopo l'incontro con la Troika ministeriale dell'Unione europea svoltosi martedì 29 aprile 2008 a Lussemburgo, il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha confermato la partecipazione del suo paese all'operazione militare dell'Unione europea in Ciad e nella Repubblica Centrafricana (operazione EUROF Ciad/RCA avviata il 28 gennaio 2008 <sup>(1)</sup>),
- S. considerando che permangono serie preoccupazioni in merito a determinati sviluppi nella Federazione russa per quanto riguarda il rispetto e la protezione dei diritti umani e l'osservanza dei principi, delle regole e delle procedure democratiche universalmente riconosciuti; che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e si è pertanto impegnata ad aderire ai principi di democrazia e di rispetto dei diritti umani fondamentali,
- T. considerando che è importante che l'Unione europea si esprima con una sola voce, dia prova di solidarietà e si mostri unita nelle sue relazioni con la Federazione russa e fondi tali relazioni su interessi reciproci e valori comuni;
1. sottolinea che il prossimo vertice sarà il primo vertice UE-Russia a cui parteciperà il nuovo Presidente russo Dmitry Medvedev ed esprime la speranza che questa riunione sia un segnale del miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Russia;
  2. riafferma il proprio convincimento che la Russia permane un importante partner ai fini dell'instaurazione di una cooperazione strategica che l'Unione europea condivide con la Russia non soltanto interessi economici e commerciali, ma anche l'obiettivo di conseguire una stretta cooperazione sulla scena internazionale come pure nella zona del «vicinato comune»;

<sup>(1)</sup> Azione comune 2007/677/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21) e decisione 2008/101/PESC del Consiglio del 28 gennaio 2008 (GU L 34 dell'8.2.2008, pag. 39).

**Giovedì 19 giugno 2008**

3. sottolinea l'importanza dell'unità tra gli Stati membri dell'Unione europea nelle loro relazioni con la Russia e chiede agli Stati membri di dare priorità ai vantaggi a lungo termine derivanti da una posizione comune nei negoziati con la Federazione russa rispetto ai vantaggi a breve termine che potrebbero derivare da accordi bilaterali su singole questioni;
4. è favorevole a sviluppare con maggiore impegno le future relazioni con la Russia, mantenendo l'accento sui quattro spazi comuni e sulla necessità di un nuovo APC e concentrandosi sulla cooperazione concreta, su progetti congiunti e sull'attuazione degli impegni e degli accordi sinora conclusi;
5. esprime la propria soddisfazione per il fatto che gli ostacoli esistenti al raggiungimento di un accordo sul mandato dei negoziati con la Federazione russa concernenti il nuovo APC sono stati finalmente superati;
6. esorta vivamente il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, insieme al governo della Federazione russa, a fare del XXI vertice UE-Russia di Khanty-Mansiysk una piattaforma di lancio dell'ulteriore intensificazione delle relazioni UE-Russia avviando i negoziati su un nuovo APC e creando così le basi per altri risultati concreti nel prossimo futuro;
7. si rallegra dell'importanza conferita ai diritti civili nel suo discorso inaugurale dal sig. Medvedev, che ha ribadito pubblicamente il suo supporto per la causa della legalità e dei diritti dell'uomo; si attende che a tali parole seguano i fatti e che la Russia intraprenda le riforme necessarie per aprire la strada ad un sistema autenticamente democratico;
8. esprime profonda preoccupazione per le persistenti notizie riportate dalle organizzazioni russe e internazionali attive nel settore dei diritti dell'uomo in merito al ricorso alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti nelle prigioni e nelle stazioni di polizia russe nonché nei centri di detenzione segreti in Cecenia; esprime inoltre profonda preoccupazione per l'escalation degli attacchi contro le minoranze etniche, razziali e religiose in Russia;
9. rinnova la sua richiesta di intensificare le consultazioni UE-Russia sui diritti umani, in modo da renderle più efficaci e orientate ai risultati, assicurando la partecipazione di altri ministeri russi oltre a quello degli affari esteri e associando pienamente il Parlamento europeo a tutti i livelli; ritiene, a tale riguardo, che le riunioni informative organizzate dalla Commissione con soggetti della società civile prima delle consultazioni ufficiali costituiscano uno strumento importante che dovrebbe essere debitamente rafforzato e tenuto in considerazione dalle autorità russe, nella prospettiva di una sua trasformazione in un vero e proprio seminario giuridico che veda la partecipazione di esponenti del mondo accademico, rappresentanti della società civile e funzionari di entrambe le parti;
10. sottolinea che una società civile forte e indipendente è un elemento fondamentale e insostituibile di una vera e matura democrazia; è profondamente preoccupato, a tale riguardo, per il deteriorarsi della situazione dei difensori dei diritti dell'uomo e per le difficoltà che incontrano le ONG che operano per la promozione dei diritti dell'uomo e nel settore dell'ambiente e dell'ecologia, per registrarsi e portare avanti le loro attività; è profondamente preoccupato per le modifiche apportate di recente alla legislazione in materia di estremismo, che potrebbero produrre effetti sul libero flusso di informazioni e condurre le autorità russe a limitare ulteriormente il diritto alla libera espressione di giornalisti indipendenti e oppositori politici;
11. invita la Federazione russa a dimostrare il suo impegno nei confronti dei valori comuni ratificando il Protocollo addizionale 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali affinché alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha decine di migliaia di cause arretrate, si possa procedere ad importanti riforme, invita inoltre le autorità russe a conformarsi a tutte le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;
12. accoglie con favore il fatto che il vertice UE-Russia si svolgerà nel centro amministrativo del distretto autonomo del Khanty-Mansiysk; invita la Presidenza in carica a cogliere l'occasione rappresentata dal vertice, che sarà seguito dal 5° Congresso mondiale delle popolazioni ugro-finniche, per discutere delle difficoltà incontrate dalle minoranze ugro-finniche in Russia relativamente alla rappresentanza politica nonché alla protezione e sviluppo delle loro identità culturali e linguistiche;

Giovedì 19 giugno 2008

13. reitera, inoltre, l'importanza di creare uno Spazio economico comune (SEC) e di sviluppare ulteriormente gli obiettivi concordati nella tabella di marcia del SEC, in particolare per quanto riguarda la creazione di un mercato aperto e integrato tra l'Unione europea e la Russia;
14. plaude ai progressi compiuti dall'ultimo vertice UE-Russia di Mafra per quanto riguarda l'adesione della Russia all'OMC, che creerà condizioni di concorrenza uniformi per gli operatori economici di entrambe le parti e contribuirà ampiamente a sostenere gli sforzi della Russia per costruire un'economia moderna, diversificata e altamente tecnologica; invita la Russia ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al processo di adesione, soprattutto nel settore dei dazi e delle tasse all'esportazione, e per rispettare ed attuare pienamente gli impegni e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'OMC, cui dovrebbe far seguito l'avvio da parte dell'Unione europea dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio con la Federazione russa;
15. ribadisce inoltre che dovrebbe essere raggiunto celermente un accordo sul livello di dazi da pagare sulle esportazioni di legname grezzo dalla Federazione russa verso l'Unione europea; si rammarica del fatto che la Russia non abbia rispettato l'impegno di eliminare gradualmente i diritti di sorvolo sulla Siberia e la invita a sottoscrivere l'accordo concluso su tale questione al vertice di Samara;
16. sottolinea l'importanza di migliorare il clima per gli investimenti europei in Russia, un obiettivo che potrà essere realizzato solo promuovendo e facilitando condizioni commerciali non discriminatorie e trasparenti, riducendo gli intralci burocratici e favorendo gli investimenti nelle due direzioni; esprime preoccupazione per la mancanza di prevedibilità nel modo in cui le autorità applicano le norme;
17. esprime apprezzamento per l'intensificarsi del dialogo sulle questioni energetiche e sulla tutela dell'ambiente tra l'Unione europea e la Russia; sottolinea l'importanza delle importazioni di energia per le economie europee, in quanto rappresentano una potenziale occasione per rafforzare la cooperazione commerciale ed economica tra l'Unione europea e la Russia; sottolinea che tale cooperazione deve basarsi sui principi di interdipendenza e di trasparenza, nonché sulla parità di accesso ai mercati, alle infrastrutture e agli investimenti; plaude alla Russia per aver aderito al Protocollo di Kyoto e sottolinea la necessità che la Russia accordi il suo pieno sostegno a favore di obiettivi vincolanti sul cambiamento climatico post-Kyoto; chiede al Consiglio e alla Commissione di far sì che i principi del trattato sulla Carta dell'energia, il protocollo sul transito ad essa allegato e le conclusioni del G8 siano integrati nel nuovo APC tra l'Unione europea e la Russia, compreso un approfondimento della cooperazione sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sulle energie rinnovabili, tra cui l'uso della bioenergia; sottolinea l'opportunità di applicare tali principi ai grandi progetti di infrastrutture energetiche; chiede all'Unione europea di parlare alla Russia a una sola voce su tali delicate questioni energetiche; invita i partner del dialogo UE-Russia sull'energia ad esaminare la possibilità di fatturare in euro le forniture energetiche della Russia all'Unione europea in modo da divenire meno dipendenti dalle monete di paesi terzi;
18. esprime preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza del settore nucleare nella Federazione russa, i suoi piani di esportare tecnologia e materiale nucleare in altri paesi nonché i rischi per la sicurezza nucleare e le minacce di proliferazione che ciò comporta;
19. invita la Federazione russa a sostenere lo sviluppo della sua industria delle energie rinnovabili con criteri ecocompatibili e sostenibili; la invita inoltre a garantire norme ambientali aggiornate per tutti i progetti nel campo del petrolio e del gas in corso o previsti sul suo territorio;
20. plaude ai progressi compiuti dall'Unione europea e dalla Russia nella realizzazione dello Spazio economico comune di libertà, sicurezza e giustizia, che finora ha riguardato soprattutto l'attuazione degli accordi sulle agevolazioni in materia di visti e riammissione, che si sono dimostrati un importante passo avanti nella prospettiva a lungo termine di autorizzare viaggi esenti da visto; invita a proseguire la cooperazione nel settore dell'immigrazione clandestina, a potenziare i controlli sui documenti di identità e a migliorare lo scambio di informazioni sul terrorismo e sulla criminalità organizzata; sottolinea che il Consiglio e la Commissione devono assicurarsi che la Russia rispetti tutte le condizioni previste da tutti gli accordi negoziati sull'eliminazione dei visti tra le due parti, in modo da evitare qualsiasi violazione della sicurezza in Europa;
21. sottolinea il rischio che la Russia, avendo modificato l'anno scorso le norme in materia di visti e avendo sospeso il rilascio di visti annuali multipli della durata di un anno, utilizzati in precedenza da numerosi lavoratori europei, potrebbe trovarsi confrontata a un esodo di dirigenti e lavoratori dell'Unione europea, a meno che non modifichi le nuove norme e riduca l'onerosa burocrazia richiesta per l'ottenimento di visti e permessi di lavoro;

**Giovedì 19 giugno 2008**

22. plaude al rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa nell'ambito del Dialogo tripartito sullo spazio avviato nel marzo 2006 tra la Commissione, l'Agenzia spaziale europea e la Roscosmos (l'agenzia spaziale federale russa), che verte sulle applicazioni spaziali (navigazione satellitare, osservazione della Terra, comunicazioni via satellite), l'accesso allo spazio (vettori e futuri sistemi di trasporto spaziale), le scienze spaziali e lo sviluppo delle tecnologie spaziali; nota che, nel quadro del SEC, la cooperazione nel settore spaziale è stata individuata come ambito prioritario;
23. chiede la partecipazione della Federazione russa al processo di realizzazione di infrastrutture europee per la ricerca finanziate a titolo dei programmi quadro della Comunità europea; ritiene che un tale incentivo consentirebbe di utilizzare efficacemente e sviluppare ulteriormente le vaste risorse umane e finanziarie della Russia negli ambiti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, a vantaggio sia dell'Europa sia della Russia;
24. rivolge un appello ai governi della Russia e degli Stati Uniti affinché intensifichino le loro discussioni sulle questioni di difesa e sicurezza che interessano direttamente o indirettamente gli Stati membri dell'Unione europea; esorta vivamente i governi di questi due Stati ad associare pienamente l'Unione europea e i suoi Stati membri a tali discussioni e ad astenersi dal prendere qualsiasi iniziativa e decisione che possa essere considerata una minaccia alla pace e alla stabilità sul continente europeo;
25. chiede al governo russo, assieme all'Unione europea e agli altri membri del Gruppo di contatto per il Kosovo, di contribuire in modo positivo alla ricerca di una soluzione politica sostenibile per il futuro del Kosovo e per un ulteriore aumento della stabilità nei Balcani occidentali;
26. invita la Russia a non opporsi allo spiegamento della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX-KOSOVO) <sup>(1)</sup>, nonché ad assicurare il suo pieno appoggio all'OSCE e a confermarne il mandato, al fine di consentire la piena attuazione di tutte le garanzie previste dalla Costituzione del Kosovo e degli impegni delle autorità kosovare riguardo al decentramento istituzionale e alla protezione delle comunità non maggioritarie e del patrimonio culturale e architettonico;
27. chiede al Consiglio e alla Commissione di perseguire iniziative congiunte con il governo russo tese a rafforzare la sicurezza e la stabilità nella zona di «vicinato comune», in particolare mediante un dialogo rafforzato sull'instaurazione della democrazia in Bielorussia e mediante sforzi comuni volti a risolvere infine i conflitti in Abkhazia, Ossezia meridionale, Nagorno Karabakh e Transnistria;
28. esprime grave preoccupazione per la decisione della Russia di intensificare i legami con le regioni georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale e ribadisce il suo pieno sostegno all'integrità territoriale della Georgia; invita la Russia ad astenersi da ulteriori azioni che potrebbero aggravare le tensioni e a prendere misure al fine di migliorare le relazioni con la Georgia; auspica che il recente incontro di San Pietroburgo tra il Presidente Medvedev e il Presidente Saakashvili conduca ad un miglioramento delle relazioni tra la Russia e la Georgia;
29. invita la Presidenza in carica a sollevare, nel corso del vertice UE-Russia, la questione dell'abbattimento del mini-aereo spia georgiano da parte di un aereo russo nonché il recente notevole incremento delle truppe russe in Abkhazia, e ad offrire una maggiore partecipazione dell'Unione europea nel processo di composizione del conflitto;
30. chiede all'Unione europea e alla Russia, in qualità di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Quartetto, di proseguire i loro sforzi per conseguire progressi nel Medio Oriente; sottolinea inoltre la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione con la Russia per evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa ed invita ambo le parti ad assumersi le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda il dossier nucleare della Corea del nord e dell'Iran;
31. chiede alla Russia di riconsiderare la sospensione unilaterale della propria adesione al trattato sulle forze convenzionali in Europa (CFE) e di utilizzare la via del dialogo per tutelare i suoi interessi legittimi ed evitare l'erosione del trattato CFE; invita i membri della NATO a ratificare la versione del trattato CFE modificata nel 1999;

<sup>(1)</sup> Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008 (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

Giovedì 19 giugno 2008

32. plaude alla decisione della Russia di coadiuvare l'Unione europea nello svolgimento delle sue operazioni di mantenimento della pace in Ciad e nella Repubblica Centrafricana e approva la dichiarazione del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea, Javier Solana, secondo cui la cooperazione tra la Russia e l'Unione europea nella gestione delle crisi non sarebbe limitata alla partecipazione della Russia alla summenzionata operazione EUFOR Ciad/RCA ed entrambe le parti sono disposte a firmare un accordo quadro in materia, improntato a una «equa partnership e cooperazione»;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e i parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

---

## Futuro del settore ovicaprino in Europa

P6\_TA(2008)0310

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul futuro del settore ovicaprino in Europa (2007/2192(INI)) (2009/C 286 E/10)

Il Parlamento europeo,

- visto lo studio dal titolo «Il futuro del settore delle carni ovine e caprine in Europa», commissionato dal Parlamento europeo,
  - vista la sua posizione del 13 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0196/2008),
- A. considerando che il settore ovicaprino nell'Unione europea conta importanti aziende agricole tradizionali che consentono la sopravvivenza di migliaia di produttori e forniscono prodotti di qualità eccezionale, con caratteristiche specifiche, come pure prodotti derivati, e apportano un essenziale contributo socioeconomico alle zone rurali dell'Unione,
- B. considerando che l'allevamento ovicaprino, compreso l'allevamento di razze tradizionali, svolge un ruolo ambientale fondamentale, tra cui la preservazione naturale di zone meno fertili e la salvaguardia del paesaggio e di ecosistemi sensibili; che spazi naturali, come i pascoli, si sono preservati per secoli grazie all'allevamento ovicaprino; che inoltre il comportamento alimentare degli animali in questione, che sono soliti brucare, contribuisce a mantenere la biodiversità della flora, a proteggere la fauna selvatica e a ripulire gli spazi naturali dalla materia vegetale secca, il che è essenziale, nei paesi mediterranei, ai fini della prevenzione degli incendi,
- C. considerando che il settore ovicaprino dell'Unione, che si concentra nelle zone svantaggiate, sta subendo un grave declino in termini di produzione e un esodo di produttori e denota un'assenza totale di attrattiva per i giovani allevatori ovicaprini,
- D. considerando che la febbre catarrale degli ovini, che colpisce attualmente l'Europa, è particolarmente grave a causa della sua durata, della sua propagazione e della diffusione di vari sierotipi della malattia in zone finora indenni nonché delle gravi conseguenze socioeconomiche derivanti dai limiti posti alla circolazione del bestiame e al commercio,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0619.

**Giovedì 19 giugno 2008**

- E. considerando che il settore ovicaprino dell'Unione è caratterizzato da bassi redditi per i produttori, da un declino della produzione interna e da una flessione dei consumi, soprattutto tra le giovani generazioni, ed è esposto a una crescente concorrenza sul mercato interno,
- F. considerando che il rialzo dei prezzi dei mangimi e, in generale, degli input di produzione minaccia in particolare l'allevamento ovicaprino, aumentando i costi ed esercitando ulteriore pressione sul settore che già versa in una situazione critica sul piano della competitività,
- G. considerando che l'attuale congiuntura e la prevista evoluzione della domanda mondiale e dei prezzi dei prodotti agricoli e dei mangimi impongono che si eviti, nella misura del possibile, la dipendenza dell'Unione europea dai prodotti dell'allevamento e dai mangimi importati e che si assicuri un miglior equilibrio di tali prodotti e soprattutto dei prodotti tradizionali e protetti dell'allevamento ovicaprino, per i quali esisteva un'autosufficienza del mercato dell'Unione,
- H. considerando che le dimensioni di produzione del settore ovicaprino differiscono in modo significativo tra il nord e il sud dell'Unione,
- I. considerando che gli ovini, che sono da sempre esposti a varie malattie note, si trovano ora ad essere pesantemente colpiti anche da patologie emergenti come la febbre catarrale degli ovini,
- J. considerando che nell'Unione la carne di agnello non beneficia in modo significativo dei fondi comunitari per la promozione dei prodotti agricoli e che occorre una campagna di promozione sostenuta che consenta di far evolvere le preferenze dei consumatori,
- K. considerando che l'imminente valutazione dello stato di salute della politica agricola comune (PAC) offre l'opportunità di considerare idonei strumenti di intervento e un sostegno della PAC al settore ovicaprino;
  - 1. riconosce la necessità urgente che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e la Commissione prendano delle misure per garantire un futuro redditizio e sostenibile della produzione di latte e di carni d'origine ovicaprina nell'Unione, rilanciare il consumo dei prodotti in questione e mantenere e attirare giovani allevatori ovicaprini verso tale settore; sostiene la necessità di preservare queste aziende di allevamento tradizionali e rispettose dell'ambiente che hanno la funzione di rifornire il mercato comunitario e di assicurare una fonte di approvvigionamento di prodotti dell'allevamento ovicaprino nell'Unione europea;
  - 2. rileva l'intenzione della Commissione di operare una revisione delle sue politiche, ove si dimostri che c'è stato un impatto negativo; accoglie positivamente l'ulteriore riferimento a questo aspetto specifico nel contesto della recente comunicazione della Commissione dal titolo «In preparazione "della valutazione dello stato di salute" della PAC riformata» (COM(2007)0722);
  - 3. invita il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e la Commissione a prevedere un ulteriore sostegno finanziario urgente per i produttori di latte e di carni d'origine ovicaprina dell'Unione europea, al fine di sviluppare nell'Unione europea una produzione ovicaprina dinamica, autosufficiente, orientata al mercato e al consumatore; invita inoltre il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e la Commissione a pensare al futuro di tali settori nell'ambito della valutazione dello stato di salute della PAC, attraverso l'attuazione di una serie di misure che consentano agli Stati membri una certa flessibilità di scelta tra le seguenti opzioni di finanziamento, tenendo tuttavia presente la necessità di evitare distorsioni di concorrenza sul mercato interno:
    - introduzione di un nuovo piano ambientale di mantenimento della produzione ovina per capo che sia a) finanziato direttamente dai fondi comunitari, oppure b) cofinanziato dall'Unione e dai governi nazionali, al fine di arrestare la flessione della produzione; tali finanziamenti sarebbero legati ai benefici ambientali associati alla produzione ovina, oltre che al conseguimento di obiettivi tecnici e qualitativi delle zone di produzione,

Giovedì 19 giugno 2008

- analisi della disponibilità e dell'uso dei fondi inutilizzati nell'ambito del primo e del secondo pilastro della PAC, al fine di riassegnare tali fondi al settore oviscaprino,
  - modifica dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori <sup>(1)</sup> nel quadro della valutazione dello stato di salute della PAC, affinché gli Stati membri possano destinare fino al 12 % dei loro pagamenti nazionali a interventi di sostegno delle filiere in difficoltà e a misure di mantenimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate,
  - inclusione delle misure a favore dei produttori oviscaprini fra le nuove sfide emerse dalla valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del secondo pilastro, misure alle quali potranno essere destinate le risorse risultanti dalla modulazione;
4. invita la Commissione a prevedere stanziamenti di pagamento supplementari per gli allevatori tradizionali di razze oviscaprine tradizionali e regionali e rare delle zone di montagna e di altre zone con particolari difficoltà, al fine di preservare gli ovini e la varietà biologica dell'agricoltura in determinate zone sensibili;
  5. nell'ambito del processo di semplificazione attinente alla valutazione dello stato di salute della PAC, invita la Commissione a concedere 14 giorni di preavviso agli allevatori per le ispezioni di eco-condizionalità effettuate presso le aziende agricole;
  6. sottolinea che gli utili del produttore sulla carne ovina, in termini di percentuale del prezzo al dettaglio, sono insufficienti e richiama l'attenzione sulla propria dichiarazione sulla necessità di uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea <sup>(2)</sup>; plaude al fatto che la Commissione abbia istituito un gruppo ad alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare, che esaminerà la situazione relativa al potere di mercato nella distribuzione e si attende che rappresentanti del Parlamento siano associati a tali lavori;
  7. invita la Commissione a esaminare la catena di approvvigionamento di carni ovine e caprine per garantire che i produttori ricevano un equo reddito dal mercato;
  8. invita la Commissione a prevedere sistemi di vendita diretta da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori al fine di limitare gli aumenti artificiali di prezzo;
  9. sottolinea che la produzione di latte oviscaprino deve essere incoraggiata al pari della produzione di carni oviscaprine, soprattutto al fine di garantire l'esistenza dell'intera catena di trasformazione del latte e la produzione di formaggi la cui tipicità e qualità sono ampiamente riconosciute;
  10. invita il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e la Commissione a studiare la possibilità d'introdurre un finanziamento comunitario per l'applicazione, in tutta l'Unione, del sistema elettronico di identificazione dei capi, prevista per il 31 dicembre 2009, in quanto, anche se migliorerà la tracciabilità, la gestione delle greggi e la lotta contro la frode, il sistema comporterà nuovi oneri amministrativi e costi elevati per questo settore in crisi;
  11. chiede alla Commissione di migliorare la sua capacità di reazione al manifestarsi di epizootie gravi, come la febbre catarrale degli ovini che attualmente imperversa, mediante una nuova strategia veterinaria per l'Unione, il finanziamento della ricerca, l'indennizzo delle perdite, gli anticipi sui pagamenti, ecc.;
  12. invita il gruppo negoziale dell'Unione europea presente ai colloqui in seno all'Organizzazione mondiale del commercio a ridurre la portata delle riduzioni tariffarie previste sulla carne ovina e a garantire che l'Unione possa far ricorso all'opzione «status di prodotto sensibile» per i prodotti di carne ovina;
  13. invita la Commissione a rivedere gli attuali regimi di gestione delle quote delle importazioni, per garantire che la carne di agnello prodotta nell'Unione europea non sia esposta a concorrenza sleale;

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 470/2008 (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Testi approvati del 19.2.2008, P6\_TA(2008)0054.

**Giovedì 19 giugno 2008**

14. invita la Commissione a introdurre un sistema di regolamentazione obbligatorio delle etichette a livello UE per i prodotti a base di carne ovina, che preveda un logo comune per permettere ai consumatori di distinguere tra i prodotti dell'Unione e i prodotti provenienti da paesi terzi, introduca una serie di criteri, tra cui un sistema di qualità per gli allevatori e l'indicazione del paese d'origine per far sì che i consumatori siano pienamente informati circa il luogo di origine del prodotto; ritiene che il sistema debba essere concepito in modo da evitare di compromettere i sistemi di etichettatura promozionale esistenti a livello di Stato membro e di regione;
15. sottolinea che gli strumenti più efficaci e sostenibili per aiutare il settore consistono nello sviluppare il mercato e nel comunicare con i consumatori mettendo in evidenza i benefici nutritivi e salutari dei prodotti e promuovendo i consumi;
16. invita la Commissione ad aumentare l'attuale bilancio annuale dell'Unione europea per la promozione alimentare, che ammonta a 45 000 000 EUR per il 2008, a garantire i finanziamenti per la carne ovina dell'Unione, nonché a modificare, semplificare e razionalizzare le regole pratiche che disciplinano l'esecuzione finanziaria, affinché i prodotti a base di agnello possano beneficiare di un accesso significativo al bilancio;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a rivalutare il ruolo fondamentale svolto dall'allevamento ovino nella valorizzazione economica e sostenibile delle zone maggiormente in difficoltà e nell'assetto territoriale nonché a favorire in via prioritaria l'insediamento di nuovi agricoltori in tale filiera;
18. invita la Commissione a coordinare le campagne promozionali per i prodotti di carne ovina e caprina a indicazione geografica protetta (IGP) e a denominazione d'origine protetta (DOP) e a identificare gli Stati membri destinatari di tali campagne, al fine di massimizzare i consumi;
19. invita la Commissione a condurre una campagna d'informazione generale a livello dell'Unione, rivolta ai consumatori e basata su azioni innovative, che potrebbero andare dalla distribuzione, nei punti vendita, di varie preparazioni destinate al consumo sino a campagne che vedano protagonisti grandi chef europei, per sottolineare le qualità del prodotto e far conoscere le sue applicazioni culinarie;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi che incoraggino i produttori a riunirsi in consorzi di produzione e commercializzazione, a praticare la commercializzazione diretta nonché a produrre ed etichettare determinate qualità di carni e prodotti lattieri oviceprini (ad esempio produzioni biologiche o specialità regionali);
21. invita la Commissione a fornire assistenza all'apertura di mercati di esportazione per le carni e frattaglie ovine dell'Unione europea nei paesi dove attualmente si applicano limitazioni ingiustificate;
22. invita la Commissione a includere il settore oviceprino nel secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013) <sup>(1)</sup> al fine di persuadere i consumatori, e soprattutto i giovani che sono scarsi consumatori di prodotti oviceprini, in merito ai benefici per la salute e all'apporto proteico assicurato dalla carne ovina e caprina, e a svolgere negli Stati membri un'attiva campagna d'informazione sulle carni ovine e caprine e loro derivati;
23. invita la Commissione a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel comparto dei «piccoli ruminanti», concentrando l'attenzione sia sull'innovazione tecnica delle aziende agricole sia sulle innovazioni per i prodotti a base di carne di agnello, i formaggi e i prodotti derivati quali la lana e le pelli, conosciuti come il «quinto quarto», dove il rendimento finanziario è attualmente pressoché trascurabile;

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

Giovedì 19 giugno 2008

24. mette in guardia contro il rischio che le professioni di allevatore di ovini, di pastore, di mungitore e tosatore possano scomparire, e chiede alla Commissione che la strategia per il settore includa azioni in materia d'informazione dell'opinione pubblica e scambi di operatori tra i centri di formazione, nonché programmi di mobilità tra gli Stati membri per gli operatori e gli allievi degli istituti agricoli;
25. sottolinea la necessità di migliorare la disponibilità di prodotti medicinali e veterinari per il settore ovicaprino a livello dell'Unione mediante aiuti alla ricerca farmaceutica e di semplificare le autorizzazioni all'immissione in commercio;
26. esorta la Commissione, con riguardo tra l'altro alla febbre catarrale degli ovini, a portare avanti la ricerca delle cause e delle possibilità di lotta alle epizootie, a mettere a punto un'efficace strategia di lotta, a coordinare gli sforzi degli Stati membri in tale ambito, a favorire l'elaborazione di vaccini, mettere a punto un'efficace strategia di vaccinazione e a sostenere finanziariamente la vaccinazione dei capi di bestiame; chiede di stralciare al più presto possibile dall'elenco le misure adottate per legge nell'ambito della lotta ad una epizootia ma rivelatesi col tempo inefficaci;
27. invita la Commissione a presentare proposte sulla trasparenza dei prezzi nel settore per fornire informazioni ai consumatori e ai produttori sui prezzi dei prodotti;
28. invita la Presidenza del Consiglio e la Commissione a monitorare attentamente il settore ovicaprino nell'Unione europea e a riferire regolarmente al Parlamento in merito alle modifiche apportate alla politica seguita in tale settore;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

### **Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente»**

P6\_TA(2008)0311

**Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato per le regioni: Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente» (2007/2259(INI))**

(2009/C 286 E/11)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sull'iniziativa «automobile intelligente» — «Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti» (COM(2006)0059) (iniziativa «automobile intelligente»),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per rilanciare il servizio eCall (terza comunicazione su eSafety)» (COM(2006)0723),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo dal titolo «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «i2010 — Relazione annuale 2007 sulla società dell'informazione» (COM(2007)0146),

**Giovedì 19 giugno 2008**

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa automobile intelligente» (COM(2007)0541),
- vista la raccomandazione 2007/78/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa ai sistemi sicuri ed efficienti di informazione e comunicazione di bordo: aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2003 sul Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla sicurezza stradale: mettere «eCall» a disposizione dei cittadini <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul programma d'azione per la sicurezza stradale — Bilancio intermedio <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente» <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su CARS 21: Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico <sup>(7)</sup>,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0169/2008),
- A. considerando che si è valutato che i costi ambientali dei trasporti rappresentano l'1,1 % del PNL europeo,
- B. considerando che i trasporti sono responsabili del 30 % di tutto il consumo energetico nell'Unione europea e che i trasporti su strada rappresentano il 60 % di questo dato,
- C. considerando che l'uso degli autoveicoli attualmente è responsabile di circa il 12 % del totale delle emissioni UE di CO<sub>2</sub>,
- D. considerando che il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha fissato un obiettivo del 20 % di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra UE entro il 2020,
- E. considerando che l'obiettivo della Commissione è di giungere ad emissioni medie di CO<sub>2</sub> di 120 g/km per i nuovi autoveicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri entro il 2012,
- F. considerando che l'Unione europea non ha ancora raggiunto il suddetto obiettivo del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti di dimezzare, rispetto al 2001, il numero delle vittime della strada in Europa entro il 2010,
- G. considerando che la Commissione ha ritenuto che eCall, il sistema di chiamate di emergenza a bordo dei veicoli a livello europeo, potrebbe salvare fino a 2 500 vite ogni anno nell'Unione europea se fosse applicato pienamente,

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 6.2.2007, pag. 200.

<sup>(2)</sup> GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 250.

<sup>(3)</sup> GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 268.

<sup>(4)</sup> GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0345.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0469.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0007.

Giovedì 19 giugno 2008

- H. considerando che la ricerca svolta dall'Università di Colonia ha concluso che, se tutte le autovetture disponessero di un controllo elettronico di stabilità, ogni anno sulle strade europee si potrebbero salvare 4 000 vite ed evitare 100 000 feriti,
- I. considerando che il mercato dei dispositivi portatili di navigazione è passato da 3,8 milioni di apparecchi venduti nel 2005 a oltre 9 milioni nel 2006,
- J. considerando che i sistemi di sicurezza tecnologici contribuiscono spesso a dare un maggior senso di sicurezza e possono comportare una guida meno responsabile da parte del conducente; è pertanto necessario sottolineare la primaria importanza di un'adeguata preparazione degli automobilisti che ne promuova una guida più intelligente;
1. si compiace dell'iniziativa «automobile intelligente» e dei progressi raggiunti nei suoi tre pilastri: coordinamento delle parti interessate, sviluppo tecnologico e della ricerca, sensibilizzazione del pubblico;
  2. ritiene che sistemi di automobili intelligenti possano contribuire a ridurre la congestione, l'inquinamento nonché il numero e la gravità degli incidenti stradali, ma che il loro tasso di penetrazione sul mercato è ancora troppo ridotto;
  3. ritiene che gli Stati membri debbano promuovere le iniziative eSafety ed esservi associati più attivamente attraverso iniziative tecnologiche congiunte e che occorra prevedere altri incentivi per gli investimenti privati nel campo della ricerca e dello sviluppo;
  4. è incoraggiato dal fatto che 13 Stati membri e 3 paesi non UE hanno finora firmato il Memorandum d'intesa eCall e ribadisce il sostegno a detta misura;
  5. invita gli Stati membri a sollecitare le istituzioni che operano nel settore della sicurezza stradale a dispensare una preparazione che preveda la simulazioni di incidenti, in quanto il numero delle vittime degli incidenti stradali può essere ridotto soprattutto attraverso l'applicazione attiva delle tecniche di prevenzione e la somministrazione dei gesti di pronto soccorso; ritiene che gli organismi di formazione dovrebbero insegnare come reagire nelle situazioni di emergenza;
  6. sollecita i restanti Stati membri a firmare il memorandum appena possibile, preferibilmente entro il primo semestre 2008, per incoraggiare la rapida introduzione di questo dispositivo potenzialmente salvavita e sottolinea l'esigenza che la Commissione sviluppi ulteriormente il quadro normativo ai fini di una piena armonizzazione delle normali chiamate di emergenza (112) nonché dell'eCall (E112) a livello europeo;
  7. chiede alla Commissione di valutare la validità dei metodi di trasmissione già usati dai produttori automobilistici per questo dispositivo;
  8. ribadisce il suo sostegno al programma Galileo e alle sue numerose potenziali funzioni, che potrebbero garantire una maggiore affidabilità delle informazioni concernenti tali iniziative;
  9. ricorda che l'obiettivo dichiarato dalla Commissione è di giungere al 100 % di installazioni di controllo elettronico di stabilità in tutti i nuovi veicoli dal 2012 in poi;
  10. ricorda che è possibile ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso semplici misure note da tempo, come sedili o pneumatici dal peso ridotto, accumulatori di calore del motore o recupero dell'energia frenante, che tuttavia non sono ancora state integrate in molti veicoli; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad insistere sull'integrazione di tali semplici misure tecniche in ogni autoveicolo;
  11. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'importanza dello sviluppo di nuovi sistemi di prevenzione degli incidenti, tra cui nuovi materiali e interconnessioni automatiche attraverso sensori attivi, sia da veicolo a veicolo che da veicolo a strada;

**Giovedì 19 giugno 2008**

12. sottolinea l'importanza di un'attuazione sul mercato tempestiva e diffusa di sistemi di automobili intelligenti, posto che tali sistemi si contraddistinguono anche per la loro capacità di interagire con le infrastrutture intelligenti; ricorda che i dispositivi elettronici richiedono una manutenzione tecnica regolare;
13. invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a sviluppare orientamenti per incoraggiare gli Stati membri a introdurre incentivi a favore di strumentazioni ecologiche e di sicurezza del veicolo;
14. sollecita la parti interessate a prendere misure appropriate per garantire che questi nuovi dispositivi siano accessibili e quindi per aumentare la domanda dei consumatori;
15. invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a portare avanti gli sforzi profusi per elaborare incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli ecologici e dotati di dispositivi di sicurezza intelligenti, oltre agli incentivi esistenti per l'acquisto di auto meno inquinanti;
16. invita gli Stati membri, la Commissione e l'industria automobilistica a fornire informazioni brevi, chiare e comprensibili nel quadro di campagne di sensibilizzazione per raggiungere il più vasto pubblico possibile informandolo in merito ai sistemi di automobili intelligenti, ad inclusione delle agenzie automobilistiche e delle scuole guida;
17. chiede che gli incentivi introdotti siano accompagnati da misure di prevenzione e di formazione per la sicurezza stradale a favore dei conducenti;
18. ritiene che la sicurezza stradale possa trarre beneficio da una migliore interazione tra apparecchiature intelligenti a bordo dei veicoli e comunicanti con dispositivi integrati nelle infrastrutture;
19. suggerisce che la Commissione presti un'attenzione particolare agli Stati membri nei quali è ancora poco diffusa la disponibilità di sistemi intelligenti;
20. è consapevole del fatto che l'introduzione di nuove tecnologie dovrebbe avvenire progressivamente;
21. sottolinea che l'iniziativa «auto intelligente» non possa essere portata a termine in modo compiuto se separata dalle iniziative «strade intelligenti»;
22. accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione ad avviare, a partire dal 2008, un programma per predisporre l'integrazione di sistemi cooperativi all'interno delle infrastrutture di trasporto, nonché la cooperazione della Commissione con il comitato sullo spettro radio nell'assegnare e armonizzare lo spettro Sistemi di trasporto intelligente per i sistemi cooperativi;
23. sottolinea la necessità di strategie intersettoriali coerenti a livello dell'Unione europea nonché l'esigenza di migliorare il quadro politico di riferimento per i settori automobilistico, delle telecomunicazioni, dei servizi di emergenza, della sicurezza e incolumità pubbliche, delle opere e delle infrastrutture pubbliche, degli istituti di ricerca e delle università, che potrebbero fornire incentivi per lo sviluppo di ulteriori applicazioni e tecnologie di sicurezza e prevenzione;
24. sollecita la parti interessate a creare un «ambiente intelligente» adeguato sulle strade e all'interno dell'infrastruttura in modo che nuovi dispositivi intelligenti, tra cui una migliore gestione della capacità stradale e sistemi di monitoraggio stradale intelligenti (monitoraggio in tempo reale), possano funzionare adeguatamente e possano essere utilizzati al massimo;
25. sollecita l'industria automobilistica a tenere conto al momento della concezione di nuove vetture, di nuovi dispositivi di sicurezza dei veicoli e a prevedere dispositivi per misurare e visualizzare il consumo di energia e i dati ambientali come le reali emissioni di CO<sub>2</sub> e particolato;

Giovedì 19 giugno 2008

26. ricorda che sistemi basati sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) possono contribuire a ridurre le emissioni inquinanti mediante una gestione più efficiente del traffico, una riduzione dei consumi di carburante e un'agevolazione della guida compatibile con l'ambiente;
27. invita la Commissione a sviluppare una metodologia per misurare l'impatto ICT sulle emissioni di CO<sub>2</sub> o a coordinare e divulgare i dati esistenti;
28. nota che l'uso e la disponibilità di sistemi di dispositivi portatili o nomadi basati sulle TCI è aumentata e che il loro mercato continua a crescere costantemente;
29. invita le parti interessate a lavorare su misure che garantiscono l'uso e l'installazione sicuri di detti dispositivi facilitando l'interazione uomo/macchina;
30. ricorda che occorre rispettare la privacy in modo adeguato e aspetta la pubblicazione del prossimo codice di prassi sulla privacy dei dati del Forum eSicurezza;
31. sottolinea la necessità di una definizione da parte dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione di una norma europea aperta per l'introduzione dei servizi eCall a livello europeo;
32. si compiace dei negoziati sull'accordo volontario per l'inclusione di eCall quale opzione standard su tutti i nuovi veicoli dal 2010 in poi;
33. accoglie con favore i negoziati per un accordo internazionale su un regolamento tecnico globale che contenga anche le caratteristiche tecniche del sistema elettronico di controllo della stabilità, e invita la Commissione a elaborare una relazione sullo stato di tali negoziati e sulle misure concordate in materia;
34. aspetta le future relazioni sullo sviluppo dell'iniziativa per l'automobile intelligente più sicura, più pulita e più efficiente;
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## **Protrarsi della detenzione di prigionieri politici**

P6\_TA(2008)0312

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul protrarsi della detenzione di prigionieri politici in Birmania**

(2009/C 286 E/12)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania, in particolare quelle del 24 aprile 2008 <sup>(1)</sup> e del 27 settembre 2007 <sup>(2)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2008 sulla Birmania/Myanmar, adottate dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE) a Lussemburgo, e la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive contro la Birmania/Myanmar <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0178.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0420.

<sup>(3)</sup> GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

**Giovedì 19 giugno 2008**

- vista la relazione del 3 giugno 2008 del Relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Birmania, Tomás Ojea Quintana, concernente l'attuazione delle risoluzioni S-5/1 e 6/33 del Consiglio delle Nazioni Unite,
  - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che Aung San Suu Kyi, Segretario generale della Lega nazionale per la democrazia (NLD), ha passato tredici degli ultimi diciotto anni agli arresti domiciliari come prigioniero politico; considerando che altre 1900 persone sono detenute in condizioni atroci solo per aver espresso il desiderio di portare la democrazia in Birmania e per aver protestato contro il referendum costituzionale e considerando che non è ancora stata fatta chiarezza sulle sorti di dozzine di persone che hanno partecipato alle proteste guidate dai monaci nel settembre 2007 e che ancora restano disperse,
- B. considerando che con l'estensione degli arresti domiciliari di Aung San Suu Kyi la giunta sta violando la sua propria legislazione (legge dello Stato sulla protezione del 1975) che sancisce che nessuno può essere detenuto senza accuse o processo per più di cinque anni, e considerando che il regime continua a resistere alle pressioni internazionali per il rilascio di prigionieri politici ingiustamente detenuti nelle carceri birmane,
- C. considerando che, lungi dal dare ascolto all'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite per il rilascio dei prigionieri, il 10 giugno 2008 il regime birmano di fatto ha arrestato altre 16 persone, vittime del ciclone Nargis, per il reato di essersi presentate presso gli uffici del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e avere chiesto assistenza umanitaria,
- D. considerando che l'11 giugno 2008 giornali ufficiali della giunta militare birmana, inclusa la pubblicazione portavoce del regime The New Light of Myanmar, hanno chiesto la fustigazione pubblica di Aung San Suu Kyi, e considerando che la giunta militare ha rifiutato di prendere le distanze da questo vergognoso suggerimento,
- E. considerando che nelle prime ore del 3 maggio 2008, dopo che il fumo ha seminato il panico tra i detenuti, nel momento in cui il ciclone Nargis ha colpito la prigione di Insein a Rangoon, soldati e polizia antisommossa hanno aperto il fuoco sui prigionieri, uccidendo illegalmente e senza motivo 36 persone e ferendone 70, secondo le stime,
- F. considerando che l'esperto dell'ONU per i diritti umani in Birmania ha chiesto che la giunta al potere conduca indagini sui suoi militari che, secondo informazioni riportate, avrebbero ucciso a colpi di arma da fuoco un certo numero di detenuti durante il ciclone che ha colpito la regione lo scorso mese, e considerando che il regime si è rifiutato di autorizzare qualsiasi indagine di questo tipo,
- G. considerando che gruppi attivi nel campo dei diritti umani riferiscono che dal 20 maggio 2008 le autorità birmane hanno intensificato gli sforzi per rimuovere i sopravvissuti al ciclone da ricoveri temporanei come scuole e monasteri e costringerli a fare rientro alle loro abitazioni, anche se queste sono crollate;
1. condanna con forza la decisione delle autorità birmane di prolungare gli arresti domiciliari di Aung San Suu Kyi;
  2. deplora altresì l'incarcerazione del gruppo di attivisti politici che domandano la liberazione di Aung San Suu Kyi e sollecita le autorità birmane a rilasciare tutti i prigionieri politici senza ulteriori indugi;
  3. denuncia come crimine contro l'umanità la prospettiva della flagellazione di Aung San Suu Kyi;
  4. chiede che sotto l'egida delle Nazioni Unite sia condotta un'indagine giudiziaria in merito alle accuse secondo cui l'esercito birmano ha ucciso prigionieri politici sulla scia del ciclone Nargis;
  5. deplora che le autorità birmane continuino a tenere in carcere vittime del ciclone Nargis che hanno cercato di ottenere aiuto dalle organizzazioni di assistenza internazionali in Birmania;

Giovedì 19 giugno 2008

6. ritiene profondamente deplorabile il fatto che la giunta birmana abbia tenuto un referendum sulla costituzione soltanto pochi giorni dopo il devastante ciclone che ha colpito il paese e considera i risultati di tale referendum privi di ogni credibilità;
7. chiede alle autorità birmane di revocare tutte le restrizioni sulle attività politiche pacifiche nel paese e di avanzare verso un processo inclusivo di riconciliazione nazionale e ripristino della democrazia, dello stato di diritto e del pieno rispetto dei diritti umani;
8. chiede inoltre al regime di fornire spiegazioni circa le persone che tuttora mancano all'appello dopo la repressione, nel settembre 2007, delle proteste dei monaci buddisti e degli attivisti per la democrazia;
9. chiede al governo militare birmano di confermare l'accordo raggiunto con il Segretario generale delle Nazioni Unite volto a garantire agli operatori umanitari internazionali e ai rifornimenti accesso illimitato alle zone colpite dal ciclone Nargis, e di cooperare pienamente con la comunità internazionale per valutare i fabbisogni di assistenza; chiede alle autorità birmane di porre fine all'interferenza ufficiale nella consegna di aiuti e di cooperare pienamente con le organizzazioni umanitarie;
10. reitera il suo appello alle autorità birmane affinché avviino un dialogo con tutti i settori della società nel paese onde pervenire a una vera riconciliazione nazionale, alla democratizzazione e al pieno rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto;
11. prende atto dell'ultimo rapporto del Relatore speciale dell'ONU, che raccoglie importanti prove della prosecuzione delle violazioni dei diritti umani nel paese; prende atto con grave preoccupazione della conclusione di suddetto rapporto, secondo cui non è stato realizzato quasi nessun miglioramento nella situazione dei diritti umani in Birmania dal 26 marzo 2008;
12. sollecita le autorità birmane ad avviare uno stretto dialogo con il Relatore speciale dell'ONU e ad accettare la sua richiesta di recarsi in visita in Birmania;
13. invita i paesi dell'Associazione dei paesi del sud est asiatico (ASEAN) con cui la Birmania intrattiene strette relazioni economiche e politiche ad esercitare intense pressioni sulle autorità birmane ai fini di un cambiamento in senso democratico;
14. ritiene che le sanzioni chiaramente definite e mirate dell'Unione europea contro la giunta birmana, sebbene ampliate dopo gli eventi del settembre 2007 mediante l'introduzione di un embargo su ulteriori settori economici, stiano tuttora producendo un effetto limitato sul regime, venendo così meno agli obiettivi perseguiti; ribadisce pertanto la sua richiesta al Consiglio di prendere ulteriori misure e impedire che la giunta abbia accesso al sistema finanziario dell'Unione europea; chiede al Consiglio e agli Stati membri di monitorare da vicino le sanzioni mirate e assicurare che vengano applicate con efficacia;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché all'Inviato speciale dell'Unione europea in Birmania, al Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo, ai governi dei paesi membri dell'ASEAN e dell'ASEM (Asia-Europe Meeting), alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per la Birmania (ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus), a Aung San Suu Kyi, alla Lega nazionale per la democrazia (NLD), al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Relatore speciale sulla Birmania della commissione ONU per i diritti umani.

Giovedì 19 giugno 2008

## Uccisioni di civili all'ordine del giorno

P6\_TA(2008)0313

### Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia

(2009/C 286 E/13)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani in Somalia,
  - viste le precedenti dichiarazioni emesse dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sul recente accordo di pace di Gibuti,
  - visti i rapporti del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in cui si esprime preoccupazione sul protrarsi della tragedia umanitaria in Somalia,
  - viste le iniziative e le dichiarazioni dell'Unione africana dinanzi alla situazione in Somalia,
  - visto il piano di riconciliazione nazionale presentato nella risoluzione 1744 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata il 20 febbraio 2007 all'indomani della vittoria dell'Etiopia sull'Unione delle corti islamiche,
  - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. preoccupato per il perdurare della guerra civile in Somalia e le relative implicazioni per la pace e il processo di riconciliazione nel paese nonché per la sicurezza e la stabilità dell'intero Corno d'Africa,
- B. considerando che, secondo le stime, negli ultimi giorni un centinaio di persone sono rimaste uccise e migliaia hanno abbandonato le proprie abitazioni nella capitale somala Mogadiscio in seguito a rinnovati scontri fra le truppe del Governo federale transitorio (GFT) e i ribelli, verificatisi dopo che alcuni leader islamici avevano respinto l'accordo di cessate il fuoco di tre mesi voluto dall'ONU e firmato a Gibuti dal GFT e dall'Alleanza per la nuova liberazione della Somalia (ARS),
- C. considerando che membri della società civile somala, in particolare del settore dei media, sono stati bersaglio di attentati e uccisioni, e deplorando il brutale e mirato assassinio di Nasteah Dahir Farah, vicepresidente dell'Unione nazionale dei giornalisti somali, abbattuto a colpi di arma da fuoco da due killer sabato 7 giugno 2008 nella città meridionale di Chisimaio (Somalia),
- D. considerando che dall'inizio dell'anno sono stati uccisi 15 operatori, fra cui Mohamed Mahdi, esponente somalo della cooperazione allo sviluppo responsabile della locale agenzia di aiuti Woman and Child Care, abbattuto nella capitale Mogadiscio da sicari non identificati,
- E. considerando che il Segretario generale dell'ONU ha espresso preoccupazione per l'accresciuto reclutamento di soldati di minore età, soprattutto a Mogadiscio, e il massiccio ricorso a minori in quasi tutte le milizie che combattono in Somalia,
- F. considerando che in Somalia continuano le massicce violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale perpetrate da tutte le parti in conflitto, in particolare tortura ed altri maltrattamenti, stupri, esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie e attentati alle persone e alle infrastrutture civili,

Giovedì 19 giugno 2008

- G. considerando che la continua situazione di conflitto e di instabilità politica della Somalia porta con sé un corollario di atti di pirateria e di rapine a mano armata,
- H. considerando che dal febbraio 2007 qualcosa come 856 970 somali hanno abbandonato Mogadiscio per sfuggire agli scontri, mentre 2,6 milioni — circa il 35 per cento della popolazione — necessita di assistenza umanitaria, e che tale cifra potrebbe salire a 3,5 milioni entro la fine dell'anno,
- I. considerando che il Segretario generale dell'ONU ha sollecitato le forze etiopiche ad astenersi da attacchi indiscriminati contro persone ed obiettivi civili, fra cui scuole ed ospedali ed ha esortato le autorità etiopiche ad indagare sulle denunce di gravi violazioni di diritti umani perpetrate dalle loro truppe a danno di bambini;
1. condanna fermamente il perdurare degli scontri, degli omicidi mirati e di altre gravi violazioni dei diritti umani commesse da tutte le parti in conflitto, che sono costati la vita a innumerevoli civili somali e hanno prodotto una catastrofe umanitaria;
  2. invita tutte le parti in conflitto a porre immediatamente termine a ogni violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, agli attacchi diretti a civili, a ogni ricorso a minacce di morte, agli stupri, agli arresti illegali, ai rapimenti, alle intimidazioni e allo sciacallaggio a danno di civili, e a rispettare appieno le disposizioni dell'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra;
  3. chiede la liberazione dei due membri italiani e di un membro somalo della ONG Cooperazione Italiana Nord Sud, e segnatamente di Jolanda Occhipinti, Giuliano Paganini e Abdirahaman Yussuf Harale, rapiti il 21 maggio 2008 a ca. 60 km a sud di Mogadiscio e per i quali è stato richiesto un riscatto di 1 000 000 USD;
  4. chiede che si indaghi su tutti i casi di violazione dei diritti umani, incluse le gravi violazioni dei diritti dell'infanzia; sollecita il GFT a porre termine alla detenzione di minori e a controllare la proliferazione delle armi di piccolo calibro;
  5. sollecita tutte le parti in conflitto a fare quanto necessario per assicurare che gli aiuti e l'assistenza umanitaria possa raggiungere senza impedimenti le popolazioni colpite e ad adottare misure efficaci per garantire la sicurezza degli operatori umanitari locali e internazionali;
  6. saluta con favore l'accordo di pace raggiunto fra il GFT e l'Alleanza per la nuova liberazione della Somalia (ARS) in occasione dei colloqui inter-somali svoltisi a Gibuti il 9 giugno 2008, accordo promosso dal Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite Ahmedou Ould-Abdallah, dall'Unione africana e da altre organizzazioni regionali e partner internazionali; sollecita il GFT ad impegnarsi in un genuino processo di riconciliazione con tutte le parti contendenti del paese in modo da instaurare le condizioni per la pace, la sicurezza e la stabilità;
  7. chiede il rafforzamento del ruolo della società civile — in particolare delle donne e dei bambini — nel processo di riconciliazione nazionale;
  8. invita il GFT, in collaborazione con l'ONU e l'Unione africana, a far uso di tutti i mezzi disponibili per prevenire, scoraggiare e reprimere gli atti di pirateria o rapina armata commessi a partire dalla costa somala specialmente contro navi che trasportano aiuti umanitari;
  9. invita l'Unione europea a sollecitare il governo del Kenya a concedere asilo ai profughi somali e a riconoscere loro il diritto all'assistenza, ed invita il governo keniano a permettere il libero accesso umanitario attraverso il posto di frontiera di El Wak;
  10. invita tutti i donatori, e soprattutto l'Unione europea, a rafforzare l'assistenza umanitaria per gli sfollati interni ed a garantire un effettivo aiuto allo sviluppo alla popolazione somala;
  11. invita la Commissione ad assicurare che gli aiuti dell'Unione europea non vengano stornati per ridare potere ai signori della guerra che sono stati assorbiti in istituzioni federali transnazionali, ed eventualmente ad attivarsi per rettificare tale situazione;

**Giovedì 19 giugno 2008**

12. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a rafforzare l'embargo di armi imposto dall'ONU alla Somalia e ad agire con maggiore determinazione per assicurare che l'embargo sia pienamente rispettato dagli Stati della regione; invita inoltre il Consiglio di sicurezza ad indagare e ad imporre sanzioni mirate, incluso un eventuale deferimento al Tribunale penale internazionale, nei confronti di tutte le persone accusate di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Somalia;

13. plaude alla risoluzione 1814 (2008) che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha in data 15 maggio 2008 adottato all'unanimità e in cui si chiede l'eventuale dislocazione di un contingente di pace dell'ONU di 28 500 uomini, in attesa che migliorino le condizioni politiche e di sicurezza in loco; nota che la forza di pace proposta sostituirebbe un piccolo contingente di pace dell'Unione africana di stanza in Somalia dal marzo 2007,

14. insiste affinché la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ogni eventuale successiva missione di pace dell'ONU abbia il mandato di proteggere i civili, comprese le donne, i bambini e gli sfollati, abbia una forte connotazione di diritti umani e sia abilitata a monitorare, indagare e denunciare violazioni dei diritti dell'uomo;

15. ribadisce il suo sostegno al Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la Somalia Ahmedou Ould Abdallah nei suoi sforzi volti a coordinare l'azione della comunità internazionale e a facilitare il dialogo politico inter-somalo e nell'opera di stabilizzazione della situazione in Somalia mediante la dislocazione dell'AMISOM;

16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai Segretari generali dell'Unione africana, dell'ONU e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, al presidente del Governo federale transitorio della Somalia, al governo dell'Etiopia e al Parlamento panafricano.

---

## **Esecuzioni di delinquenti minorenni**

P6\_TA(2008)0314

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sull'Iran**

(2009/C 286 E/14)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle riguardanti i diritti umani,
- viste le dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea del 4 giugno 2008 e del 10 giugno 2008 sull'imminente esecuzione in Iran di minorenni autori di reati,
- vista la dichiarazione del 13 giugno 2008 della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'esecuzione di Mohammad Hassanzadeh,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 62/168 del 18 dicembre 2007 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran e la risoluzione 62/149 del 18 dicembre 2007 su una moratoria dell'applicazione della pena di morte,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione sui diritti dell'infanzia, tutti strumenti di cui l'Iran è parte,
- visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

Giovedì 19 giugno 2008

- A. considerando che la situazione generale dei diritti umani in Iran è continuata a peggiorare dal 2005 e che le sole esecuzioni capitali sono quasi raddoppiate nel 2007,
- B. considerando che l'Iran ed alcuni altri paesi continuano a giustiziare minorenni; considerando che è noto che l'Iran ha eseguito la pena capitale su un numero di minori autori di reati superiore a quello di qualunque altro paese al mondo, e che, a quanto risulta, in Iran più di 100 persone si trovano nel braccio della morte per reati che avrebbero commesso quando avevano meno di 18 anni,
- C. considerando che Mohammad Hassanzadeh, un minorenne autore di reati che è stato giustiziato il 10 giugno 2008, aveva meno di 18 anni al momento dell'esecuzione,
- D. considerando che almeno altri quattro minorenni autori di reati, Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee e Behnam Zaare, corrono il rischio imminente di essere giustiziati, e che le autorità iraniane hanno disposto la sospensione di un mese dell'esecuzione di Behnoud Shojaee e Mohammad Fedaei,
- E. considerando che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo ha ricordato alle autorità iraniane il 10 giugno 2008 l'assoluto divieto previsto dal diritto internazionale dell'applicazione della pena di morte a minorenni autori di reati,
- F. considerando che fra i minorenni iraniani autori di reati vi sono persone accusate di aver avuto rapporti omosessuali, comportamento che è punito con la pena capitale in Iran;
1. condanna fortemente le sentenze capitali e le esecuzioni in Iran, in particolare quelle inflitte o eseguite a carico di minorenni autori di reati e di minori, e sollecita le autorità iraniane a rispettare le garanzie giuridiche riconosciute ai minori a livello internazionale;
  2. sottolinea che le condanne a morte di minori costituiscono una diretta violazione degli obblighi internazionali e degli impegni sottoscritti dalla Repubblica islamica dell'Iran, specificamente di quelli enunciati nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, che vietano entrambi chiaramente l'esecuzione di minori o di persone che sono state condannate per reati commessi quando erano minorenni;
  3. condanna nel modo più forte possibile l'esecuzione di Mohammad Hassanzadeh, che aveva meno di 18 anni al momento dell'esecuzione;
  4. sollecita le autorità iraniane a fermare le esecuzioni di Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee, Behnam Zaare e tutti gli altri minorenni autori di reati condannati a morte;
  5. invita i membri del Majlis (il parlamento iraniano) recentemente eletto ad approvare celermente la riforma in corso del Codice penale iraniano, in particolare allo scopo di abolire la lapidazione e le esecuzioni di minori autori di reati, di andare verso una moratoria della pena di morte e di adeguare la legislazione iraniana agli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo;
  6. chiede che in Iran siano depenalizzati i rapporti omosessuali;
  7. sollecita gli Stati membri a sospendere l'espulsione in Iran di persone minacciate di esecuzione capitale o tortura;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al Capo del sistema giudiziario iraniano e al governo e al Parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.
-

Martedì 17 giugno 2008

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

**Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0263

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2007)0861 — C6-0003/2008 — 2007/0291(COD))**

(2009/C 286 E/15)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0861),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0003/2008),
  - visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0245/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**P6\_TC1-COD(2007)0291**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1007/2008)*

---

Martedì 17 giugno 2008

**Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0264

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) (COM(2007)0768 — C6-0449/2007 — 2007/0270(COD))**

(2009/C 286 E/16)

(Procedura di codecisione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0768),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0449/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0233/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 17 giugno 2008

**Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0265

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0840 — C6-0004/2008 — 2007/0284(COD))**

(2009/C 286 E/17)

(Procedura di codecisione: codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0840),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0235/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 17 giugno 2008

**Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0266

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (COM(2008)0025 — C6-0044/2008 — 2008/0008(COD))**

(2009/C 286 E/18)

(Procedura di codecisione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0025),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0044/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0234/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 17 giugno 2008

## **Fusioni delle società per azioni (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0267

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD))**

(2009/C 286 E/19)

(Procedura di codecisione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0026),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0045/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0236/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 17 giugno 2008

**Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0268

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (COM(2008)0023 — C6-0042/2008 — 2008/0019(COD))**

(2009/C 286 E/20)

(Procedura di codecisione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0023),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0042/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0237/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

**Riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0269

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (COM(2008)0037 — C6-0048/2008 — 2008/0021(COD))**

(2009/C 286 E/21)

(Procedura di codecisione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0037),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2008),

**Martedì 17 giugno 2008**

- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0238/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

---

**Garanzie richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato (versione codificata) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0270

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) (COM(2008)0039 — C6-0050/2008 — 2008/0022(COD))**

(2009/C 286 E/22)

(Procedura di codecisione: codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0039),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0050/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0239/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Martedì 17 giugno 2008

**Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) \***

P6\_TA(2008)0271

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) (COM(2008)0099 — C6-0135/2008 — 2008/0037(CNS))**

(2009/C 286 E/23)

(Procedura di consultazione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0099),
  - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0135/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0243/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

**Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) \***

P6\_TA(2008)0272

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) (COM(2008)0091 — C6-0136/2008 — 2008/0039(CNS))**

(2009/C 286 E/24)

(Procedura di consultazione — codificazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0091),
- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0136/2008),

**Martedì 17 giugno 2008**

- visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0242/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

---

**Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0273

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (COM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD))**

(2009/C 286 E/25)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0735),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0441/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0217/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 17 giugno 2008

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

### **Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0274

#### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 — C6-0443/2007 — 2007/0260(COD))**

(2009/C 286 E/26)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0760),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0218/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 17 giugno 2008

## **Statistiche sulle catture e l'attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0275

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 — C6-0444/2007 — 2007/0264(COD))**

(2009/C 286 E/27)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0762),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0444/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0219/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 17 giugno 2008

**Statistiche sulle catture nominali nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0276

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (COM(2007)0763 — C6-0440/2007 — 2007/0268(COD))**

(2009/C 286 E/28)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0763),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca (A6-0214/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 17 giugno 2008

## Denominazioni del settore tessile (rifusione) \*\*\*I

P6\_TA(2008)0277

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))**

(2009/C 286 E/29)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0870),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0215/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 17 giugno 2008

## Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate \*

P6\_TA(2008)0278

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2007)0839 — C6-0028/2008 — 2007/0283(CNS))**

(2009/C 286 E/30)

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2007)0839),
  - visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0028/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0194/2008);
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo l'onere fiscale per i contribuenti;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Repubblica di Bulgaria, della Romania e degli altri Stati membri.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

### Emendamento 1

#### Raccomandazione di decisione

##### Articolo 3

La convenzione sull'arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, entra in vigore il **1° gennaio 2007** tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è in vigore la convenzione sull'arbitrato. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il medesimo giorno in cui la convenzione sull'arbitrato entra in vigore per lo Stato membro di cui trattasi.

La convenzione sull'arbitrato, come modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004 e dalla presente decisione, entra in vigore il **giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea** tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali è in vigore la convenzione sull'arbitrato. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il medesimo giorno in cui la convenzione sull'arbitrato entra in vigore per lo Stato membro di cui trattasi.

Martedì 17 giugno 2008

## Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari \*

P6\_TA(2008)0279

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))**

(2009/C 286 E/31)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto del Consiglio (5968/2008),
- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0690),
- vista la sua posizione del 21 giugno 2007 <sup>(1)</sup>,
- visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
- visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0067/2008),
- visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0207/2008);

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ad esaminare a titolo prioritario ogni futura proposta volta a modificare la decisione quadro in conformità della dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in conformità della procedura di cui al paragrafo 5 ed in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2007)0279.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 1****Proposta di decisione quadro del Consiglio****Considerando 5 bis (nuovo)**

*(5 bis) Il fatto che sistemi giuridici diversi si applichino alla stessa condanna penale determina la circolazione di informazioni poco affidabili tra Stati membri e crea incertezza giuridica per la persona condannata. Per evitare tale situazione, lo Stato membro di condanna deve considerarsi proprietario dell'informazione relativa alle condanne penali pronunciate, sul proprio territorio, contro cittadini di altri Stati membri. Di conseguenza, lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, al quale verranno trasmessi i dati, deve assicurarsi che questi siano aggiornati tenendo conto delle modifiche e delle soppressioni effettuate nello Stato membro di condanna. Solo i dati così aggiornati possono essere utilizzati internamente dallo Stato membro di cittadinanza o trasmessi da questo a un altro Stato membro o a un paese terzo.*

**Emendamento 2****Proposta di decisione quadro del Consiglio****Considerando 9 bis (nuovo)**

*(9 bis) Qualora l'informazione sia ricevuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza deve assicurarsi che le risposte alle richieste di informazioni presentate da una persona in relazione ai propri precedenti penali contengano un riferimento generale ai precedenti penali del richiedente, compresi quelli trasmessi dallo Stato membro di condanna.*

**Emendamento 3****Proposta di decisione quadro del Consiglio****Considerando 10**

10. Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmesse su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmesse su iniziativa dello Stato membro di condanna.

(10) Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento, **in particolare i principi di base sanciti all'articolo 9**. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmesse su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmesse su iniziativa dello Stato membro di condanna.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 4****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Considerando 10 bis (nuovo)**

*(10 bis) In detto contesto, l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale riveste un'importanza fondamentale al fine di prevedere un adeguato livello di protezione dei dati e il trattamento dei dati personali a livello nazionale*

**Emendamento 5****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*(12 bis) È importante garantire la conoscenza dell'esistenza delle condanne e delle interdizioni da esse determinate, così come il luogo in cui sono state imposte e inserite nel casellario giudiziario per garantire che gli estratti dei precedenti penali siano facilmente comprensibili. Di conseguenza, gli Stati membri devono definire formati comparabili degli estratti in cui figurano le condanne, prevedendo una sezione specifica per le condanne imposte per reati sessuali*

**Emendamento 6****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 5 — paragrafo 2**

2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 **a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.**

2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1.

**Emendamento 7****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 5 — paragrafo 3**

3. **Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7,** lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2.

3. Lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2.

**Emendamento 8****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

**1 bis. Quando siano richieste informazioni presenti nel casellario giudiziario dello Stato membro di cittadinanza per fini diversi da un procedimento penale, lo Stato membro richiedente deve indicare la finalità della sua richiesta.**

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 9****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 6 — paragrafo 2**

2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta **può**, nel rispetto della legislazione nazionale, **richiedere** estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.

2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta **richiede**, nel rispetto della legislazione nazionale, estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto.

**Emendamento 10****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo -1 (nuovo)**

*-1. Il trattamento di dati personali ai fini della presente decisione quadro deve rispettare almeno i seguenti principi di base:*

- a) il trattamento dei dati deve essere permesso dalle disposizioni legislative ed essere necessario e proporzionato agli obiettivi di raccolta e/o trattamento successivo;*
- b) i dati possono essere trattati solo a fini specifici e legittimi e il loro successivo trattamento deve essere compatibile con tale finalità;*
- c) i dati devono essere esatti e aggiornati;*

**Emendamento 11****Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo -1 bis (nuovo)**

*-1 bis. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o partitica, nonché di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è proibito. In via eccezionale il trattamento di questi dati può essere effettuato, fatti salvi i principi di cui al paragrafo -1, nel caso in cui:*

- a) il trattamento sia previsto per legge, avvenga con previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria caso per caso e sia assolutamente necessario ai fini del caso specifico; e*
- b) gli Stati membri prevedano adeguate garanzie specifiche, per esempio l'accesso ai dati permesso esclusivamente al personale responsabile dell'esecuzione del compito legittimo che motiva il trattamento.*

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

## Emendamento 12

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 1

1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente **solo** ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.

1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente **nel rispetto dei principi cui si fa riferimento ai paragrafi -1 e -1 bis ed esclusivamente** ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato.

## Emendamento 13

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 2

2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, **solo** per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.

2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, **nel rispetto dei principi cui si fa riferimento ai paragrafi -1 e -1 bis ed esclusivamente** per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.

## Emendamento 14

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 3

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, **se il loro utilizzo risulta necessario e proporzionato**, per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza. **In tal caso, lo Stato membro richiedente presenta allo Stato membro cui rivolge la richiesta una notifica a posteriori che attesti l'osservanza delle condizioni di necessità, proporzionalità, urgenza e gravità della minaccia.**

## Emendamento 15

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 4

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali.

4. Gli Stati membri adottano **inoltre** le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

## Emendamento 16

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 5

5. *Il presente articolo non si applica* ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.

5. *I paragrafi da 1 a 4 non si applicano* ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.

## Emendamento 17

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 — paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati siano sistematicamente informate sullo scambio di dati personali effettuato a titolo della presente decisione quadro e, in particolare, dell'utilizzo di dati personali nelle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3.*

*Le autorità degli Stati membri competenti in materia di protezione dei dati controllano lo scambio di cui al paragrafo 1 e collaborano a tal fine.*

## Emendamento 18

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 9 bis (nuovo)

## Articolo 9 bis

*Diritti della persona interessata*

1. *Le persone interessate sono informate del trattamento di dati personali che le riguardano.*

*Se del caso, tale comunicazione può essere rinviata per non ostacolare gli obiettivi del trattamento dei dati.*

2. *Le persone interessate hanno il diritto di ottenere, senza ritardi ingiustificati e in una lingua di loro comprensione, le informazioni relative ai dati che si stanno trattando, nonché il diritto di rettificarli e, se del caso, di eliminare i dati il cui trattamento costituisca una violazione dei principi di cui all'articolo 9, paragrafi -1 e -1 bis.*

3. *Può essere negata o rinviata la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, quando ciò sia strettamente necessario per:*

- a) *proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico;*
- b) *impedire un reato;*
- c) *non ostacolare l'indagine e i procedimenti relativi ai reati penali;*
- d) *proteggere i diritti e le garanzie di terzi.*

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

#### Emendamento 19

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv bis (nuovo)

*iv bis) informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali;*

#### Emendamento 20

Proposta di decisione quadro del Consiglio  
Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b — punto iv

iv) *informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali;* **soppresso**

### Protezione dell'euro contro la falsificazione \*

P6\_TA(2008)0280

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (COM(2007)0525 — C6-0431/2007 — 2007/0192(CNS))**

(2009/C 286 E/32)

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),
  - visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, in particolare la terza frase, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0230/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 1****Proposta di regolamento — atto modificativo****Considerando 2**

(2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.

(2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità **e l'idoneità alla circolazione** delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità **e l'idoneità alla circolazione** e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.

**Emendamento 2****Proposta di regolamento — atto modificativo****Considerando 2 bis (nuovo)**

*(2 bis) I piccoli e medi commercianti non dispongono di mezzi sufficienti per svolgere controlli con le procedure definite dalla Banca centrale europea e dalla Commissione. Il loro obbligo dovrebbe consistere nell'agire con la dovuta diligenza, ritirando dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da loro ricevute riguardo alle quali abbiano la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false.*

**Emendamento 3****Proposta di regolamento — atto modificativo****Considerando 2 ter (nuovo)**

*(2 ter) Al fine di garantire che gli enti creditizi e gli altri istituti interessati siano in grado di rispettare l'obbligo di accertare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle banconote e delle monete in euro, occorre stabilire procedure tecniche e standard per tali controlli. L'articolo 106, paragrafo 1 del trattato CE attribuisce la competenza per la definizione di tali standard per le banconote in euro alla Banca centrale europea. Per quanto concerne le monete in euro, le relative competenze sono state conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE.*

**Emendamento 4****Proposta di regolamento — atto modificativo****Considerando 3**

(3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è **importante** consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.

(3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano le prove degli apparecchi siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è **necessario** consentire **la consegna e** la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 5****Proposta di regolamento — atto modificativo  
Considerando 3 bis (nuovo)**

*(3 bis) È necessario garantire l'autenticità degli euro in tutta l'Unione europea, anche in quegli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e in quelli in cui l'euro circola come moneta di transazione.*

**Emendamento 6****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto -1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 2 — lettera d bis (nuova)

-1. All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

*d bis) «altri istituti», ogni istituto o agente economico che gestisce e distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, direttamente o mediante distributori di contanti; si considerano inclusi nella presente definizione i cambiavalute, i grandi centri commerciali e i casinò;*

**Emendamento 7****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto -1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 2 — lettera dter (nuova)

-1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

*d ter) «piccolo e medio commerciante», il commerciante al dettaglio che opera in strutture di piccole o medie dimensioni al servizio del consumatore finale e che non gestisce o distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, salvo nelle comuni operazioni di restituzione di contanti;*

**Emendamento 8****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 1 — lettera b**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro in circolazione, qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di banconote in euro false, anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne è consentita la trasmissione tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 10****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 2 — lettera b**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

(b) *alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:*

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione **delle monete false** tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

(b) *al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:*

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, **qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di monete in euro false, anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne** è consentita la trasmissione, tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

**Emendamento 11****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3 — lettera a**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 6 — paragrafo 1

1. Gli enti creditizi e gli altri **istituti** che **a titolo professionale** gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro.

1. Gli enti creditizi, **i portavalori** e gli altri **agenti economici** che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività **professionale** consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute **e gli agenti economici che si occupano, in via sussidiaria, della gestione e della distribuzione di banconote al pubblico per mezzo di distributori automatici**, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità **e dell'idoneità alla circolazione** e che siano individuate quelle false. **I portavalori sono tenuti a verificare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro soltanto nel caso in cui abbiano acceso diretto alle banconote e alle monete in euro che sono loro affidate.** Tale verifica **dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione** viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro, **in linea con le rispettive competenze di tali istituzioni e tenendo conto delle specificità delle banconote e delle monete in euro.**

**Negli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti elencati nel regolamento (CE) n. 974/98 è previsto un procedimento di controllo specifico per la verifica dell'autenticità delle monete e banconote in euro utilizzate dagli istituti di cui al primo comma.**

Gli enti creditizi e **istituti** di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

Gli enti creditizi e **gli altri agenti economici** di cui al primo comma **e i piccoli e medi commercianti** sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

Martedì 17 giugno 2008

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

**Emendamento 12****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3 — lettera b**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 6 — paragrafo 3

«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il **31 dicembre 2009**. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il **31 dicembre 2011**. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

**Emendamento 13****Proposta di regolamento — atto modificativo****Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1338/2001

Articolo 7 — paragrafo 2 — trattino 3 bis (nuovo)

**3 bis.** All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:

- *la creazione e la promozione di attività di formazione ed informazione quali opuscoli informativi e seminari di formazione, destinate ai cittadini e ai consumatori, sui rischi della falsificazione, i dispositivi di sicurezza di base integrati nelle banconote e nelle monete in euro e le autorità competenti cui rivolgersi in caso di possesso di banconote e/o monete sospettate di essere false. Inoltre, gli istituti finanziari e gli altri istituti che partecipano a titolo professionale alla gestione e alla distribuzione al pubblico delle banconote e delle monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o monete di valute diverse, come i cambiavalute, espongono e mettono a disposizione dei consumatori opuscoli informativi (forniti dalle autorità nazionali competenti, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea) sui rischi, i dispositivi e le autorità di cui sopra.*

## **Regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame \***

P6\_TA(2008)0281

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame (5953/2008 — C6-0066/2008 — 2008/0801(CNS))**

(2009/C 286 E/33)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di decisione del Consiglio (5953/2008),

Martedì 17 giugno 2008

- visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2008),
  - visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e dell'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom sulla domanda di modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata dalla Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto (SEC(2008)0345),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0211/2008);
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

## Revisione della direttiva quadro sui rifiuti \*\*\*II

P6\_TA(2008)0282

### Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11406/4/2007 — C6-0056/2008 — 2005/0281(COD))

(2009/C 286 E/34)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (11406/4/2007 — C6-0056/2008),
  - vista la sua posizione in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0667),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
  - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0162/2008);
1. approva la posizione comune quale emendata;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135.

Martedì 17 giugno 2008

### **P6\_TC2-COD(2005)0281**

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/98/CE)*

---

### **Standard di qualità ambientale nel settore delle acque \*\*\*II**

P6\_TA(2008)0283

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE (11486/3/2007 — C6-0055/2008 — 2006/0129(COD))**

(2009/C 286 E/35)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11486/3/2007 — C6-0055/2008) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0192/2008),

1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 90.

---

### **P6\_TC2-COD(2006)0129**

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successivamente abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/105/CE)*

---

Martedì 17 giugno 2008

**Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0284

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (COM(2007)0610 — C6-0348/2007 — 2007/0219(COD))**

(2009/C 286 E/36)

(Procedura di codecisione — rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0610),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0348/2007),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi <sup>(1)</sup>,
  - vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0178/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

---

**P6\_TC1-COD(2007)0219****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/106/CE)*

---

Martedì 17 giugno 2008

## **Definizione dei limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0285

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 (COM(2007)0194 — C6-0113/2007 — 2007/0064(COD))**

(2009/C 286 E/37)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0194),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0113/2007),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0190/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**P6\_TC1-COD(2007)0064**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),  
vista la proposta della Commissione ||,

Martedì 17 giugno 2008

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al progresso scientifico e tecnico è diventato possibile rilevare la presenza di tenori sempre più bassi di residui di medicinali veterinari negli alimenti.
- (2) *Nonostante l'esistenza della procedura di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(4)</sup> (procedura «cascata») per consentire il trattamento di animali allorché non è autorizzato nessun medicinale veterinario adeguato, i prodotti medicinali veterinari nell'Unione europea continuano a non soddisfare numerose necessità terapeutiche. È indispensabile affrontare tale sfida mediante una revisione fondamentale della normativa che disciplina l'autorizzazione dei medicinali veterinari. Tale revisione dovrebbe valutare l'innovazione e la competitività dell'industria europea della salute animale e le esigenze regolamentari. Un'attenzione particolare dovrebbe essere attribuita all'autorizzazione dei medicinali veterinari generici, allorché l'esclusività dei dati deroga alle norme di sicurezza e di efficacia e non sono applicati alle esigenze in materia di studi d'impatto sull'ambiente. È necessario in particolare tener conto delle specificità del settore della salute animale nell'Unione europea, trattandosi di un mercato di molteplici specie, complesso e spesso limitato, il che è nondimeno essenziale per la concretizzazione del potenziale agricolo, dell'apicoltura, dell'acquacoltura, dell'allevamento di animali di razza, nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dell'Unione europea.*
- (3) *Per proteggere la salute pubblica dovrebbero essere stabiliti limiti massimi di residui conformemente ai principi generalmente riconosciuti per la valutazione della sicurezza, tenendo conto dei rischi tossicologici, della contaminazione ambientale nonché degli effetti microbiologici e farmacologici indesiderati dei residui. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle altre valutazioni scientifiche della sicurezza delle sostanze coinvolte che siano state effettuate da organizzazioni internazionali o da comitati scientifici stabiliti all'interno della Comunità.*
- (4) È necessario fissare limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive per quanto concerne vari alimenti di origine animale, compresi carne, pesce, latte, uova e miele.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(5)</sup> ha introdotto procedure comunitarie volte a valutare la sicurezza dei residui di sostanze farmacologicamente attive conformemente alle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti destinati all'uomo. Una sostanza farmacologicamente attiva può essere utilizzata per gli animali destinati alla produzione di alimenti solo in seguito a una valutazione positiva. Per tale sostanza vengono fissati limiti massimi di residui se ciò è ritenuto necessario per la tutela della salute umana.
- (6) La direttiva 2001/82/CE **||** dispone che i medicinali veterinari possano essere autorizzati o utilizzati per animali destinati alla produzione di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive in essi contenute sono state valutate sicure a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90. La direttiva contiene inoltre norme relative alla documentazione dell'uso, alla nuova designazione (uso off-label), alla prescrizione e alla distribuzione dei medicinali veterinari utilizzati negli animali destinati alla produzione di alimenti.

<sup>(1)</sup> GU C 10 del 15.1.2008, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C **||**.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008.

<sup>(4)</sup> **GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.**

<sup>(5)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. **||**.

**Martedì 17 giugno 2008**

- (7) Alla luce della **risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2001** <sup>(1)</sup> **sulla disponibilità dei medicinali per uso veterinario, della** consultazione pubblica della Commissione effettuata del 2004 e della valutazione della Commissione relativa all'esperienza acquisita, si è dimostrato necessario modificare le procedure di definizione dei limiti massimi di residui, mantenendo, nel contempo, il sistema globale di definizione di tali limiti.
- (8) I limiti massimi di residui costituiscono i valori di riferimento ai fini della definizione, a norma della direttiva 2001/82/CE, dei tempi di attesa per le autorizzazioni alla commercializzazione dei medicinali veterinari utilizzati negli animali destinati alla produzione di alimenti nonché ai fini del controllo dei residui negli alimenti di origine animale negli Stati membri e ai posti d'ispezione frontaliere.
- (9) La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali  $\parallel$  <sup>(2)</sup> vieta di utilizzare, per gli animali destinati alla produzione di alimenti, alcune sostanze con fini specifici. È opportuno che il presente regolamento sia applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica negli animali destinati alla produzione di alimenti.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, stabilisce norme specifiche relative a sostanze che non risultano aggiunte intenzionalmente. Tali sostanze non devono essere oggetto della legislazione sui limiti massimi dei residui.
- (11) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(4)</sup> definisce il quadro della legislazione alimentare a livello comunitario e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui.
- (12) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(5)</sup> stabilisce prescrizioni generali relative al controllo degli alimenti nella Comunità europea e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui. **La priorità dovrebbe essere accordata al rilevamento dell'uso di sostanze proibite e una parte dei campioni dovrebbe essere selezionata in conformità di principi di analisi dei rischi.**
- (13) L'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali <sup>(6)</sup>, affida all'Agenzia europea per i medicinali (nel seguito, «l'Agenzia») il compito di esprimere pareri sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari accettabili negli alimenti di origine animale.
- (14) È opportuno stabilire limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei medicinali veterinari commercializzati nella Comunità.
- (15) La consultazione pubblica, così come il fatto che solo un numero ristretto di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti sia stato autorizzato negli ultimi anni, indicano che l'obbligo di ottemperare al regolamento (CEE) n. 2377/90 ha comportato una minore disponibilità di tali medicinali veterinari.

<sup>(1)</sup> **GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 80.**

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 23.05.1996, pag. 3.  $\parallel$ .

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.  $\parallel$ .

<sup>(4)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.  $\parallel$ .

<sup>(5)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. (Versione rettificata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 136 del 30.4.2006, pag. 1.  $\parallel$ .

Martedì 17 giugno 2008

- (16) Al fine di garantire la salute e il benessere degli animali è necessario disporre di medicinali in grado di curare patologie specifiche. L'assenza di medicinali veterinari appropriati per il trattamento specifico di determinate specie può inoltre contribuire a un impiego abusivo o illegale di sostanze.
- (17) Il sistema stabilito dal regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. A tale scopo è opportuno disporre che l'Agenzia consideri sistematicamente la possibilità di applicare un limite massimo di residui fissato per una specie o un prodotto alimentare particolare a un'altra specie o a un altro prodotto alimentare. **A tale riguardo, occorre tener conto dell'adeguatezza dei fattori di sicurezza insiti nel sistema per evitare rischi per il benessere degli animali.**
- I**
- (18) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica dei rischi non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione dei rischi e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali gli aspetti tecnologici della produzione di alimenti e la realizzabilità dei controlli. L'Agenzia *dovrebbe* pertanto formulare un parere sulla valutazione scientifica dei rischi e raccomandazioni sulla gestione dei rischi derivanti da residui di sostanze farmacologicamente attive.
- (19) Per il buon funzionamento del quadro generale sui limiti massimi di residui sono necessarie disposizioni dettagliate sul formato e sul contenuto delle domande di definizione dei limiti massimi di residui nonché sui principi metodologici della valutazione dei rischi e delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi.
- (20) Oltre ai medicinali veterinari, nel settore zootecnico *sono* utilizzati altri prodotti, che non sono oggetto della legislazione specifica sui residui, quali i disinfettanti. I medicinali veterinari che non beneficiano di un'autorizzazione alla commercializzazione nella Comunità possono inoltre essere autorizzati in paesi al di fuori della Comunità. Questo può essere dovuto alla maggiore prevalenza, in altre regioni, di malattie o specie bersaglio diverse o a una scelta delle imprese di non commercializzare un medicinale nella Comunità. Il fatto che un medicinale non sia autorizzato nella Comunità non indica necessariamente che il suo utilizzo non sia sicuro. Per le sostanze farmacologicamente attive di tali medicinali la Commissione *dovrebbe* poter fissare un limite massimo di residui relativo agli alimenti in seguito al parere dell'Agenzia, secondo i principi stabiliti per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari.
- (21) Nel contesto del Codex alimentarius la Comunità contribuisce all'elaborazione di norme internazionali sui limiti massimi di residui, garantendo nel contempo che il livello elevato di tutela della salute umana *mantenuto* nella Comunità non *sia* ridotto. La Comunità *dovrebbe* pertanto riprendere, senza un'ulteriore valutazione dei rischi, i limiti massimi di residui che ha sostenuto in occasione della riunione della Commissione del Codex Alimentarius. La coerenza tra le norme internazionali e la legislazione comunitaria sarà così ulteriormente potenziata.
- (22) Gli alimenti sono oggetto di controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Anche se detto regolamento non fissa limiti di residui per tali sostanze, simili residui potrebbero essere presenti a causa di contaminazione ambientale o della presenza di un metabolita naturale nell'animale. I metodi di laboratorio sono in grado di rilevare i residui a livelli sempre più bassi. Tali residui hanno causato pratiche di controllo diverse negli Stati membri.

Martedì 17 giugno 2008

- (23) Al fine di agevolare il commercio intracomunitario e le importazioni è pertanto opportuno che la Comunità definisca procedure volte a stabilire valori di riferimento per interventi di controllo sulle concentrazioni di residui per i quali l'analisi di laboratorio è tecnicamente realizzabile, **senza mettere a rischio un alto livello di protezione della salute umana nella Comunità. Tuttavia la fissazione di valori di riferimento per interventi di controllo non dovrebbe in nessun modo servire da pretesto per consentire l'uso illegale di sostanze non autorizzate per trattare animali destinati alla produzione di alimenti. Pertanto qualsiasi residuo di queste sostanze negli alimenti deve essere considerato indesiderabile.**
- (24) La legislazione sui limiti massimi di residui va semplificata riunendo in un unico regolamento della Commissione tutte le decisioni che classificano le sostanze farmacologicamente attive in relazione ai residui e fissando valori di riferimento per interventi.
- (25) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento *dovrebbero* essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (26) *¶ In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme relative alle condizioni di estrapolazione e alla definizione di valori di riferimento per interventi. ¶ Tali misure di portata generale e ¶ intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con ¶ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*
- (27) Poiché gli obiettivi *del presente regolamento*, ovvero tutelare la salute umana così come la salute degli animali e garantire la disponibilità di medicinali veterinari adeguati, non possono essere *¶ realizzati in misura sufficiente* dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. *¶ Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (28) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2377/90 con un nuovo regolamento.
- (29) Occorre prevedere un periodo transitorio per consentire alla Commissione di elaborare e di adottare un regolamento che contenga tutte le decisioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 e le disposizioni di attuazione del nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, **con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare**, norme e procedure volte a stabilire quanto segue:
- a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
- b) il livello *¶* del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva **stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento** («valori di riferimento per interventi»).

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ¶.

Martedì 17 giugno 2008

2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:
- ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
  - alle sostanze rientranti *nell'ambito* di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;
3. Il presente regolamento è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica negli animali destinati alla produzione di alimenti in conformità della direttiva 96/22/CE.

## Articolo 2

### Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o µg/kg sulla base del peso vivo, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, tenuti, macellati o abbattuti specificamente allo scopo di produrre alimenti.

## TITOLO II

### LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

#### Capo 1 ||

#### Valutazione dei rischi e gestione dei rischi

#### SEZIONE 1 ||

Sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari

## Articolo 3

### Domanda di parere dell'Agenzia

- Tutte le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti sono oggetto di un parere dell'Agenzia europea per i medicinali (nel seguito «l'Agenzia») relativo al limite massimo di residui formulato dal comitato per i medicinali veterinari (nel seguito «il comitato»).
- A tal fine il titolare di un'autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale veterinario contenente una tale sostanza ovvero colui che richiede o intende richiedere tale autorizzazione alla commercializzazione presenta una domanda all'Agenzia.

## Articolo 4

### Parere dell'Agenzia

- Il parere dell'Agenzia consiste in una valutazione scientifica dei rischi e in raccomandazioni sulla gestione dei rischi.

Martedì 17 giugno 2008

2. La valutazione scientifica dei rischi e le raccomandazioni sulla gestione dei rischi sono volte a garantire un livello elevato di tutela della salute umana, assicurando nel contempo che la salute umana così come la salute e il benessere degli animali non siano compromessi dall'assenza di medicinali veterinari appropriati. **Tali raccomandazioni tengono conto di ogni pertinente conclusione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, mediante lettere di cooperazione.**

#### Articolo 5

##### Estrapolazione

Al fine di assicurare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per le affezioni delle specie destinate alla produzione di alimenti, il comitato, durante lo svolgimento della valutazione dei rischi e la redazione delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi, prende in considerazione la possibilità di applicare *rispettivamente* a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o ad altre specie i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva presente in un prodotto alimentare specifico o in una o più specie.

#### Articolo 6

##### Valutazione scientifica dei rischi

1. La valutazione scientifica dei rischi prende in esame il metabolismo e l'eliminazione delle sostanze farmacologicamente attive nelle specie animali interessate così come il tipo di residui e la quantità che può essere ingerita dagli esseri umani nel corso della vita senza rischi significativi per la salute espressa in termini di dose giornaliera ammissibile (DGA). Sono possibili approcci diversi dalla DGA purché definiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. La valutazione scientifica dei rischi riguarda quanto segue:

- a) il tipo e la quantità di residui che si ritiene non presentino un pericolo per la salute umana;
- b) il rischio di effetti **tossicologici**, farmacologici o microbiologici ■ sugli esseri umani;
- c) residui presenti negli alimenti di origine vegetale o provenienti dall'ambiente.

3. Se il metabolismo e l'eliminazione della sostanza non possono essere valutati e l'utilizzo della sostanza è destinato a promuovere la salute e il benessere degli animali la valutazione scientifica dei rischi può tener conto di dati relativi al monitoraggio o all'esposizione.

#### Articolo 7

##### Raccomandazioni sulla gestione dei rischi

1. Le raccomandazioni sulla gestione dei rischi si basano sulla valutazione scientifica dei rischi effettuata a norma dell'articolo 6 e consistono nella valutazione di quanto segue:

- a) la disponibilità di sostanze alternative per il trattamento delle specie interessate o la necessità della sostanza valutata al fine di evitare inutili sofferenze agli animali e di garantire la sicurezza per coloro che li curano;
- b) altri fattori legittimi, quali aspetti tecnologici della produzione di alimenti **e mangimi per animali**, realizzabilità dei controlli, condizioni di utilizzo e applicazione delle sostanze nei medicinali veterinari, **rispetto delle buone prassi veterinarie**, nonché la possibilità di un impiego abusivo o illegale; **l'impiego abusivo include l'uso profilattico di prodotti medicinali veterinari quando le malattie possono essere gestite modificando in modo proporzionato e ragionevole le condizioni nelle quali sono tenuti gli animali;**
- c) l'eventuale opportunità di fissare un limite massimo di residui o un limite massimo provvisorio per una sostanza farmacologicamente attiva contenuta in medicinali veterinari ■ il livello di tale limite massimo di residui e, se del caso, eventuali condizioni o restrizioni per l'utilizzo della sostanza in esame;

Martedì 17 giugno 2008

- d) l'eventuale possibilità di fissare un limite massimo di residui qualora i dati forniti non consentano l'identificazione di un limite sicuro o qualora per mancanza di informazioni scientifiche non sia possibile trarre una conclusione definitiva, sotto il profilo della salute umana, in merito ai residui di una sostanza.

**2. Nel caso di medicinali veterinari per i quali non è previsto un limite massimo di residui per gli equini, che non figurano all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 o all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, e che sono utilizzati «off-label», conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 16, della direttiva 2001/82/CE, e in conformità delle disposizioni «cascata» di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE e non somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, il tempo di revoca nominale è di sei mesi.**

**3. L'uso di medicinali contenenti ingredienti farmacologicamente attivi che non figurano nell'elenco delle sostanze essenziali per il trattamento degli equini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, e che non sono somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, ha un tempo di revoca nominale di sei mesi.**

## Articolo 8

### Domande e procedure

1. La domanda di cui all'articolo 3 è conforme al formato e al contenuto stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ed è corredata dell'importo dei diritti spettanti all'Agenzia.

2. L'Agenzia assicura che il comitato formuli il parere entro 210 giorni dal ricevimento di una domanda valida in conformità dell'articolo 3 e del paragrafo 1 del presente articolo. Tale termine è sospeso ove l'Agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospesa fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.

3. L'Agenzia trasmette il parere di cui all'articolo 4 al richiedente. Entro 15 giorni dal ricevimento del parere, il richiedente può comunicare per iscritto all'Agenzia la propria intenzione di presentare una richiesta di riesame del parere. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, egli trasmette all'Agenzia una motivazione dettagliata della sua richiesta.

Entro 60 giorni dal ricevimento della motivazione della richiesta il comitato esamina se il suo parere vada rivisto. Le ragioni che motivano la conclusione raggiunta in merito alla richiesta sono allegate al parere definitivo di cui all'articolo 4.

4. Entro 15 giorni dall'adozione del parere definitivo l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e al richiedente, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.

**5. In casi specifici in cui si richieda un'autorizzazione urgente per garantire la protezione della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, può fissare un limite massimo di residui provvisorio per un periodo massimo di cinque anni.**

Martedì 17 giugno 2008

SEZIONE 2 ||

Sostanze farmacologicamente attive non destinate all'utilizzo in medicinali veterinari

Articolo 9

Parere dell'Agenzia richiesto dalla Commissione o dagli Stati membri

1. **■** La Commissione, gli Stati membri **o un terzo nel perseguimento di interessi legittimi** possono trasmettere all'Agenzia richieste di un parere sui limiti massimi dei residui **di sostanze farmacologicamente attive nei casi seguenti:**
  - a) **la sostanza in questione è autorizzata per l'utilizzo in un medicinale veterinario in un paese terzo e non è stata oggetto di domanda a norma dell'articolo 3, o**
  - b) **la sostanza in questione rientra nella composizione di un medicinale destinato ad essere utilizzato a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e non è stata oggetto di domanda a norma dell'articolo 3, o**
  - c) **la sostanza in questione rientra nella composizione di un prodotto biocida utilizzato per l'allevamento di animali e deve essere stabilito un limite massimo di residui, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, punto ii), lettera b), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, o**
  - d) **la sostanza in questione può essere utilizzata per curare con efficacia gli animali nel caso di specie o di utilizzi minori, allorché non esistono ancora medicinali specifici.**
2. **Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), allorché si tratta di specie o di utilizzi minori, la domanda può essere trasmessa all'Agenzia da una parte o da un'organizzazione interessata.**
3. **Si applicano gli articoli da 4 a 7.**
4. **Le domande di parere di cui al paragrafo 1 rispettano i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.**
5. L'Agenzia provvede affinché il parere del comitato sia formulato entro 210 giorni dal ricevimento di una richiesta della Commissione. Tale termine viene sospeso ove l'Agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.
6. Entro 15 giorni dall'adozione del parere definitivo l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro o alla parte che ha presentato la richiesta, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.

SEZIONE 3 ||

Disposizioni comuni

Articolo 10

Riesame di un parere

La Commissione, **chiunque abbia presentato una domanda di parere a norma dell'articolo 3** o uno Stato membro a norma dell'articolo 9 che, in seguito a nuove informazioni, ritenga necessario un riesame del parere al fine di tutelare la salute umana o degli animali, può chiedere all'Agenzia di formulare un nuovo parere sulla sostanza in esame.

La domanda deve essere corredata di informazioni che spieghino la questione da trattare. Al nuovo parere si applicano rispettivamente l'articolo 8, **paragrafi da 2 a 4**, o l'articolo 9, **paragrafi 5 e 6**.

<sup>(1)</sup> **GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.**

Martedì 17 giugno 2008

## Articolo 11

## Pubblicazione dei pareri

L'Agenzia pubblica i pareri di cui agli articoli 4, 9 e 10, previa soppressione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.

## Articolo 12

## Misure di attuazione

1. **La Commissione**, in consultazione con l'Agenzia, adotta **norme relative a:**
  - a) la forma in cui vanno presentate le domande di cui all'articolo 3 e le richieste di cui all'articolo 9 nonché il contenuto di tali domande;
  - b) i principi metodologici della valutazione dei rischi e delle raccomandazioni sulla gestione dei rischi di cui agli articoli 6 e 7, compresi i requisiti tecnici conformi a norme concordate a livello internazionale.

**Le norme di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2 e, nel caso della lettera (b), secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.**

2. La Commissione, in consultazione con l'Agenzia **e le parti interessate**, adotta norme sull'applicazione di un tenore massimo di residui di un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di residui relativi a una o più specie ad altre specie a norma dell'articolo 5. Tali norme specificano come e in quali circostanze i dati scientifici sui residui contenuti in uno specifico prodotto alimentare o presenti in una o più specie possano essere utilizzati per fissare un limite massimo di residui in altri alimenti o altre specie.

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

## Capo II

## Classificazione

## Articolo 13

## Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'Agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità degli articoli 4, 9 o 10.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione comporta inoltre la definizione, per ciascuna di queste sostanze, di una delle seguenti opzioni:
  - a) un limite massimo di residui;
  - b) un limite massimo di residui provvisorio;
  - c) l'assenza di un limite massimo di residui;
  - d) il divieto **riguardante la presenza** di una sostanza **o di suoi residui in un prodotto di origine animale**.

Martedì 17 giugno 2008

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
  - a) secondo il parere dell'agenzia a norma degli articoli 4, 9 o 10; o
  - b) in seguito a un voto *della delegazione* della Comunità **■ nella Commissione Codex Alimentarius** a favore della definizione di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, **purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima del voto in Commissione Codex Alimentarius. In questo** caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'Agenzia.
4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato per una sostanza farmacologicamente attiva nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui della sostanza in esame, al tenore proposto, presentino un *rischio* per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere esteso una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.
5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora in base al parere di cui agli articoli 4, 9 o 10 risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.
6. La **presenza** di una sostanza **o di suoi residui in un prodotto di origine animale** è vietata conformemente al parere di cui agli articoli 4, 9 o 10 in una delle seguenti circostanze:
  - a) ove qualsiasi **presenza** di una sostanza farmacologicamente attiva **o di suoi residui in alimenti di origine animale** costituisca un **rischio** per la salute umana;
  - b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva, *in merito agli effetti sulla salute umana dei residui* di una sostanza.
7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni sull'utilizzo o sull'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

#### Articolo 14

##### *Parere dell'Agenzia con procedura accelerata*

1. *In casi specifici, quando per ragioni di protezione della salute pubblica o della salute o del benessere degli animali sia necessario autorizzare con urgenza un medicinale veterinario o un prodotto biocida, la Commissione, chiunque abbia chiesto un parere a norma dell'articolo 3 o uno Stato membro possono chiedere all'Agenzia di ricorrere ad una procedura accelerata di valutazione del limite massimo di residui di una sostanza farmacologicamente attiva presente in detti prodotti.*
2. *Il formato e il contenuto della domanda sono stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.*
3. *Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 5, l'Agenzia provvede affinché il comitato possa formulare il suo parere entro di 150 giorni dal ricevimento della domanda.*

Martedì 17 giugno 2008

## Articolo 15

## Procedura ordinaria

1. Ai fini della classificazione di cui all'articolo 13 la Commissione elabora un progetto di regolamento entro 30 giorni dal ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, paragrafo 1, o dell'articolo 10. La Commissione elabora inoltre un progetto di regolamento entro 30 giorni dal ricevimento dei risultati del voto della **delegazione della** Comunità **nella Commissione Codex Alimentarius** a favore della definizione di un limite massimo di residui ■ di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Se il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi alla base di tale scostamento.

2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è adottato dalla Commissione *secondo la* procedura di regolamentazione **con controllo** di cui all'**articolo 23, paragrafo 3**, ed entro **90 giorni** dalla fine di tale procedura.

3. **Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato dalla Commissione entro 15 giorni dalla fine della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2.**

## Articolo 16

## Metodi analitici

Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i laboratori comunitari di riferimento, designati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, sui metodi analitici appropriati **per un campionamento armonizzato** ai fini del rilevamento dei residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui a norma dell'articolo 13 *del presente regolamento*. L'Agenzia fornisce *tali informazioni relative ai* metodi ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento designati in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

## Articolo 17

## Circolazione degli alimenti

Gli Stati membri ■ vietano ■ l'importazione e l'immissione in commercio di alimenti di origine animale **che contengono residui derivati dalla somministrazione illegale di sostanze farmacologicamente attive che non figurano in una classificazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c).**

**Di conseguenza, nell'interesse della salute pubblica, sono vietate le importazioni da paesi terzi di alimenti che contengono residui derivati dalla somministrazione illegale di sostanze il cui utilizzo è vietato nell'Unione europea.**

## TITOLO III

## VALORI DI RIFERIMENTO PER INTERVENTI

## Articolo 18

## Definizione e riesame

1. Se risulta opportuno per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione può definire valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

Martedì 17 giugno 2008

**Per garantire un livello elevato di protezione sanitaria sono applicati i principi della valutazione dei rischi conformemente agli articoli da 4 a 8.**

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

2. I valori di riferimento per interventi sono riesaminati **■** alla luce **di ogni nuovo dato relativo alla protezione della salute umana e della catena alimentare.**

**Gli alimenti di origine animale contenenti sostanze farmacologicamente attive per le quali non sono stati fissati limiti massimi di residui non possono essere immessi sul mercato.**

#### Articolo 19

##### Metodi di definizione dei valori di riferimento per interventi

1. I valori di riferimento per interventi sono basati sul contenuto di *un'analisi* in un campione che può essere rilevato e confermato da un laboratorio di riferimento, designato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, con un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni comunitarie. In questo compito la Commissione è consigliata dal pertinente laboratorio comunitario di riferimento circa l'esecuzione dei metodi analitici.

2. La Commissione può presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare una richiesta di valutazione dei rischi per determinare se i valori di riferimento per interventi siano adeguati alla tutela della salute umana. In tali casi l'Autorità europea per la sicurezza alimentare provvede affinché il parere sia formulato entro 210 giorni successivi al ricevimento della domanda.

3. La valutazione dei rischi tiene conto delle norme, **compresi i metodi scientifici**, che devono essere adottate dalla Commissione in consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Tali norme, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

#### Articolo 20

##### Contributo comunitario a sostegno delle misure relative ai valori di riferimento per interventi

Se l'applicazione del presente titolo impone alla Comunità di finanziare misure a sostegno della definizione e del funzionamento dei valori di riferimento per interventi si applica l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

#### Articolo 21

##### Immissione sul mercato

**Se i limiti massimi di residui o i quantitativi di riferimento fissati nel quadro del presente regolamento sono superati, il prodotto non è immesso sul mercato né come alimento, né trasformato in alimento né mescolato ad alimenti.**

Martedì 17 giugno 2008

**Articolo 22****Attuazione dei valori di riferimento per interventi**

1. *Quando, a seguito dei controlli effettuati su alimenti di origine animale, i risultati degli esami analitici confermano la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva non soggetta a classificazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) o c) a un livello pari o superiore al suo valore di riferimento per interventi, il lotto interessato è considerato non conforme alla legislazione comunitaria.*
2. *Quando i risultati degli esami analitici effettuati su alimenti di origine animale sono al di sotto del valore di riferimento per interventi, l'immissione di tali prodotti nella catena alimentare è autorizzata. L'autorità competente tiene un registro dei risultati in caso di ricorrenza. Quando i risultati di esami analitici effettuati su prodotti che hanno la stessa origine indicano uno schema ricorrente rivelatore di un problema potenziale, l'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Commissione porta la questione all'attenzione dell'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate.*
3. *Misure dettagliate sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.*

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 23****Comitato permanente per i medicinali veterinari**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

**Articolo 24****Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali**

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE *tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni* dell'articolo 8 della stessa.

Martedì 17 giugno 2008

#### Articolo 25

Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

Entro il ... (\*) la Commissione adotta, *secondo la* procedura di regolamentazione **con controllo** di cui all'**articolo 23, paragrafo 3**, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui a norma degli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90.

#### Articolo 26

##### **Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio**

**La Commissione, entro ... (\*\*), presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione analizza, in modo particolare, l'esperienza acquisita sulla base dell'applicazione del presente regolamento e, ove opportuno, è corredata delle relative proposte.**

#### Articolo 27

##### Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è abrogato.
2. Gli allegati da I a IV del regolamento abrogato continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 25*. L'allegato V del regolamento abrogato continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure di cui all'*articolo 12, paragrafo 1*.
3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di cui all'*articolo 25*.

#### Articolo 28

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

*Il Presidente*

Per il Consiglio

*Il Presidente*

(\*) **Novanta giorni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(\*\*) **Cinque anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 17 giugno 2008

**Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0286

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 — C6-0469/2007 — 2007/0278(COD))**

(2009/C 286 E/38)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0797),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0173/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**P6\_TC1-COD(2007)0278****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1098/2008/CE)**Dichiarazione della Commissione*

La Commissione ritiene della massima importanza agevolare e sostenere un'ampia partecipazione a tutti i livelli alle attività connesse con l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010), come mezzo pratico per assicurare a questa iniziativa un impatto positivo e durevole.

**Martedì 17 giugno 2008**

Conformemente alla decisione sull'Anno europeo, la Commissione elaborerà orientamenti comuni nel documento quadro strategico che fisserà le principali priorità per la realizzazione delle attività connesse all'Anno europeo, tra cui le norme minime relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni (cfr. allegato, parte II, punto 2 della decisione).

Il documento quadro strategico è destinato agli organismi nazionali di attuazione responsabili dell'elaborazione dei programmi nazionali per l'Anno europeo nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario, e ad altri operatori interessati.

In tale contesto, la Commissione intende sottolineare l'importanza di facilitare l'accesso per tutte le ONG, comprese le organizzazioni piccole e medie. Al fine di assicurare il più ampio accesso possibile, gli organismi nazionali di attuazione possono decidere di non richiedere alcun cofinanziamento e di finanziare integralmente talune azioni.

---

**Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 \***

P6\_TA(2008)0287

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0092(CNS))**

(2009/C 286 E/39)

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0249),
- viste la relazione sulla convergenza 2008 della Commissione relativa alla Slovacchia (COM(2008)0248) e la relazione sulla convergenza della Banca centrale europea (BCE) del maggio 2008,
- vista la raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio che abroga la decisione 2005/182/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (SEC(2008)0572),
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale 2007 sull'area dell'euro (1),
- vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro (2),
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (3),
- vista la decisione 2003/223/CE del Consiglio, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (4),
- vista la sua posizione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della Banca centrale europea per una proposta di decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (5),

---

(1) Testi approvati, P6\_TA(2007)0348.

(2) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

(3) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.

(4) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66.

(5) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.

Martedì 17 giugno 2008

- visto l'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0231/2008),
- A. considerando che la Slovacchia ha soddisfatto i criteri di Maastricht conformemente all'articolo 121 del trattato CE e al protocollo sui criteri di convergenza ivi menzionato,
- B. considerando che, per la prima volta, una delegazione della sua commissione per i problemi economici e monetari si è recata in visita in Slovacchia per valutare in che misura tale paese sia pronto ad entrare nell'area dell'euro,
- C. considerando che, a dieci anni dalla creazione dell'Unione economica e monetaria, l'esperienza insegna che dopo l'adesione all'area dell'euro diminuiscono gli incentivi a favore dello svolgimento della riforma strutturale e che la questione della sostenibilità è divenuta più importante,
- D. considerando che il Presidente del Consiglio Ecofin ha inviato al Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo, una lettera in cui presenta le misure e gli impegni politici adottati dal governo slovacco per assicurare la sostenibilità della convergenza;
1. approva la proposta della Commissione;
  2. esprime parere favorevole all'adozione dell'euro da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009;
  3. prende atto che l'articolo 121 del trattato CE definisce la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;
  4. osserva che il rapporto sulla convergenza 2008 della BCE individua alcuni rischi relativi alla sostenibilità del tasso di inflazione contenuto raggiunto e sollecita l'adozione delle misure necessarie ad evitarne l'insorgenza;
  5. esprime preoccupazione in merito alle discrepanze ravvisabili fra la relazione sulla convergenza della Commissione e l'analoga relazione della BCE in riferimento alla sostenibilità dell'inflazione;
  6. raccomanda al governo slovacco di istituire un osservatorio per controllare settimanalmente il prezzo di una serie selezionata di prodotti di base per combattere le false percezioni sull'aumento dei prezzi;
  7. invita il governo slovacco a garantire il proseguimento delle necessarie riforme strutturali nel mercato del lavoro, dei servizi e dei prodotti, garantendo, in particolare, un aumento della mobilità della manodopera e degli investimenti in capitale umano; invita il governo slovacco a garantire la concorrenza, segnatamente in settori sensibili come quello energetico;
  8. invita il governo slovacco a garantire, con la collaborazione della Banca centrale slovacca, un ambiente stabile con un basso tasso di inflazione che può essere realizzato attraverso un ulteriore consolidamento fiscale ed una politica fiscale sufficientemente rigorosa al fine di conseguire l'equilibrio del bilancio a medio termine; invita le parti sociali slovacche a mantenere la crescita salariale in linea con la crescita della produttività nell'immediato futuro;
  9. invita l'Eurogruppo a migliorare il coordinamento e a controllare l'attuazione effettiva degli impegni politici adottati dagli Stati membri dell'area dell'euro per assicurare la sostenibilità della convergenza;

**Martedì 17 giugno 2008**

10. sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro devono osservare i principi del buon governo in materia fiscale;
  11. ribadisce la sua ferma opinione secondo cui sarebbe opportuno che la posizione del Consiglio e della Commissione prevedesse di anteporre alla valutazione del rispetto dei criteri di Maastricht la conclusione obbligatoria di eventuali procedure di disavanzo eccessivo nei confronti di uno Stato membro, come previsto dall'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza; si rammarica che la Commissione abbia mancato nuovamente di applicare in modo corretto il trattato CE sotto questo aspetto;
  12. ritiene che tutte le misure pertinenti adottate da uno Stato membro che presenti domanda di adesione all'area dell'euro, dopo la pubblicazione delle relazioni sulla convergenza della Commissione e della BCE, dovrebbero essere tenute presenti dal Consiglio in base alla pertinente risoluzione del Parlamento ed integrate nel processo di controllo;
  13. invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di Maastricht sulla base di dati precisi, attuali, affidabili e di elevata qualità;
  14. esprime preoccupazione per lo scarso sostegno registrato nei confronti dell'euro tra i cittadini slovacchi; invita, di conseguenza, le autorità slovacche ad intensificare la campagna di informazione pubblica volta a spiegare i vantaggi della moneta unica e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli aumenti dei prezzi durante il periodo di transizione;
  15. prende atto degli sforzi compiuti da tutte le parti per migliorare le condizioni in cui il Parlamento esercita il proprio diritto di consultazione ai sensi degli articoli 121 e 122 del trattato CE in termini di informazione e scadenze e si compiace per l'iniziativa della commissione per i problemi economici e monetari di organizzare una visita di studio in Slovacchia al fine di procedere alla propria valutazione della situazione;
  16. invita la Commissione e la BCE a considerare tutti gli aspetti quando si tratterà di raccomandare il tasso finale di cambio per la corona slovacca;
  17. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  18. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  19. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 18 giugno 2008

## Nuova attribuzione delle competenze del Vicepresidente Jacques Barrot

P6\_TA(2008)0290

### Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 che approva la nuova attribuzione delle competenze del Vicepresidente della Commissione Jacques Barrot

(2009/C 286 E/40)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 217, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto il punto 5 dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione <sup>(1)</sup>,
- vista la proposta del 9 maggio 2008 di cambiare l'attribuzione delle competenze del Vicepresidente della Commissione Jacques Barrot,
- vista l'audizione del Vicepresidente, svoltasi dinanzi alla commissione parlamentare competente il 16 giugno 2008,
- visto l'articolo 99 del suo regolamento;

1. approva la nuova attribuzione delle competenze del Vicepresidente Jacques Barrot per il resto del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2009;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

## Nomina di Antonio Tajani a membro della Commissione

P6\_TA(2008)0291

### Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 relativa all'approvazione della nomina di Antonio Tajani a membro della Commissione

(2009/C 286 E/41)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 215 del trattato CE,
- visto il punto 4 dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione <sup>(1)</sup>,
- viste le dimissioni di Franco Frattini da membro della Commissione, rassegnate il 7 maggio 2008,

---

<sup>(1)</sup> GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

- vista la designazione, l'8 maggio 2008, da parte del governo della Repubblica italiana, di Antonio Tajani per la nomina a membro della Commissione,
  - vista la decisione 2008/380/CE, Euratom del Consiglio, del 9 maggio 2008, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,
  - vista l'audizione del Commissario designato, svoltasi dinanzi alla commissione parlamentare competente il 16 giugno 2008,
  - visto l'articolo 99 del suo regolamento;
1. approva la nomina di Antonio Tajani a membro della Commissione per il resto del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2009;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 131 del 21.5.2008, pag. 6.

---

**Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0293

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD))**

(2009/C 286 E/42)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0391),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0266/2005),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0339/2007);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 18 giugno 2008

P6\_TC1-COD(2005)0167

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/.../CE)*

---

### ALLEGATO

#### *Dichiarazioni relative al processo verbale del Consiglio in sede di adozione dell'atto*

1. *Il Consiglio afferma che l'attuazione della presente direttiva non deve essere utilizzata di per sé come pretesto per giustificare l'introduzione di disposizioni meno favorevoli ai soggetti cui si applica.*
2. *La Commissione dichiara che il riesame del SIS II (previsto dalla clausola di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006) offrirà l'occasione di proporre l'obbligo di registrare nel SIS i divieti di ingresso emanati a norma della presente direttiva.*
3. *La Commissione si impegna, in uno spirito di solidarietà, ad assistere gli Stati membri nell'individuare la possibilità di alleviare l'onere finanziario imputabile all'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 4 (gratuito patrocinio) negli Stati membri.*

*La Commissione sottolinea che, nell'ambito del Fondo europeo per i rimpatri (decisione n. 575/2007/CE) esiste la possibilità di finanziare interventi nazionali intesi a promuovere l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 (gratuito patrocinio) negli Stati membri:*

- *tra le azioni inerenti all'obiettivo specifico di «promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio» (articolo 3, lettera c), può rientrare il sostegno mirato al «miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in materia di rimpatrio nei tempi più brevi» (articolo 4, paragrafo 3, lettera a). La presenza di opportune garanzie giuridiche, tra cui il principio della parità di strumenti tra accusa e difesa («armi pari»), rafforza la capacità di adottare decisioni qualitativamente valide;*
- *conformemente alla priorità 4 degli orientamenti strategici per il Fondo europeo per i rimpatri (decisione 2007/837/CE), il contributo comunitario può essere portato fino a un massimo del 75 % per interventi volti ad assicurare «un'equa ed efficace attuazione delle norme comuni» in materia di rimpatrio negli Stati membri. Ciò implica che i provvedimenti relativi al disposto dell'articolo 13, paragrafo 4 (gratuito patrocinio) possono beneficiare di un cofinanziamento massimo del 75 % nell'ambito del Fondo europeo per i rimpatri;*

*La Commissione incoraggia gli Stati membri a tener conto di questo fatto in sede di scelta delle priorità per i programmi nazionali e di pianificazione degli interventi nell'ambito della priorità 4 degli orientamenti strategici.*

4. *La Commissione dichiara che, nella sua valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, intende esaminare l'ulteriore impatto sull'amministrazione della giustizia negli Stati membri.*
-

Mercoledì 18 giugno 2008

## Mercato interno dell'energia \*\*\*I

P6\_TA(2008)0294

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))**

(2009/C 286 E/43)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0191/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**P6\_TC1-COD(2007)0195**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ¶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

Mercoledì 18 giugno 2008

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno dell'elettricità, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese *che siano*, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e di intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
- (2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica <sup>(3)</sup> ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
- (3) Tuttavia, attualmente, non è possibile garantire a tutte le imprese in tutti gli Stati membri il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esistono ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete o un livello di controlli di pari efficacia da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, in quanto il vigente quadro normativo non è sufficiente.
- (4) **La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l'attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell'ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al miglior prezzo possibile ai consumatori e alle imprese dell'Unione europea.**
- (5) **Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire in nuove centrali elettriche e ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.**
- (6) **Poiché le fonti di energia rinnovabile sono fonti continue, è essenziale potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello comunitario, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolati del mercato energetico comunitario, onde fornire agli Stati membri gli strumenti per conseguire l'obiettivo del 20 % di energie rinnovabili entro il 2020.**
- (7) **Gli scambi e i flussi di elettricità a livello transfrontaliero dovrebbero rafforzarsi nel mercato interno, onde assicurare l'uso ottimale della capacità disponibile di generazione elettrica oltre che i prezzi più bassi possibili. Ciò tuttavia non dovrebbe costituire un pretesto per gli Stati membri e per i produttori per astenersi dall'investire nelle nuove tecnologie per la generazione di energia elettrica.**
- (8) Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 «Una politica dell'energia per l'Europa» la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società elettriche stabilite nella Comunità. *Le comunicazioni della Commissione della stessa data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità con riferimento alla sua relazione finale su un'indagine di settore ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1/2003 sul mercato del gas e dell'elettricità* hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell'obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (9) ***Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più vantaggioso possibile, evitando al contempo che il mercato sia dominato dai grandi operatori, gli Stati membri e le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.***
- (10) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
- (11) Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti.
- (12) Solo eliminando l'incentivo, connesso alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà — che implica la nomina del proprietario della rete || come gestore della rete e la sua indipendenza dalle imprese di fornitura e di generazione — rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto || conflitto d'interessi di natura intrinseca e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità || ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace con cui promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, || garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.
- (13) ***Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori e i gestori dei sistemi di trasmissione, senza creare un regime regolamentare oneroso e pesante che sarebbe difficile e costoso da predisporre per le autorità di regolamentazione nazionali.***
- (14) Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono applicarsi in entrambi i settori.
- (15) Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non deve essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non può nominare nessun membro di consigli di amministrazione sia per quanto concerne i gestori di sistemi di trasmissione sia con riferimento ad imprese che esercitano le attività di generazione o le attività di fornitura. ■
- (16) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie e, in via di deroga, l'istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (17) Nell'effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione sia degli organi delle imprese di fornitura. Purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti *dovrebbero poter* controllare || le attività di generazione e fornitura, *da un lato*, e, || le altre attività di trasmissione, *dall'altro*.
- (18) La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio *dovrebbe* applicarsi indistintamente alle imprese *con sede nell'Unione europea* ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione *nazionali* devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, ***l'Agenzia europea di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell'energia (in appresso «l'Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*** <sup>(1)</sup> deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione *nazionali* in tema di certificazioni.
- (19) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea e al superamento dell'isolamento geografico del mercato. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell'Unione europea esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione europea. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini dell'Unione europea. Misure siffatte sono necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.
- (20) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni || riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello della trasmissione; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l'influenza degli interessi della generazione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/54/CE soltanto dal 1° luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
- (21) ***Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell'elettricità, i clienti non civili dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare i clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.***
- (22) La direttiva 2003/54/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità di regolamentazione dotate di competenze specifiche. L'esperienza tuttavia dimostra che l'efficacia degli interventi del regolatore è spesso limitata dal fatto che *le autorità di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti* rispetto alla pubblica amministrazione e che *non sono dotate* delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ||, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un'ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità || di regolamentazione *nazionali* nel settore dell'energia.

(1) ***GU L ...***

Mercoledì 18 giugno 2008

- (23) *L'armonizzazione delle competenze delle autorità di regolamentazione nazionali dovrebbe comprendere gli incentivi che possono essere offerti e le sanzioni che possono essere comminate alle società del settore elettrico. È opportuno conferire all'Agenzia adeguate competenze che le consentano di prendere l'iniziativa per garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri, in materia di incentivi e di sanzioni e per fornire orientamenti su tali misure.*
- (24) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno le autorità di regolamentazione nazionali devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati.
- (25) In particolare, le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell'energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettino i loro obblighi. Ad esse dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a **garantire vantaggi per il consumatore promuovendo** la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.
- (26) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacola l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato.
- (27) *Le autorità regolatrici dell'energia e del mercato finanziario dovrebbero cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza; esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle società fornitrici di energia e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie e di imporre sanzioni efficaci.*
- (28) Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L'Agenzia e il CESR devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.
- (29) *Per impedire che fornitori dominanti ben insediati precludano l'apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ad esempio la possibilità di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori.*
- (30) Gli obblighi del servizio pubblico **e universale** e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, **segnatamente quelli vulnerabili**, possano trarre beneficio dalla concorrenza **e da prezzi più equi**. **Sebbene gli obblighi del servizio pubblico vadano definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero comunque rispettare il diritto comunitario e le norme minime comuni. I cittadini dell'Unione europea e le piccole e medie imprese dovrebbero poter godere delle garanzie del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e le tariffe ragionevoli.** Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell'accesso a dati relativi al consumo **oggettivi e trasparenti**, in quanto i consumatori dovrebbero disporre dei **dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi** per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia **e gli anticipi dovrebbero essere adeguati e riflettere il consumo effettivo di elettricità**. Fornendo **ai consumatori** informazioni **sui costi dell'energia, con cadenza quanto meno trimestrale e sulla base di criteri comuni**, si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (31) *Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza e una maggiore rappresentanza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo. Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero far rispettare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.*
- (32) *I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della sua comunicazione del 5 luglio 2007 dal titolo «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia», la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità di regolamentazione nazionali, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.*
- (33) *La povertà energetica costituisce un problema crescente all'interno dell'Unione europea. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani d'azione nazionali per affrontare il problema e garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili. A tal fine è necessario un approccio integrato ed è opportuno che le misure comprendano politiche sociali, politiche tariffarie e miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore, in termini di modelli di tariffazione, dei consumatori vulnerabili.*
- (34) *Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci.*
- (35) *I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica.*
- (36) *La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché la concessione di capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Allo stesso tempo, agli Stati membri dovrebbe spettare la competenza dell'elaborazione di piani di azione e politiche sociali a livello nazionale.*
- (37) *Nella creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, i mercati regionali dell'energia possono costituire un primo passo. Gli Stati membri devono pertanto promuovere, a livello comunitario, e anche a livello regionale ove possibile, l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello comunitario e nazionale. Le iniziative di integrazione regionale sono una tappa intermedia fondamentale nella realizzazione di un'integrazione dei mercati dell'energia della Comunità, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale permette di accelerare il processo di integrazione, offrendo la possibilità ai vari attori interessati, in particolare agli Stati membri, alle autorità di regolamentazioni nazionali e ai gestori dei sistemi di trasmissione, di cooperare su problematiche concrete.*
- (38) *Uno dei principali obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una rete che abbracci l'intera Comunità e le questioni normative riguardanti le interconnessioni transfrontaliere ed i mercati regionali dovrebbero rientrare, pertanto, tra le competenze dell'Agenzia.*
- (39) *La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia), dovrebbe valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione.*

Mercoledì 18 giugno 2008

- (40) *Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero esserci la garanzia di norme comuni per un mercato interno pienamente funzionante ed un'ampia offerta di energia accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero i migliori incentivi per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.*
- (41) *Una maggiore cooperazione regionale dovrebbe essere il primo passo nello sviluppo di una rete elettrica europea pienamente integrata, che alla fine incorpori le isole energetiche che permangono nell'Unione europea.*
- (42) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, **alla qualità del servizio e dell'approvvigionamento**, agli scambi transfrontalieri, **alla gestione della congestione**, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.
- (43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>(1)</sup> dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

## I

- (45) La direttiva 2003/54/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/54/CE

La direttiva 2003/54/CE è modificata come segue:

- 1) **L'articolo 1 è sostituito dal seguente:**

**«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare ed integrare i mercati energetici competitivi, collegati da una rete comune, nell'Unione europea. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.»**

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

Mercoledì 18 giugno 2008

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

(a) Il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. **“clienti idonei”**: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva nonché di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori;»

b) il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. **“impresa verticalmente integrata”**: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (*Regolamento comunitario sulle concertazioni*) (\*), e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione e almeno una delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica ».

(\*) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.»

c) Sono aggiunti i seguenti punti »:

«32. **“contratto di fornitura di energia elettrica”**: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

33. **“strumenti derivati sull'energia elettrica”**: uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6, o C7 dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa agli strumenti finanziari (\*) collegato all'energia elettrica;

34. **“controllo”**: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa;

35. **“sito industriale”**: un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete energetica destinata principalmente ad approvvigionare i consumatori industriali di tale area;

36. **“concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto”**: opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all'interno dell'Unione europea. Sono competenti al riguardo gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali e l'Agenzia europea di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell'energia (in appresso «l'Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*)

37. **“impresa elettrica”**: ogni persona fisica o giuridica che svolga almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, e sia responsabile delle mansioni commerciali, tecniche e/o di manutenzione relative a tali funzioni; non comprende i clienti finali;

Mercoledì 18 giugno 2008

38. *“povertà energetica”*: caratterizza la situazione di un cliente civile che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile, secondo i livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- 39) *“centrale elettrica virtuale”*: un programma di cessione di energia elettrica attraverso il quale un'impresa che produce energia elettrica è obbligata a vendere o a mettere a disposizione un determinato volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a una parte della propria capacità di produzione a fornitori interessati per un determinato periodo di tempo.

(\*) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(\*\*) GU L ...»

3) All'articolo 3:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e in materia di energia rinnovabile di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.»

(b) All'articolo 3, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e le piccole imprese, quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (\*) (le imprese aventi meno di 50 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio non superano 10 milioni EUR), usufruiscano, nel rispettivo territorio, del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi basati sui costi e facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I clienti hanno accesso alla scelta, all'equità, alla rappresentanza e al ricorso. La qualità del servizio rientra tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22 quater. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

(\*) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»

(c) Dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato. In detto ambito gli Stati membri adottano ogni misura affinché le imprese registrate sul loro territorio possano rifornire i loro cittadini senza dover soddisfare ulteriori requisiti.

Mercoledì 18 giugno 2008

3 ter. Gli Stati membri provvedono a che:

- a) qualora un cliente intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro due settimane; e
- b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.»

(d) All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica di cui all'articolo 2 e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.»

(e) Dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per lottare contro la povertà energetica nel quadro dei Piani d'azione nazionali in materia di energia, al fine di garantire la riduzione effettiva del numero di persone toccate dal problema della povertà energetica, e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con le autorità di regolamentazione nazionali e gli altri operatori di mercato con riferimento all'articolo 2 (38). Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali, un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato di cui all'articolo 21. La Commissione fornisce indicatori per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato.»

f) il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente in modo armonizzato e comprensibile all'interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto;»

ii) al primo comma, è inserita la lettera b bis) seguente:

«b bis) le informazioni concernenti i loro diritti e le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.»

iii) il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«Le autorità di regolamentazione nazionali adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. Le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni sono armonizzate in seno agli Stati membri e ai mercati interessati.»

Mercoledì 18 giugno 2008

(g) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

«7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, al fine di ridurre il costo dell'energia per le famiglie a basso reddito e garantire parità di condizioni a quanti vivono nelle regioni isolate, nonché gli obiettivi della tutela ambientale. Rientrano fra tali misure di efficienza energetica/gestione della domanda, strumenti per combattere il cambiamento climatico e misure finalizzate alla sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare esse possono comprendere anche la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.»

(h) Dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica, le autorità di regolamentazione nazionali impongono alle imprese elettriche di introdurre formule tariffarie basate su prezzi crescenti in caso di livelli di consumo più elevati e garantiscono la partecipazione attiva dei clienti e dei gestori dei sistemi di distribuzione alle operazioni di gestione promuovendo l'introduzione di misure volte ad ottimizzare l'utilizzo dell'energia, in particolare durante i momenti di picco. Tali formule tariffarie, unite all'introduzione di contatori e reti intelligenti, incoraggiano i comportamenti efficienti sotto il profilo energetico e comportano costi quanto più possibile contenuti per le famiglie, soprattutto quelle toccate dal problema della povertà energetica.»

7 ter. Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia.»

(i) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«9 bis. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui le autorità di regolamentazione nazionali, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta che elenchi i diritti dei consumatori di energia sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia prendano le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia di tale carta e per far sì che essa sia resa pubblica. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che i fornitori di energia ottemperino a tali obblighi e rispettino i diritti dei consumatori sanciti dalla carta.»

9 ter. Onde aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici, gli Stati membri possono richiedere che gli introiti derivanti dalla fornitura di elettricità ai clienti civili vadano ad alimentare programmi di efficienza energetica e di misurazione della domanda destinati ai clienti civili.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 22 bis. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, comprese previsioni dettagliate sulla domanda futura e l'offerta disponibile, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, l'accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni anno entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.»

5) All'articolo 5 il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo esistente:

«Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che siano definiti criteri tecnici operativi e a che siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano livelli adeguati di affidabilità e di sicurezza e fissino requisiti di funzionamento per gli impianti di generazione, le reti di distribuzione, le apparecchiature dei clienti direttamente connessi, i circuiti di interconnessione e le linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non

Mercoledì 18 giugno 2008

*discriminatorie. Qualora ritenga che sia necessaria un'armonizzazione di dette norme, l'Agenzia formula raccomandazioni appropriate alle autorità di regolamentazione nazionali interessate.»*

- 6) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Promozione della cooperazione regionale

**1. Le autorità di regolamentazione nazionali** cooperano tra di loro per **armonizzare la struttura dei mercati e integrare i propri mercati nazionali**, quanto meno a **uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno dell'energia pienamente liberalizzato**. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale **e facilitano la loro integrazione a tale livello allo scopo di creare un mercato europeo competitivo, di facilitare l'armonizzazione del quadro giuridico, regolamentare e tecnico e, soprattutto, di integrare le isole elettriche che persistono nell'Unione europea**. Gli Stati membri promuovono pertanto la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello transfrontaliero e regionale.

**2. L'Agenzia coopera con le autorità di regolamentazione nazionali e con i gestori del sistema di trasmissione, in conformità del capitolo IV, per garantire la convergenza delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato europeo competitivo. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'Agenzia formula raccomandazioni opportune. Nei mercati regionali l'Agenzia diventa l'autorità competente per i settori di cui all'articolo 22 quinquies.»**

- (7) All'articolo 6, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) l'alinea è sostituito dal seguente testo:

«**2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione nel loro territorio. Tali criteri riguardano:**»

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«i bis) **il contributo degli Stati membri al raggiungimento dell'obiettivo del 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;**

i ter) **la necessità che i generatori di elettricità tengano conto del sistema per lo scambio di quote di emissioni.»**

- (8) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«**3. Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate. Le procedure semplificate dovrebbero applicarsi a tutti gli impianti che generano meno di 50 MW e a tutti i generatori integrati.»**

- (9) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«**5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere un'autorità di regolamentazione nazionale di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. L'autorità o l'organismo di cui sopra adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.»**

- 10) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva + 1anno]:

a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione,

Mercoledì 18 giugno 2008

- b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, **individualmente o congiuntamente**:
- i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a *esercitare* direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione ■,

*oppure*

- ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione ■ e a *esercitare direttamente o indirettamente* un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
- c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione ■ e a *esercitare* direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
- d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
- e) **la stessa o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasmissione attraverso un contratto di gestione o ad esercitare un'influenza in qualsiasi altro modo diverso dalla proprietà, o a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura.**

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

- a) la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa; ||
- b) il potere di esercitare diritti di voto;
- c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
- d) il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» corrisponde alla nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2003/55/CE ||, e le espressioni «gestore di sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» corrispondono alle nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi della direttiva 2003/55/CE.

|| **4. Gli Stati membri sorvegliano il processo di separazione delle imprese verticalmente integrate e presentano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati.**

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva + 2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

6. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. ■

Mercoledì 18 giugno 2008

**7. Qualora il soggetto di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione, o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura, dall'altra, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.**

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 12, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.»

11) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

«Articolo 8 bis

Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasmissione

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di trasmissione o i gestori di sistemi di trasmissione non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi.
2. Deroche alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

Articolo 8 ter

Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall'autorità || di regolamentazione nazionale come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 8 bis, in ottemperanza del procedimento di certificazione definito nel presente articolo, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di trasmissione soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell'articolo 8 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasmissione fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l'entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo.
3. I gestori di sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolamentazione nazionali tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 o dell'articolo 8 bis.
4. Le autorità di regolamentazione nazionali vigilano in permanenza sull'osservanza dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 8 bis da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:
  - a) Quando ricevono notifica da un gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;
  - b) di propria iniziativa quando vengano a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 8 bis, ovvero quando hanno motivo di ritenere che questa violazione si sia già verificata, oppure
  - c) su richiesta motivata della Commissione.

Mercoledì 18 giugno 2008

5. Le autorità di regolamentazione *nazionali* adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione *nazionale* acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso.

6. L'autorità di regolamentazione *nazionale* notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

7. La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione *nazionale* sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con l'articolo 8, paragrafo 1, con l'articolo 8 bis o con l'articolo 8 ter, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l'autorità di regolamentazione *nazionale* e il gestore del sistema di trasmissione interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

8. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine ¶ di quattro mesi dalla data di tale decisione ¶, adotta una decisione definitiva

a) che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione *nazionale*;

oppure

b) che impone all'autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione ¶, se ritiene che non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 8 bis o dell'articolo 8 ter, paragrafo 2.

9. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione *nazionale*.

10. L'autorità di regolamentazione *nazionale* ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

11. Le autorità di regolamentazione *nazionali* e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

12. Le autorità di regolamentazione *nazionali* e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.»

¶

12) l'articolo 9 ¶ è modificato nel modo seguente:

a) la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente ¶, al fine di **includere le energie rinnovabili, la generazione integrata e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel sistema di rete e di promuovere l'efficienza energetica nonché la ricerca e l'innovazione;**»

Mercoledì 18 giugno 2008

- b) la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
- «c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi e delle norme comuni coordinate a livello europeo. A tal fine, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda sulla base di norme comuni, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da qualsiasi altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;»
- c) la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
- «d) fornire al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente e l'interoperabilità del sistema interconnesso, facendo un uso comune di tali informazioni;»
- d) la lettera f) è sostituita dal seguente testo:
- «f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema sulla base di norme comuni;»
- e) è aggiunta la lettera f bis) seguente:
- «f bis) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, concedendo e gestendo l'accesso di terzi e fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato e ottimizzare i vantaggi in termini di benessere socioeconomico.»
- 13) l'articolo 10 è soppresso.

**I**

- (14) L'articolo 11 è modificato nel modo seguente:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
- «2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità di regolamentazione nazionali e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema;»
- b) paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
- «3. Un'autorità di regolamentazione nazionale impone al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia, tranne quando verrebbero pregiudicate esigenze di equilibrio tecnico ovvero la sicurezza e l'affidabilità della rete;»
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
- «5. Gli Stati membri, attraverso le autorità di regolamentazione nazionali, impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione. È opportuno conferire alle autorità di regolamentazione nazionali poteri più ampi al fine di assicurare la protezione del consumatore all'interno dell'Unione europea;»

Mercoledì 18 giugno 2008

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

**«7 bis. I gestori del sistema di trasmissione agevolano la partecipazione dei grandi clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della riserva e del bilanciamento. Ogniqualvolta la generazione e l'opzione sul versante della domanda hanno lo stesso prezzo, viene data la precedenza alla domanda.»**

**7 ter. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché le regole e le tariffe di bilanciamento siano adeguatamente armonizzate in tutti gli Stati membri entro ... (\*). In particolare, esse provvedono affinché i grandi clienti finali, gli aggregatori di clienti finali e i generatori distribuiti possano contribuire efficacemente al bilanciamento e ad altri servizi ausiliari pertinenti.**

(\*) **Due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica].»**

15) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

1. Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

**3. Le informazioni commerciali essenziali per la concorrenza sul mercato, in particolare le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, le informazioni relative alla potenza installata nonché le informazioni relative alla potenza sottoscritta sono accessibili a tutti i fornitori di energia elettrica sul mercato. In caso di necessità, l'autorità di regolamentazione nazionale impone ai gestori storici di fornire questi dati agli interessati.»**

(16) L'articolo 14 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

**«1. Il gestore del sistema di distribuzione è responsabile di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di elettricità, e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente e promuovendo l'efficienza energetica.»**

b) il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

**«3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso.»**

Mercoledì 18 giugno 2008

c) *All'articolo 14 sono inseriti i seguenti paragrafi:*

**«3 bis.** Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione nazionali, entro ... (\*), una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da instaurare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 3. Tale proposta facilita, tra l'altro, l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno forniti a tutti i consumatori entro ... (\*\*), l'attiva partecipazione dei clienti finali e dei generatori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e trasmissione al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di generazione, rete e domanda.

**3 ter.** Entro ... (\*\*\*) le autorità di regolamentazione nazionali approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 3 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 3 bis.

**3 quater.** Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 3 bis, l'autorità di regolamentazione nazionale informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e non creino nuovi ostacoli tecnici.

(\*) Un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica].

(\*\*) Dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica].

(\*\*\*) Due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica].»

d) *All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:*

**«4 bis.** Gli Stati membri incoraggiano la modernizzazione delle reti di distribuzione, che devono essere costruite in modo da favorire la generazione decentrata e assicurare l'efficienza energetica.»

## 17) l'articolo 15 è modificato come segue:

## a) al paragrafo 2, lettera c), dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali;»

## b) il paragrafo 2, lettera d) è modificato come segue:

## i) l'ultima frase è modificata come segue:

«La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (nel seguito: «il responsabile della conformità») presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione nazionale di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.»

## ii) è aggiunta la seguente frase:

«Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.»

Mercoledì 18 giugno 2008

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, **le autorità di regolamentazione nazionali** provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.»

18) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili degli articoli 8, 10 ter e 15, paragrafo 1.»

19) L'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per ogni attività nel settore dell'energia elettrica non riguardante la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.»

20) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità fisicamente disponibile. Il rifiuto deve essere debitamente motivato sulla base di criteri obiettivi, tecnicamente ed economicamente giustificati. L'autorità di regolamentazione nazionale provvede a che tali criteri vengano coerentemente applicati e a che l'utilizzatore del sistema cui è stato rifiutato l'accesso abbia il diritto di ricorso. L'autorità di regolamentazione nazionale provvede affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.»

21) All'articolo 21 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis. I clienti idonei hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.

2 ter. L'Agenzia effettua un controllo in tempo reale di tutti i mercati all'ingrosso dell'elettricità, organizzati e stabiliti nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e nei paesi limitrofi al fine di individuare abusi di posizione dominante ovvero carenze nella struttura del mercato e di promuovere miglioramenti dell'efficienza del mercato interno.»

Mercoledì 18 giugno 2008

22) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente capitolo ||:

«CAPITOLO VII bis

AUTORITÀ ||DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI

Articolo 22 bis

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione *nazionali*

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità || di regolamentazione *nazionale*.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione *nazionale*, nell'esercizio delle competenze *che le sono conferite* dalla presente direttiva **e da altra normativa pertinente**:
  - a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, ■
  - b) il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e
  - c) non accettino né ricevano istruzioni **dirette** da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati **quando svolgono i loro compiti regolamentari**.
3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione *nazionale* gli Stati membri provvedono in particolare *affinché*:
  - a) l'autorità di regolamentazione *nazionale* sia dotata di personalità giuridica, autonomia **finanziaria** e ■ risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;
  - b) ***i membri del consiglio di amministrazione dell'autorità di regolamentazione nazionale siano nominati*** per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni, **ma non superiore a sette. Per il primo mandato, il periodo è di due anni e mezzo per metà dei membri. Essi sono revocati** durante il **loro** mandato soltanto se non **possiedono** più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se **hanno** commesso gravi irregolarità **a norma del diritto nazionale**; e
  - c) ***le esigenze di bilancio dell'autorità di regolamentazione nazionale siano coperte da entrate dirette provenienti dalle operazioni sul mercato dell'energia.***

Articolo 22 ter

Finalità dell'autorità di regolamentazione *nazionale*

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione *nazionale* prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con *la Commissione*, l'Agenzia e con le autorità di regolamentazione *nazionali* di altri Stati membri || un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità, **e garantire che le reti di approvvigionamento energetico operino con efficacia e affidabilità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine**;
- b) sviluppare mercati ■ concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

Mercoledì 18 giugno 2008

- c) eliminare **qualsiasi restrizione** agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, **al fine di facilitare la circolazione senza restrizioni dell'energia elettrica** attraverso la Comunità;
- d) **garantire, nel modo più efficace sul piano dei costi**, lo sviluppo di sistemi **di rete orientati verso il consumatore**, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l'adeguatezza dei sistemi, **assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su larga e piccola scala e assicurando una distribuzione della generazione nelle reti sia di trasmissione sia di distribuzione**;
- e) **agevolare l'accesso di nuove capacità di generazione alla rete, segnatamente rimuovendo gli ostacoli suscettibili di impedire l'accesso al mercato di nuovi operatori e delle energie rinnovabili**;
- f) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) **assicurare che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, assicurare la protezione dei consumatori**, e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza ¶ ;
- h) **aiutare a realizzare un servizio universale e pubblico di alta qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica e contribuire a proteggere i consumatori vulnerabili nonché a garantire l'efficacia delle misure di tutela dei consumatori di cui all'allegato A**;
- i) **armonizzare i necessari processi di scambio di dati**.

Articolo 22 quater

Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione nazionale ha i seguenti compiti, **che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità comunitarie o nazionali competenti, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e attori del mercato, fatte salve le loro competenze specifiche**:

- a) **fissare o approvare, in modo indipendente e sulla base di criteri trasparenti, tariffe di rete regolamentate e componenti delle tariffe di rete**;
- b) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
- c) cooperare con le autorità di regolamentazione di altri Stati membri interessati e con l'Agenzia nelle questioni transfrontaliere, **garantendo anche che tra le infrastrutture di trasmissione esista una capacità d'interconnessione sufficiente a consentire una valutazione generale ed efficiente del mercato e soddisfare al criterio di sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri**;
- d) osservare ed attuare **tutte le pertinenti decisioni vincolanti della Commissione e dell'Agenzia** ¶ ;
- e) presentare annualmente ¶ relazioni sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, e all'Agenzia ¶. Le relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

Mercoledì 18 giugno 2008

- f) **controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e delle altre normative comunitarie pertinenti e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura e provvedere altresì affinché le tariffe di distribuzione e trasmissione siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui saranno applicate;**
- g) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di **investimento** della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003; **il piano decennale di investimento prevede incentivi per la promozione degli investimenti e garantisce che la manodopera sia qualitativamente e quantitativamente idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; il mancato rispetto del piano decennale d'investimento da parte del pertinente operatore dà adito all'imposizione di sanzioni proporzionate, all'operatore dall'autorità di regolamentazione nazionale, conformemente alle raccomandazioni dell'Agenzia;**
- h) **approvare i piani d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione;**
- i) vigilare **sul rispetto dei requisiti di** sicurezza e **■** affidabilità della rete, **stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e della fornitura e** verificare le norme relative **alle passate prestazioni in termini di qualità del servizio e della fornitura, nonché** alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;
- j) controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;
- k) **incoraggiare lo sviluppo di contratti europei di fornitura con possibilità di interruzione;**
- l) controllare il grado di apertura **effettiva** del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, **l'adeguatezza delle condizioni di pagamento anticipato, che riflettano i consumi effettivi**, la percentuale **delle connessioni e** delle disattivazioni, **le spese di manutenzione** e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;
- m) **controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità di concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;**
- n) **tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia che contribuiscano al miglioramento della produzione energetica e della distribuzione e al contempo consentano ai consumatori di dividersi i benefici risultanti, a condizione che tali accordi possano contribuire egualmente a un livello ottimale di investimenti nel settore energetico;**
- o) **riconoscere la libertà contrattuale in materia di contratti a lungo termine e la possibilità di concludere contratti basati sull'attivo purché siano compatibili con il diritto comunitario;**
- p) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni **e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici emanate dall'Agenzia nel caso in cui vi siano ritardi senza valido motivo nell'effettuare connessioni e riparazioni;**
- q) fatte salve le competenze di altre autorità **■** di regolamentazione nazionali, **monitorare** un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica **e la tutela dei** clienti vulnerabili **■**;

Mercoledì 18 giugno 2008

- r) *garantire l'efficacia e l'applicazione delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;*
- s) *pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3, tenendo debito conto, in tali raccomandazioni, dell'impatto dei prezzi regolamentati, vale a dire dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi all'utente finale, sul funzionamento del mercato;*
- t) *segnalare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui le tariffe regolamentate sono inferiori ai prezzi di mercato;*
- u) *prevedere norme standardizzate che disciplinino le relazioni tra i consumatori finali e i fornitori, i distributori e i gestori del sistema di misurazione, che vertano almeno sull'accesso ai dati del consumo dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese correlate, l'utilizzazione di un formato armonizzato, facilmente comprensibile, per tali dati, un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi reali e un rapido accesso per tutti i consumatori a tali dati conformemente al punto h) dell'allegato A;*
- v) *vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003;*
- w) *vigilare sugli investimenti in capacità di generazione di energia elettrica sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;*
- x) *esercitare, se del caso, un diritto di veto per opporsi alle decisioni di nomina e di revoca delle persone responsabili della direzione generale di un gestore del sistema di trasmissione;*
- y) *fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire tali tariffe;*
- z) *fissare o approvare norme in materia di qualità del servizio, controllarne la messa in atto e imporre sanzioni in caso di mancato rispetto;*
- aa) *controllare la messa in atto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24;*
- ab) *armonizzare le procedure per lo scambio di dati sui principali processi di mercato a livello regionale;*
- ac) *imporre massimali tariffari nei mercati non competitivi per un periodo di tempo definito e limitato, al fine di tutelare il cliente da abusi di mercato, fissando tali massimali a un livello sufficientemente elevato da non scoraggiare l'ingresso di nuovi gestori e l'espansione dei concorrenti esistenti;*
- ad) *assicurare l'audit delle politiche di manutenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione;*
- ae) *elaborare, di concerto con le autorità competenti per la pianificazione, orientamenti riguardanti una procedura di autorizzazione limitata nel tempo, al fine di incoraggiare l'ingresso di nuovi attori nei settori della generazione di energia elettrica e degli scambi; e*
- af) *assicurare che le fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso siano trasparenti.*

2. *Se uno Stato membro lo prevede, i compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da un'autorità diversa dall'autorità di regolamentazione nazionale. In tal caso, le informazioni risultanti da tale sorveglianza sono messe a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale il più rapidamente possibile.*

*In conformità dei principi di una migliore regolamentazione, nell'adempiere i compiti di cui al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione consulta, se necessario, i gestori dei sistemi di trasmissione e coopera strettamente con le altre autorità nazionali competenti, preservando la loro indipendenza e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.*

Mercoledì 18 giugno 2008

3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10, l'autorità di regolamentazione *nazionale*:
- a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del *paragrafo* 5, lettera d);
  - b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono, ed in particolare approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del *paragrafo* 10;
  - c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente;
  - d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dai gestori di sistema indipendenti comprendano un corrispettivo per i proprietari della rete che consenta una remunerazione adeguata degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati;
  - e) procede a ispezioni presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente; *e*
  - f) vigila sull'utilizzazione delle entrate provenienti dalla gestione della congestione riscosse dal gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1228/2003 ¶.

**4. Per il controllo dei mercati nazionali dell'elettricità conformemente al paragrafo 1, lettera e), incluso il controllo dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, le autorità di regolamentazione nazionali adottano metodologie armonizzate convenute ed approvate dall'Agenzia.**

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di regolamentazione *nazionale* devono essere conferiti *anche* i poteri seguenti:
- a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di elettricità;
  - b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare ¶ i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato ¶;
  - c) il potere di **ottenere** dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti, **incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete, e di cooperare, se necessario, con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari;**
  - d) il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;
  - e) *il potere di disporre indagini opportune con una adeguata capacità di procedere alla risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11;*
  - f) il potere di approvare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.

Mercoledì 18 giugno 2008

6. Le autorità di regolamentazione *nazionali* sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

- a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione e **le loro metodologie o, in alternativa, le metodologie e i loro meccanismi di controllo per fissare o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione**. Queste tariffe **riflettono i costi effettivi sostenuti, nella misura in cui essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente, e sono trasparenti**. Esse devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. **Queste tariffe non devono essere discriminatorie nei confronti dei nuovi gestori**;
- b) la prestazione di servizi di bilanciamento **che riflettono i costi effettivi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, per quanto possibile, pur fornendo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia; questi servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi**;
- c) **l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione**.

**Le autorità di regolamentazione nazionali sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, se necessario, di modificare le condizioni in parola.**

7. In sede di fissazione o approvazione **dei termini e delle condizioni o delle metodologie** delle tariffe e **dei servizi di bilanciamento**, le autorità di regolamentazione *nazionali* provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento** e sostenere le attività di ricerca correlate.

**8. Le autorità di regolamentazione nazionali controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori elettrici nazionali.**

**I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità di regolamentazione nazionali le loro procedure di gestione della congestione, ivi inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere modifiche di queste procedure prima di approvarle.**

9. Le autorità di regolamentazione *nazionali* sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. **In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare dette tariffe in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe definitive si discostino da quelle provvisorie.**

10. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione **in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva** può adire l'autorità di regolamentazione *nazionale* la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione *nazionale* richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

11. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione *nazionale* deve procedere a consultazioni, in merito alle **tariffe o alle metodologie proposte**, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi — o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri — dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Mercoledì 18 giugno 2008

12. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

**13. Le autorità di regolamentazione nazionali predispongono un servizio reclami indipendente o un sistema alternativo di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tale servizio o tale sistema sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità di regolamentazione nazionali fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.**

14. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

15. I reclami di cui ai paragrafi 10 e 11 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

**16. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione nazionale sono debitamente motivate e rese pubbliche al fine di consentire il controllo giurisdizionale.**

17. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo **giudiziario nazionale o ad altra autorità nazionale che sia indipendente rispetto a tutte le parti interessate e da qualsiasi autorità di governo.**

## I

### Articolo 22 quinquies

#### Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1. Le autorità di regolamentazione nazionale cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

**2. Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale dell'elettricità sia accompagnata da strutture normative adeguate, le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali garantiscono, in stretta cooperazione e sotto la guida dell'Agenzia, che almeno i seguenti compiti normativi siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:**

- a) **cooperazione**, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello **adeguato** di capacità di interconnessione, **anche attraverso nuove interconnessioni**, all'interno della regione e tra regioni, in modo **da rendere possibile lo sviluppo di** una concorrenza effettiva e **il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;**
- b) **armonizzazione**, quanto meno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e di mercato per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato;
- c) **armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione e l'equa redistribuzione delle entrate e/o dei costi di tale gestione tra tutti gli operatori del mercato;**
- d) **adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse dell'elettricità che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.**

Mercoledì 18 giugno 2008

**3. Le autorità di regolamentazione nazionali hanno la facoltà di stipulare accordi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.**

4. L'Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:

- a) su richiesta congiunta delle competenti autorità di regolamentazione nazionali, oppure
- b) se le competenti autorità di regolamentazione nazionali non sono riuscite a concordare una regolamentazione adeguata entro sei mesi dal momento in cui è stata adita l'ultima di esse.

■

Articolo 22 sexies

Osservanza degli orientamenti

1. La Commissione o qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale possono chiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003.

2. Nel termine di quattro mesi dalla richiesta l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, alla Commissione o all'autorità di regolamentazione nazionale che ne ha fatto richiesta, nonché all'autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione in oggetto.

3. Se l'autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione oggetto di controversia non si conforma al parere dell'Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l'ha ricevuto, l'Agenzia ne informa la Commissione.

4. Qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un'altra autorità di regolamentazione nazionale non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5. La Commissione, ove accerti che la decisione di un'autorità di regolamentazione nazionale solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data in cui è stata informata che non vi è conformità con il parere dell'Agenzia, ai sensi del paragrafo 3, o dalla data in cui è stata informata che non vi è conformità con gli orientamenti, ai sensi del paragrafo 4, ovvero, di propria iniziativa, entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso invita l'autorità di regolamentazione nazionale e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolamentazione nazionale a presentarle le loro osservazioni.

6. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, prende una decisione definitiva:

- a) che non solleva obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione nazionale; oppure
- b) che impone all'autorità di regolamentazione interessata di rettificare o revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.

7. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione.

Mercoledì 18 giugno 2008

8. L'autorità di regolamentazione nazionale si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

■

Articolo 22 septies

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.

3. L'autorità di regolamentazione nazionale **comunica l'esito delle sue indagini o le sue richieste** ai soggetti operanti sul mercato, **garantendo al contempo** che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. ■

■

4. Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

5. Nel caso in cui le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a tali autorità ¶.»

23) l'articolo 23 è soppresso;

24) L'articolo 26 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 12 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva (Capitoli III, IV, V, VI e VII) per i siti industriali. Tali deroghe non devono comunque inficiare il principio dell'accesso di terzi o compromettere la funzione delle reti di distribuzione pubbliche.»

■

25) L'allegato A è modificato nel modo seguente:

a) il punto a) è sostituito dal seguente:

«a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

— l'identità e l'indirizzo del fornitore,

— i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

Mercoledì 18 giugno 2008

- i tipi di servizio di manutenzione offerti,
- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso senza alcuna penalizzazione,
- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f),
- le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni su tutti gli aspetti di cui sopra, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese elettriche, e
- le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i consumatori devono seguire in caso di controversia.

*Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Le informazioni di cui al presente punto dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;»*

b) il punto b) è sostituito dal seguente:

«b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati, in modo trasparente e comprensibile, di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;»

c) il punto d) è sostituito dal seguente:

«d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non discriminino i clienti vulnerabili. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale;»

d) il punto f) è sostituito dal seguente:

«f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori godono del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze entro tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione (\*);

(\*) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.»

e) sono aggiunti i seguenti punti:

«h) possano facilmente cambiare fornitore e possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi **fornitore autorizzato** di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

Mercoledì 18 giugno 2008

- i) siano adeguatamente informati, **quanto meno con cadenza trimestrale**, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. **Gli Stati membri provvedono affinché l'installazione dei contatori intelligenti sia completata con un disagio minimo per i consumatori entro ... (\*) e sia di competenza delle imprese distributrici o delle imprese fornitrici di elettricità. Le autorità di regolamentazione nazionali sono competenti per il monitoraggio di tale sviluppo e la definizione di norme comuni a tal fine. Gli Stati membri assicurano che le norme che definiscono i requisiti tecnici e operativi minimi per i contatori affrontino gli aspetti dell'interoperabilità in modo tale da fornire il massimo beneficio al minimo costo ai consumatori;**
- j) **ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di elettricità non oltre un mese dopo la notifica al fornitore interessato.**
- (\*) **10 anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato dell'energia elettrica].»**

## Articolo 2

## Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (\*) ||. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal ... (\*) ||.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 3

## Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

(\*) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 18 giugno 2008

## **Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0295

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD))**

(2009/C 286 E/44)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0531),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0320/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0228/2008);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

### **P6\_TC1-COD(2007)0198**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,  
vista la proposta della Commissione ||,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

Mercoledì 18 giugno 2008

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno dell'energia elettrica, che è in corso di progressivo completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.
- (2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>(3)</sup> hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno dell'energia elettrica.
- (3) **Il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può, tuttavia, allo stato attuale, essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri e persistono ancora mercati isolati.**
- (4) La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno dell'energia elettrica e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica della Comunità. Dalla comunicazione della Commissione in tale data sulle «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e nella relazione intitolata «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare **né prevedono la creazione di connessioni fisiche** per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno **ben funzionante, efficiente e aperto**.
- (5) È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1228/2003 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica.
- (6) Segnatamente, risulta necessario **creare connessioni fisiche e rafforzare** la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire l'effettivo **e trasparente** accesso transfrontaliero alle reti di trasmissione, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia di efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, *in particolare* in modo da favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione gestiscano le loro reti conformemente a questi codici, tecnici e commerciali, compatibili.
- (7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'erogazione transfrontalieri di energia elettrica ai consumatori finali nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani di investimento a livello comunitario. **Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e verificare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.**

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (8) **Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione di energia elettrica nell'Unione europea, la Commissione dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente una tabella di marcia, in cui dovrebbero figurare tutte le possibili reti di trasmissione di energia elettrica con tutte le possibili connessioni regionali.**
- (9) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti **al fine di garantire un autentico mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto.**
- (10) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico **e sull'efficienza** del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la riserva di capacità.
- (11) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno **effettivamente** puniti. Occorre **conferire** alle autorità competenti **la facoltà** di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Sul mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti **e renderle facilmente accessibili alle stesse** per un periodo determinato. **Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione.** I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato devono essere esonerati da quest'obbligo.
- (12) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena di approvvigionamento devono essere, *dunque*, conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. **Le autorità competenti dovrebbero verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei soggetti partecipanti al mercato.**
- (13) Gli investimenti in grandi infrastrutture moderne devono essere promossi in modo deciso e al contempo si deve garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnector per corrente continua che beneficino di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato deve essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e devono essere attuate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnector per corrente continua siano situati nel territorio di diversi Stati membri, è opportuno che la richiesta di esenzione sia trattata dall'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] <sup>(1)</sup> affinché si possa tener conto nel migliore dei modi delle implicazioni transfrontaliere e facilitare il trattamento amministrativo della richiesta. Inoltre, tenuto conto del rischio eccezionale associato alla costruzione di *tali* grandi infrastrutture **||**, le imprese di distribuzione e di produzione **dovrebbero poter beneficiare di una deroga temporanea rispetto alla piena applicazione delle norme di disaggregazione completa delle attività per i progetti in questione.**
- (14) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (15) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

<sup>(1)</sup> GU L ....

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. **||**.

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (16) Conformemente alla dichiarazione ¶ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup> relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili.
- (17) *In particolare, a Commissione dovrebbe avere il potere di definire le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 al fine di stabilire o adottare gli orientamenti necessari per garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1228/2003 completandolo con ¶ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*
- (18) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 è così modificato:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo ¶ di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente **con un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento**. Prevede i meccanismi per l'armonizzazione **delle norme a tal fine.**»
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:
- «h) «Agenzia», l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] (\*).

---

(\*) GU L ...»

- 3) sono inseriti i seguenti articoli ¶:

«Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione di energia elettrica **e di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica.**

Articolo 2 ter

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

1. Entro il [...] i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia, *al fine di poter porre in essere la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica*, un progetto di statuto di tale rete nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno ¶.

2. Entro sei settimane dal ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

---

(1) GU C 255 del del 21.10.2006, pag. 1.

Mercoledì 18 giugno 2008

3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno nei tre mesi successivi al ricevimento del parere dell'Agenzia.
4. Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

1. **Al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis**, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica **elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] quanto segue:**

- a) **progetti di codici di rete** nei settori citati al paragrafo 3, **elaborati in cooperazione con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti delle reti;**
  - b) gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;
  - c) ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;
  - d) **misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza; o**
  - e) **orientamenti in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;**
  - f) un programma annuale di lavoro **basato sulle priorità definite dall'Agenzia;**
  - g) una relazione annuale; e
  - h) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.
2. Il programma di lavoro annuale di cui al *paragrafo 1, lettera f)* comprende un elenco e una descrizione dei codici **di rete** da elaborare nel corso dell'anno, un piano di gestione comune della rete e le attività di ricerca e di sviluppo, corredati di calendario indicativo.

3. I codici **di rete** coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

- a) norme di sicurezza e di affidabilità, **incluse le regole di interoperabilità e le procedure in caso di emergenza;**
- b) norme di collegamento e di accesso alla rete;
- 
- c) norme **transfrontaliere** di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;
- 
- d) regole di trasparenza **relative alle reti;**
- e) norme di bilanciamento **e di liquidazione** comprese le norme relative alla potenza di riserva;

Mercoledì 18 giugno 2008

- f) norme riguardanti i meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;
- g) norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

4. **L'Agenzia** controlla l'attuazione dei codici *di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica*.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità **previa approvazione da parte dell'Agenzia**. Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa in particolare sui piani d'investimento nazionali **tenendo conto degli aspetti della pianificazione di rete a livello regionale e comunitario, compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)**. Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, **e prevede investimenti nell'interconnessione e in altre infrastrutture necessarie per l'efficacia degli scambi e della concorrenza nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.**

6. **I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.**

**La Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica può, di propria iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 2 bis. L'agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 septies, assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies.**

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2. **La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.**

3. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia **per approvazione** i progetti di codici *di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.*

**I**

L'Agenzia **controlla l'attuazione dei codici di rete, del piano di investimento annuale e del programma di lavoro decennale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione.**

Mercoledì 18 giugno 2008

Articolo 2 sexies

#### **1. Elaborazione degli orientamenti**

1. *La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuate le questioni di primaria importanza per lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità.*
2. *Tenuto conto di tale elenco di priorità, la Commissione incarica l'Agenzia di elaborare entro sei mesi un progetto di orientamenti che definisca principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come previsto all'articolo 2 quater.*
3. *Nell'elaborare questi orientamenti l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e le altre parti interessate.*
4. *L'Agenzia adotta il progetto di orientamenti sulla base di tale consultazione. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.*
5. *La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.*

Articolo 2 septies

*Elaborazione dei codici di rete*

1. *Entro sei mesi dall'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 2 septies, la Commissione incarica la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di elaborare un progetto di codici di rete che rispetti appieno i principi definiti negli orientamenti.*
2. *Nell'elaborare tali codici di rete, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica prende in considerazione la competenza tecnica degli operatori del mercato e degli utenti della rete e li tiene informati dei progressi compiuti.*
3. *La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia il progetto di codici di rete.*
4. *L'Agenzia procede ad una consultazione formale sul progetto di codici di rete in modo aperto e trasparente.*
5. *Sulla base di tale consultazione, l'Agenzia adotta il progetto di codici di rete. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.*
6. *Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, si può procedere a una revisione dei codici esistenti secondo la stessa procedura.*
7. *La Commissione, su raccomandazione dell'Agenzia, può presentare il codice di rete al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per l'adozione finale a norma della procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 13, paragrafo 2.*

Mercoledì 18 giugno 2008

*Articolo 2 octies*

## Consultazioni

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, **l'Agenzia** consulta **formalmente** tutti i partecipanti al mercato interessati **■** e in modo approfondito, aperto e trasparente; **■** alla consultazione partecipano le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.
2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. Prima di adottare **gli orientamenti e i codici**, **l'Agenzia** specifica le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e *spiega come* se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, **l'Agenzia** adduce i motivi della sua scelta.

**La Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica coopera con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.**

*Articolo 2 nonies*

## Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica citati agli articoli da 2 bis a 2 undecies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e **inclusi nel** calcolo delle tariffe. **Le autorità di regolamentazione approvano questi costi soltanto se sono ragionevoli e proporzionati.**

*Articolo 2 decies*

## Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Il piano di investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano di investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e, **ove efficace**, incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione **coordinata** delle capacità transfrontaliere **■** e **la compatibilità dei** meccanismi di bilanciamento **transfrontalieri**.

**■**

Mercoledì 18 giugno 2008

**Articolo 2 undecies**

**Cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi**

1. **La cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi è controllata dalle autorità nazionali di regolamentazione;**
2. **Qualora, nel corso di tale cooperazione tecnica, dovessero venire alla luce incompatibilità con le disposizioni e i codici adottati dall'Agenzia, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede chiarimenti all'Agenzia.**

(\*) GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.»

- 4) l'articolo 5 è modificato come segue:
  - a) Il titolo è sostituito dal seguente: «Comunicazione di informazioni»;
  - b) sono aggiunti i seguenti paragrafi ¶:

«4. I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulla domanda prevista e reale, sulla disponibilità e l'utilizzo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo della rete e degli interconnector e sul bilanciamento e la capacità di riserva.

5. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.

6. Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una *abbia* una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione della Commissione, dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza, dell'Agenzia e della Commissione tutti i dati orari per ciascun impianto, necessari per verificare le decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia, nelle aste della capacità di interconnessione, nei mercati della potenza di riserva e nelle transazioni fuori-borsa. Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono almeno dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a ciascun impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.»
- 5) **l'articolo 6 è modificato come segue:**
  - a) **Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:**

«Le autorità di regolamentazione nazionali tengono sotto osservazione la gestione della congestione all'interno dei sistemi nazionali di energia elettrica e degli interconnector.

**I gestori dei sistemi di trasmissione presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione nazionali per approvazione. Le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle.»**
  - b) ¶ il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi ¶:

    - a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;
    - b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione.

Se non possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo comma, i proventi sono conservati in un conto separato fino a che possano essere utilizzati a tale scopo. **In tal caso, le autorità di regolamentazione nazionali, con l'approvazione dell'Agenzia, possono prendere in considerazione l'importo disponibile al momento di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe di rete, di valutare se le tariffe debbano essere modificate e/o di decidere se istituire segnali differenziati per località e/o misure sul lato della domanda quali il trasferimento del carico o gli scambi compensativi.»**

Mercoledì 18 giugno 2008

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Nuovi interconnector

1. I nuovi interconnector per corrente continua tra Stati membri possono beneficiare, a richiesta e per un periodo limitato, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6 del presente regolamento e degli **articoli 8, 10, 20 e 22 quater, paragrafi 4, 5 e 6** della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

- a) gli investimenti devono rafforzare la competitività nella fornitura di energia elettrica;
  - b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di un'esenzione;
  - c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno con riferimento alla forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà costruito;
  - d) i corrispettivi sono riscossi presso gli utenti di tale interconnector;
  - e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione mediante qualsiasi componente dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati da tale interconnector; e
  - f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnector è collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due sistemi di trasmissione nazionali limitrofi mediante un interconnector per corrente alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnector esistenti.
4. L'Agenzia può decidere caso per caso di accordare le esenzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di un'esenzione, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della stessa e l'accesso non discriminatorio a un interconnector. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione, l'Agenzia decide le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. L'Agenzia esige che le norme di gestione della congestione includano l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non usate e esige che gli utenti dell'infrastruttura possano negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella sua valutazione dei criteri previsti nel paragrafo 1, lettere a), b) e f) del presente articolo, l'Agenzia tiene conto dei risultati di detta procedura di assegnazione delle capacità.

La decisione di esenzione, ivi incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata. L'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate.

Mercoledì 18 giugno 2008

5. L'Agenzia trasmette tempestivamente alla Commissione una copia di ogni domanda di esenzione che riceve. La decisione è notificata senza indugio dall'Agenzia alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione. In particolare, le informazioni riguardano:

- a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'Agenzia ha concesso l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;
- b) l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;
- c) la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;
- d) l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione *nazionali* interessate.

6. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può adottare una decisione che imponga all'Agenzia di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Ove richieda informazioni supplementari, *la Commissione può prendere una decisione entro due mesi* dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni supplementari complete. Il termine di due mesi può essere prorogato con il consenso della Commissione e dell'Agenzia. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'Agenzia, ovvero l'Agenzia non abbia informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

L'Agenzia si conforma alla decisione della Commissione che richiede la modifica o il ritiro della decisione di esenzione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnector non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnector non è diventato operativo, **a meno che la Commissione non decida che eventuali ritardi sono dovuti a gravi ostacoli amministrativi o a qualsiasi altra causa rilevante per la decisione, ma al di fuori del controllo del richiedente.**

7. La Commissione può **modificare gli** orientamenti *esistenti* per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. *Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, deve essere* adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

**8. Le deroghe accordate a norma del presente articolo e applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, [modificato dal regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica] (\*) continuano ad essere applicate.**

(\*) *GU L ...»*

7) **sono inseriti i seguenti articoli:**

**«Articolo 7 bis**

**Soppressione delle barriere amministrative per aumentare la capacità**

***Gli Stati membri riesaminano le proprie procedure al fine di individuare ed eliminare eventuali barriere amministrative che si frappongono all'aumento della capacità di interconnessione. Gli Stati membri individuano i segmenti della rete che necessitano di essere potenziati al fine di aumentare il livello generale di capacità di interconnessione transfrontaliera, in linea con l'obiettivo di un'ampia integrazione del mercato.***

Mercoledì 18 giugno 2008

*Articolo 7 ter*

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati **efficienti**, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti **dettagliatamente** con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, ■ sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione nazionali.»

8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Orientamenti **relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione**

1. All'occorrenza, **la Commissione può adottare** orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione **che** precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4:

- a) le modalità della procedura volta a determinare i gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi in cui tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) le modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
- c) le metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e la designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;
- d) la metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
- e) il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; e
- f) la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2. Gli orientamenti **relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione** possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti **relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione** prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello *comunitario*.

Mercoledì 18 giugno 2008

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3. Ove opportuno, **la Commissione può proporre ulteriori indicazioni** riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento ▯

4. Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato.

▯»

9) **l'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:**

**«1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle competenze volte ad assicurare in modo efficace il rispetto del presente regolamento conferendo loro, o ad altri organismi, la competenza giuridica per rilasciare certificati di conformità ed imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri danno comunicazione di ciò alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.»**

10) **l'articolo 13, ▯ paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.»**

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ▯,

Per il Parlamento europeo

*Il Presidente*

Per il Consiglio

*Il Presidente*

\_\_\_\_\_

Mercoledì 18 giugno 2008

**Agenzia di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0296

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)0530 — C6-0318/2007 — 2007/0197(COD))**

(2009/C 286 E/45)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0530),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0318/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0226/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. sottolinea che, qualora sia istituita un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, andrebbero prese in considerazione tutte le opzioni di finanziamento previste dall'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>;
  3. ritiene che il punto 47 dell'Accordo interistituzionale dovrebbe applicarsi con riferimento all'istituzione dell'Agenzia e che il Parlamento dovrebbe avviare i negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio per concordare in tempo utile il finanziamento dell'Agenzia in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Accordo interistituzionale;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

**P6\_TC1-COD(2007)0197****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

**Mercoledì 18 giugno 2008**

vista la proposta della Commissione ¶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica energetica per l'Europa» ¶ ha evidenziato l'importanza di portare a compimento il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. In essa si ritiene che il miglioramento del quadro normativo a livello europeo rappresenti una misura fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo.
- (2) Con la decisione della Commissione 2003/796/CE <sup>(4)</sup>, è stato istituito un gruppo di consulenti indipendenti in materia di energia elettrica e gas, denominato il ¶«Gruppo dei regolatori europei per l'energia elettrica e il gas» (ERGEG), allo scopo di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione fra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e tra tali organismi e la Commissione, al fine di consolidare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. L'ERGEG è composto da rappresentanti delle autorità ¶ di regolamentazione *nazionali* istituite ai sensi della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 ¶ relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di energia elettrica ¶ <sup>(5)</sup> e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa alle norme comuni per il mercato interno in materia di gas naturale ¶ <sup>(6)</sup>.
- (3) Il lavoro intrapreso dall'ERGEG dalla sua istituzione ha fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno dell'energia elettrica e del gas. E' tuttavia auspicio generale del settore, ed è quanto è stato proposto dallo stesso ERGEG, che la cooperazione volontaria delle autorità di regolamentazione nazionali si svolga ormai nell'ambito di una struttura comunitaria dotata di competenze precise e del potere di adottare decisioni ¶ di regolamentazione in una serie di casi specifici.
- (4) Il Consiglio europeo della primavera del 2007 ¶ ha invitato la Commissione a presentare delle misure dirette alla costituzione di un organismo indipendente che renda possibile la cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali.
- (5) ***Gli Stati membri devono cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e gas, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia («l'Agenzia») per tale scopo dovrebbe incorporare la prospettiva comunitaria nelle prassi delle autorità di regolamentazione nazionali e rafforza l'efficacia dei principi comunitari della parità di trattamento ed equità delle condizioni di accesso alle reti transeuropee di trasporto dell'elettricità e del gas e, di conseguenza, contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. L'Agenzia dovrebbe altresì consentire alle autorità di regolamentazione nazionali di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello comunitario.***
- (6) Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. ¶
- (7) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità di regolamentazione nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza ***dell'Agenzia e dei suoi membri nei confronti dei consumatori, dei produttori di energia e dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione (pubblici o privati) e assicurare la conformità dei suoi interventi alla legislazione comunitaria, le sue competenze tecniche e la capacità di adeguarsi agli sviluppi normativi, nonché la trasparenza e l'attenzione al controllo democratico e all'efficienza.***

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.

<sup>(4)</sup> GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

Mercoledì 18 giugno 2008

- (8) È compito dell'Agenzia monitorare la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas nonché l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto per il gas. Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio del mercato interno.
- (9) **L'Agenzia deve sorvegliare sistematicamente i mercati onde rilevarne le distorsioni e, se del caso, informare il Parlamento europeo, la Commissione, e le autorità nazionali.**
- (10) È opportuno preconstituire una struttura **integrata** entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano **partecipare e** cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, *includere* le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.
- (11) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali **e di altre fonti di informazione e conoscenza specifica**, essa *dovrebbe* svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, **delle altre istituzioni comunitarie e delle autorità di regolamentazione nazionali di almeno due Stati membri** per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. L'Agenzia deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità **||** di regolamentazione *nazionale*, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi **ai pareri, alle raccomandazioni o alle decisioni** dell'Agenzia.
- (12) L'Agenzia deve inoltre poter emanare orientamenti **||** vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione *nazionali* e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.
- (13) **L'Agenzia deve consultare le parti interessate, se del caso, e dar loro una ragionevole possibilità di formulare le loro osservazioni sulle misure proposte, quali progetti di codici e norme di rete;**
- (14) La struttura dell'Agenzia deve essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare, è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali **nonché garantire la** loro autonomia.
- (15) Il Consiglio di amministrazione dev'essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificare l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il Direttore.
- (16) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, **trasparente, motivata** e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione **nazionali nei confronti dei produttori di energia e dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione** costituisce un principio basilare di corretta governance e una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello **comunitario e nazionale**, il comitato dei regolatori **e i suoi membri dovrebbero agire** in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato **ed evitare conflitti d'interesse**, senza chiedere né ricevere istruzioni o **accettare** raccomandazioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati. **Il comitato dei regolatori dovrebbe nel contempo ottemperare alla legislazione comunitaria in materia di energia, ambiente, mercato interno dell'energia e concorrenza e riferire alle istituzioni comunitarie in merito alle sue decisioni e proposte.**
- (17) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare **il primo** ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. **Le decisioni della commissione dei ricorsi dovrebbero poter essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia.**

Mercoledì 18 giugno 2008

- (18) Il finanziamento dell'Agenzia deve avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione europea e mediante tasse e contributi ¶. In particolare, devono continuare ad essere a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione nazionali per la loro cooperazione a livello europeo. Deve restare di applicazione la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, la revisione dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.
- (19) **Una volta istituita l'Agenzia, il suo bilancio dovrebbe essere oggetto di una regolare valutazione da parte dell'autorità di bilancio, rispetto al lavoro svolto e ai risultati conseguiti. La valutazione dovrebbe mirare ad accertare l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie. L'autorità di bilancio dovrebbe garantire l'osservanza delle migliori norme di efficienza.**
- (20) L'Agenzia deve disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità di regolamentazione nazionali ¶. Al personale dell'Agenzia si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.
- (21) L'Agenzia applica le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione stabilisce le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.
- (22) La partecipazione di paesi terzi all'attività dell'Agenzia è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.
- (23) **Entro tre anni dalla data in cui il primo direttore dell'Agenzia abbia assunto le proprie funzioni e, successivamente, con periodicità triennale, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui compiti specifici dell'Agenzia e sui risultati da essa conseguiti, corredata eventualmente di opportune proposte.**
- (24) Poiché gli scopi del presente regolamento prospettato, ossia **la partecipazione e** la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario in ragione della portata degli effetti dell'azione, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) **L'Agenzia dovrebbe essere pienamente responsabile dinanzi al Parlamento europeo,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia, in appresso «l'Agenzia», allo scopo di integrare a livello europeo le funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione nazionali, di cui all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24bis della direttiva 2003/55/CE e, se necessario, coordinarne l'azione.

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Mercoledì 18 giugno 2008

## Articolo 2

## Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4. La sede dell'Agenzia è stabilita a **Bruxelles**. Fino a quando i suoi locali non saranno pronti, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

## Articolo 3

## Composizione

L'agenzia è composta da:

- a) un Consiglio d'amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 14;
- b) un Comitato dei regolatori, che esercita le funzioni definite all'articolo 17;
- c) un Direttore, che esercita le funzioni definite all'articolo 19;
- d) una Commissione dei ricorsi, che esercita le funzioni definite all'articolo 21.

## Articolo 4

**Compiti dell'Agenzia**

**Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia ■ :**

- a) emette pareri, **raccomandazioni e decisioni** rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, **per tutti gli aspetti tecnici attinenti al buon funzionamento del mercato interno dell'energia;**
- b) *emette pareri rivolti alle autorità di regolamentazione nazionali;*
- c) emette pareri e raccomandazioni rivolti **al Parlamento europeo, al Consiglio o** alla Commissione;
- d) adotta decisioni ■ nei casi specifici definiti agli **articoli da 6 a 12;**
- e) **fornisce un quadro per la partecipazione e per la cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali;**
- f) **verifica l'esecuzione dei compiti delle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas;**
- g) **definisce modalità e condizioni economiche e tecniche per lo sviluppo di codici e norme a cura delle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas e li approva allo scopo di garantire il funzionamento efficiente e sicuro del mercato interno dell'energia;**
- h) **definisce metodologie e tariffe per i meccanismi di compensazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione, in base a una valutazione dei costi effettivi da essi sostenuti;**
- i) **coordina le autorità di regolamentazione nazionali interessate per quanto riguarda le loro operazioni sui mercati regionali dell'elettricità o del gas;**
- j) **promuove, insieme alla Commissione, la cooperazione interregionale tra i mercati dell'energia e la loro integrazione nel mercato interno dell'elettricità;**
- k) **conduce consultazioni pubbliche a livello comunitario sulle questioni di cui alle lettere da e) a h).**

Mercoledì 18 giugno 2008

## Articolo 5

### Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta **del Parlamento europeo, del Consiglio o** della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere **o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

## Articolo 6

### Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas a norma dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>(1)</sup> e || dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>(2)</sup>.

2. L'Agenzia controlla e verifica le attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1775/2005.

3. L'Agenzia **approva i piani decennali d'investimento delle Reti europee** dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1775/2005, **garantendo la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente e sicuro del mercato interno dell'energia.**

4. **I piani decennali d'investimento contengono disposizioni per la transizione ai contatori intelligenti entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Agenzia e la autorità di regolamentazione nazionali controllano i progressi compiuti dai gestori dei sistemi di trasmissione verso lo sviluppo di contatori e reti intelligenti. A tal fine l'Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali definiscono un calendario progressivo, che preveda altresì una data limite per il completamento della predetta transizione.**

L'Agenzia provvede a che i sistemi d'informazione e comunicazione che vengono attuati, tra cui i contatori e le reti intelligenti, agevolino lo sviluppo del mercato interno dell'energia ed evitino di introdurre nuovi ostacoli tecnici.

5. L'Agenzia elabora e adotta linee guida che definiscono principi di base chiari e oggettivi per l'armonizzazione delle norme della rete, secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1775/2005. L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete elaborati dalle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 sexies bis del regolamento (CE) n. 1775/2005, verificandone altresì l'attuazione. L'Agenzia può formulare una raccomandazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 sexies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1228/2003 o dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1775/2005.

6. L'Agenzia provvede al coordinamento delle comunicazioni tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione europea e quelli di paesi terzi.

7. L'Agenzia presenta **al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza o il funzionamento efficiente del mercato **o non siano in conformità con la politica energetica definita dalla legislazione comunitaria.**

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

Mercoledì 18 giugno 2008

8. **Con delega del potere di cui dispone la Commissione e in conformità dell'articolo 2 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, l'Agenzia può adottare decisioni di esecuzione e proporre alla Commissione di infliggere ammende** quando ritenga che un **progetto di codice tecnico o commerciale non assicuri la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.**
9. L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 2 decies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 decies del regolamento (CE) n. 1775/2005.
10. **L'Agenzia controlla il processo di autorizzazione alla costruzione di nuove capacità transfrontaliere e garantisce l'accelerazione del processo nel quadro di una cooperazione regionale rafforzata.**
11. **L'Agenzia verifica i calcoli della capacità transfrontaliera dei gestori dei sistemi di trasmissione e l'utilizzo effettivo (aggregato) della capacità di interconnessione tra le reti, oltre a risolvere i problemi legati a iniquità, discriminazioni e inefficienze nell'accesso tra i vari Stati.**
12. **L'Agenzia può imporre sanzioni efficaci in caso di mancata rimozione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri.**
13. **L'Agenzia può adottare decisioni vincolanti su tutti gli aspetti relativi all'accesso e all'utilizzo di sistemi di trasporto connessi a più Stati membri, qualora le competenti autorità di regolamentazione nazionali non siano pervenute a un accordo comune.**

## Articolo 7

## Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dagli orientamenti ai sensi della direttiva 2003/54/CE, della direttiva 2003/55/CE, del regolamento (CE) n. 1228/2003 o del regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione nazionali e gli attori del mercato nello scambio di buone pratiche.
3. L'Agenzia **assicura** la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nazionali **a livello comunitario** e **■** a livello regionale. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.
4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di regolamentazione nazionale concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione nazionale, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005 **e la legislazione comunitaria in materia di politica energetica.**
5. Se un'autorità **||** di regolamentazione nazionale non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione **e il governo dello Stato membro in questione.**
6. Quando un'autorità **||** di regolamentazione nazionale incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. **Quest'ultima** emette il proprio parere entro **due mesi** dalla richiesta.

Mercoledì 18 giugno 2008

7. L'Agenzia decide in merito al regime di regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri, a norma dell'articolo 22quinqües, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 24quinqües, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE.

**8. L'Agenzia segue gli sviluppi dei mercati dell'energia elettrica e del gas, in particolare l'accesso alla griglia delle energie rinnovabili, garantendo un'analisi comparativa positiva delle norme nazionali che disciplinano tale accesso e agevolando quest'ultimo in altri Stati membri.**

#### Articolo 8

##### Altri compiti

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a, del regolamento (CE) n. 1228/2003. L'Agenzia può inoltre concedere esenzioni come prevede l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/55/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

**Qualora l'Agenzia non adotti una decisione in merito alla richiesta di esenzione ai sensi del presente paragrafo entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, la Commissione adotta una decisione in tal senso al posto dell'Agenzia.**

2. L'Agenzia propone un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

**3. L'Agenzia promuove gli sforzi mirati all'applicazione pratica degli orientamenti per le reti transeuropee del settore dell'energia, di cui alla decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia <sup>(1)</sup>.**

**In particolare, l'Agenzia tiene conto di tali orientamenti in sede di approvazione dei piani decennali d'investimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3.**

**4. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia assume ulteriori compiti specifici connessi alle sue finalità.**

#### Articolo 9

##### Stoccaggio dell'energia e gestione delle crisi

**1. In sede di pubblicazione della propria relazione annuale, l'Agenzia recensisce le esigenze dell'Unione europea in materia di stoccaggio, sia in termini congiunturali sia di sicurezza, e fornisce orientamenti in materia di investimenti nella produzione e nelle infrastrutture di trasporto.**

**2. L'Agenzia coordina, a livello europeo, i meccanismi nazionali di gestione delle crisi energetiche.**

**3. L'Agenzia coordina altresì le comunicazioni tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione europea e quelli di paesi terzi.**

#### Articolo 10

##### Consultazione e trasparenza

**1. Prima di adottare provvedimenti, l'Agenzia effettua una consultazione formale degli operatori di mercato, dei consumatori e degli utenti finali, in modo aperto e trasparente, in particolare per quanto riguarda le proprie funzioni per quanto riguarda la cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione.**

**Se del caso, l'Agenzia offre alle parti interessate una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sull'intervento proposto e pubblica i risultati della consultazione.**

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

Mercoledì 18 giugno 2008

2. *L'Agenzia svolge le sue attività assicurando un elevato grado di trasparenza.*
3. *Essa provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.*
4. *L'Agenzia adotta nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per dare attuazione ai requisiti di trasparenza di cui ai paragrafi 2 e 3.*
5. *L'Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.*

#### Articolo 11

##### Monitoraggio e rendicontazione nel campo dell'energia

1. *L'Agenzia controlla l'andamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, in particolare i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica e del gas e il rispetto dei diritti dei consumatori stabiliti nelle direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE.*
2. *L'Agenzia pubblica una relazione annuale sull'andamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas — che tratti anche questioni di rilevanza per il consumatore — in cui identifica i restanti ostacoli al completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità.*
3. *Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al paragrafo 2.*

#### Articolo 12

##### Supervisione, esecuzione e sanzioni

1. *L'Agenzia, in consultazione con la Commissione, può imporre sanzioni pecuniarie ai gestori dei sistemi di trasmissione che non adempiono alle disposizioni dell'articolo 7 o che non forniscono le informazioni richieste dall'Agenzia per l'espletamento dei suoi compiti. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.*
2. *Le autorità di regolamentazione nazionali, in cooperazione con l'Agenzia, hanno il compito di verificare che i gestori dei sistemi di trasmissione rispettino gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente regolamento.*
3. *Quando le sanzioni sono imposte ai sensi del presente articolo, l'autorità rende pubblici i nomi dei gestori dei sistemi di trasmissione in questione nonché gli importi e le causali delle sanzioni pecuniarie inflitte.*

#### Articolo 13

##### Consiglio di amministrazione

1. *Il consiglio di amministrazione è composto da **sei membri**. Due sono designati dalla Commissione, due dal Consiglio e due dal Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere un deputato al Parlamento europeo.* La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.
2. *Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.*

Mercoledì 18 giugno 2008

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il **presidente del comitato dei regolatori o il relativo delegato membro dello stesso comitato e il Direttore dell'Agenzia partecipano** alle deliberazioni **senza diritto di voto**. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del vice-presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.
4. **Salvo diversa prescrizione del presente regolamento o dello statuto dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.**
5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.
6. **Il membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in piena autonomia nell'interesse pubblico. A tal fine, essi rendono ogni anno una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi, entrambe per iscritto, in cui indicano l'assenza di interessi che possano essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza o di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Le dichiarazioni sono pubbliche.**
7. **Il consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni in piena autonomia e obiettività e nell'interesse pubblico, senza sollecitare né accettare alcuna istruzione dai governi nazionali o regionali.**
8. **Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.**
9. **Il consiglio di amministrazione può essere rimosso dalla sua carica su proposta della Commissione e con decisione del Parlamento europeo. Quest'ultimo adotta tale decisione a maggioranza assoluta.**

#### Articolo 14

##### Compiti del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, **previo il benestare del Comitato dei regolatori e dietro voto di approvazione del Parlamento europeo**, nomina il direttore conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere **del Parlamento europeo e** della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale **e reso pubblico**.
4. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 23 a 26.
5. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.

Mercoledì 18 giugno 2008

6. Il consiglio di amministrazione, **in consultazione con il Comitato dei regolatori**, esercita l'autorità disciplinare sul direttore.
7. **Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri del consiglio di amministrazione a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**
8. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2.
9. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 32.
10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e **la relazione annuale sull'andamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 11, paragrafo 2.** L'Agenzia trasmette **le relazioni annuali**, entro il **15 aprile**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti. La relazione sulle attività dell'Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione. **Le summenzionate istituzioni comunitarie concedono o rifiutano il discarico per l'attuazione da parte dell'Agenzia delle politiche comunitarie in materia di energia, mercato interno dell'energia e concorrenza.**
11. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

#### Articolo 15

##### Relazione del consiglio d'amministrazione

**Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il consiglio di amministrazione a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.**

#### Articolo 16

##### Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da un rappresentante per Stato membro *scelto tra i direttori delle* autorità di regolamentazione **nazionali o i relativi rappresentanti ai sensi dell'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE** e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. **Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolamentazione nazionale per Stato membro. Ciascuna** autorità di regolamentazione **nazionale è responsabile della nomina del** sostituto **scelto tra gli attuali dipendenti dell'autorità di regolamentazione nazionale.**
2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.
3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri **presenti**. Ciascun membro o sostituto dispone di un voto.

Mercoledì 18 giugno 2008

4. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno. **Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni del voto per procura e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Nel regolamento interno possono essere previsti metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni emerse nell'ambito di iniziative di cooperazione regionale.**

5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

**7. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato dei regolatori a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.**

#### Articolo 17

##### Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori **concede il proprio benessere** al direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli **articoli da 5 a 11 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3**. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo. **Il direttore esegue i suoi compiti in conformità con le decisioni del comitato dei regolatori, che dovrebbe essere il solo organo decisionale dell'Agenzia per quanto riguarda la disciplina del mercato dell'energia.**

2. Il comitato dei regolatori **dà il proprio benessere** sul candidato che deve essere nominato direttore a norma dell'**articolo 14, paragrafo 1**, e dell'**articolo 18, paragrafo 2**. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3. Il comitato dei regolatori, a norma dell'**articolo 14, paragrafo 3**, e dell'**articolo 19, paragrafo 7**, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'**articolo 25, paragrafo 1**, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1° settembre per adozione al consiglio di amministrazione.

4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, come **prevedono l'articolo 14, paragrafo 10 e l'articolo 19, paragrafo 9**.

**5. Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri del comitato dei regolatori a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

#### Articolo 18

##### Il Direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in **conformità con le decisioni adottate dal comitato dei regolatori**. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, **previo il benessere del comitato dei regolatori**, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza **nel settore energetico**, venendo scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dal comitato dei regolatori, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima; **il candidato è soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo.**

Mercoledì 18 giugno 2008

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione, la Commissione si concentra in particolare:
  - a) sulla prestazione del direttore;
  - b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.
4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, **previa audizione del comitato dei regolatori e attenta considerazione del relativo parere**, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. **La proroga del mandato del direttore è soggetta al voto di approvazione del Parlamento europeo.**
6. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, **previo il benessere del** comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di **due terzi** dei suoi membri.
8. **Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 10, il** Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

#### Articolo 19

##### Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.
3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli **da 5 a 11**, fatto salvo il benessere del comitato dei regolatori.
4. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.
5. **Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**
6. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

7. Il direttore prepara *annualmente* un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori, **al Parlamento europeo** e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno. **Il Parlamento europeo formula le raccomandazioni per il programma di lavoro.**
8. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia ai sensi dell'*articolo 30* ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'*articolo 26*.
9. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
10. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'*articolo 30, paragrafo 3*.

*Articolo 20*

## Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione *nazionali*, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.
2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito **pubblico** a *manifestare* interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori. **Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione fa una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivoltegli dai membri di quest'ultima.**
3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte ad un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
5. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene *che un altro membro non possa* partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. Tale ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

Mercoledì 18 giugno 2008

6. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

**7. Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri della commissione dei ricorsi a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

#### Articolo 21

##### Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 7 o all'articolo 8, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualevolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 22

##### Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impuginate dall'Agenzia dinanzi al Tribunale di primo grado della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato, quando essa non dispone di diritti nei confronti della suddetta commissione.

2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Mercoledì 18 giugno 2008

Articolo 23

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia *comprendono in particolare*:
  - a) *da una sovvenzione della Comunità iscritta nelle pertinenti voci del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione) per decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo definiti congiuntamente «autorità di bilancio») e a norma del punto 47 dell'Accordo interistituzionale;*
  - b) *dalle tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 24;*
  - c) *da un contributo finanziario versato da ciascuna delle autorità di regolamentazione nazionali di ogni Stato membro;*
  - d) *da eventuali modalità di finanziamento alternative proposte, in particolare l'imposizione di un contributo sui flussi di elettricità e di gas; e*
  - e) *da eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5.*

*Il comitato dei regolatori approva entro [...] (\*) l'entità del contributo finanziario a carico di ciascuno Stato membro ai sensi della lettera c).*

2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni.

Articolo 24

Tasse

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, *o per pareri, raccomandazioni, decisioni o azioni di monitoraggio speciali o a carattere specifico relativamente alle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e gas.*
2. La suddetta tassa è stabilita dalla Commissione.

Articolo 25

Formazione del bilancio

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere **motivato** in merito.
2. Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione || all'autorità di bilancio || con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

(\*) *Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Mercoledì 18 giugno 2008

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale conformemente all'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se opportuno, viene adeguato di conseguenza.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Il consiglio di amministrazione ne informa, altresì, la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

#### Articolo 26

##### Attuazione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni comunitarie e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.
3. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.
7. I conti definitivi sono pubblicati.

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio finanziario in questione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

*Articolo 27*

## Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è redatta dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 || se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

*Articolo 28*

## Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)* <sup>(1)</sup>.

2. L'Agenzia accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) <sup>(2)</sup> e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.

3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

*Articolo 29*

## Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 30*

## Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità || ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Mercoledì 18 giugno 2008

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire, **in casi eccezionali**, l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

#### Articolo 31

##### Responsabilità dell'Agenzia

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia  $\parallel$  è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

#### Articolo 32

##### Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup> si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.
2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

#### Articolo 33

##### Partecipazione di paesi terzi

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che non sono membri dell'Unione europea e che hanno concluso con quest'ultima accordi in questo senso. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Mercoledì 18 giugno 2008

Articolo 34

Disposizioni in materia linguistica

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 *del Consiglio*, del 15 aprile 1958, *che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea* <sup>(1)</sup>.
2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 35

Valutazione

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. **La valutazione si basa su un'ampia consultazione.**
2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro **tre anni** dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni **tre anni**.

Articolo 36

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli articoli *da 5 al 12* si applicano *a partire dal ...* (\*)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

<sup>(1)</sup> GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(\*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 18 giugno 2008

**Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0297

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (COM(2007)0560 — C6-0331/2007 — 2007/0201(COD))**

(2009/C 286 E/46)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0560),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0331/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0081/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**P6\_TC1-COD(2007)0201****Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2008)*

Mercoledì 18 giugno 2008

## **Adeguamento di determinati atti alla procedura di regolamentazione con controllo (prima parte) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0298

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Parte prima (COM(2007)0741 — C6-0432/2007 — 2007/0262(COD))**

(2009/C 286 E/47)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0741),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 40, 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, 55, 71, 80, paragrafo 2, 95, 100, 137, paragrafo 2, 156, 175, paragrafo 1, e 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0432/2007),
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, mediante lettera in data 28 maggio 2008, di adottare la proposta quale modificata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale nonché della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0088/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**P6\_TC1-COD(2007)0262**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Parte prima**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1137/2008)*

---

Mercoledì 18 giugno 2008

**Adeguamento di determinati atti per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (terza parte) \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0299

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte (COM(2007)0822 — C6-0474/2007 — 2007/0282(COD))

(2009/C 286 E/48)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0822),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 61, lettera c), l'articolo 63, comma 1, punto 1, lettera a) e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2007),
  - vista la lettera del rappresentante del Consiglio del 28 maggio 2008, con cui veniva comunicato l'impegno ad adottare la proposta senza emendamenti, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del trattato CE,
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0086/2008);
1. approva la proposta della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**Contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie \***

P6\_TA(2008)0300

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (COM(2008)0129 — C6-0153/2008 — 2008/0054(CNS))

(2009/C 286 E/49)

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0129),

**Mercoledì 18 giugno 2008**

- visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0213/2008);
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

**Statuto del mediatore europeo**

P6\_TA(2008)0301

**Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008, che adotta la decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI))**

(2009/C 286 E/50)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera inviata dal mediatore europeo al suo Presidente in data 11 luglio 2006,
- vista la lettera inviata dal suo Presidente alla commissione per gli affari costituzionali in data 21 settembre 2006,
- visto l'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE,
- visto l'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato Euratom,
- vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore <sup>(1)</sup>, figurante all'Allegato X al regolamento del Parlamento,
- visto il parere della Commissione sul progetto di decisione che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, approvata nella seduta del 22 aprile 2008 <sup>(2)</sup>,
- vista l'approvazione da parte del Consiglio del progetto di decisione modificata come risultante dal voto,
- visto l'articolo 45, paragrafo 2, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0076/2008);

<sup>(1)</sup> 1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0129.

Mercoledì 18 giugno 2008

1. adotta la decisione che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom;
2. incarica il suo Presidente di pubblicare nei Testi approvati la versione finale della decisione che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom come risultante dalle sue votazioni del 22 aprile e del 18 giugno 2008 e di trasmetterla, unitamente alla presente risoluzione, al Consiglio e alla Commissione;
3. incarica il suo Presidente di assicurare la tempestiva pubblicazione della decisione del Parlamento che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

**Decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

Visto il progetto di decisione approvato dal Parlamento europeo il 22 aprile 2008 <sup>(1)</sup> e gli emendamenti approvati il 18 giugno 2008 <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei.
- (2) La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del mediatore.
- (3) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.
- (4) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.
- (5) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio del 12 giugno 2008.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

- (6) È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo — come ad esempio la protezione dei diritti umani —, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del mediatore.
- (7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

DECIDE:

#### Articolo 1

Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

La Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è modificata nel modo seguente:

1. Nel visto 1, sopprimere le parole «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio»;
2. Il considerando 3 è sostituito dal testo seguente:

«considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>(1)</sup>, dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;»

3. Nell'articolo 1, paragrafo 1, sopprimere le parole: «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio»;
4. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Mercoledì 18 giugno 2008

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.»

5. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze — ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica — sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni segretate né i documenti trasmessi al mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all'istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta anti-frode; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.»

6. È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1 conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.»

7. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

**Mercoledì 18 giugno 2008**

2. Nell'ambito delle sue funzioni come descritte all'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.»

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

*Il Presidente*

---

Giovedì 19 giugno 2008

**Trasporto interno di merci pericolose \*\*\*II**

P6\_TA(2008)0302

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))**

(2009/C 286 E/51)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (6920/3/2008 — C6-0160/2008) <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0852),
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0227/2008);
1. approva la posizione comune;
  2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
  3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
  4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 117 E del 14.5.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Testi approvati del 5.9.2007, P6\_TA(2007)0370.

Giovedì 19 giugno 2008

## **Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali \*\*\*I**

P6\_TA(2008)0303

### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)0569 — C6-0331/2006 — 2006/0182(COD))**

(2009/C 286 E/52)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0569),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0331/2006),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0050/2008);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

## **P6\_TCI-COD(2006)0182**

### **Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali**


*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/96/CE)*

---


## III Atti preparatori

**Parlamento europeo****Martedì 17 giugno 2008**


(2009/C 286 E/15)	<p>Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2007)0861 — C6-0003/2008 — 2007/0291(COD)) .....</p>	56
	<p>P6_TC1-COD(2007)0291</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia</p>	56
(2009/C 286 E/16)	<p>Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) (COM(2007)0768 — C6-0449/2007 — 2007/0270(COD))</p>	57
(2009/C 286 E/17)	<p>Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0840 — C6-0004/2008 — 2007/0284(COD))</p>	58
(2009/C 286 E/18)	<p>Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (COM(2008)0025 — C6-0044/2008 — 2008/0008(COD)) .....</p>	59
(2009/C 286 E/19)	<p>Fusioni delle società per azioni (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (versione codificata) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD)) .....</p>	60
(2009/C 286 E/20)	<p>Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (COM(2008)0023 — C6-0042/2008 — 2008/0019(COD)) .....</p>	61




(2009/C 286 E/21)	<p>Riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (COM(2008)0037 — C6-0048/2008 — 2008/0021(COD)) .....</p>	61
(2009/C 286 E/22)	<p>Garanzie richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato (versione codificata) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) (COM(2008)0039 — C6-0050/2008 — 2008/0022(COD)) .....</p>	62
(2009/C 286 E/23)	<p>Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) (COM(2008)0099 — C6-0135/2008 — 2008/0037(CNS)) .....</p>	63
(2009/C 286 E/24)	<p>Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) *</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione codificata) (COM(2008)0091 — C6-0136/2008 — 2008/0039(CNS)) .....</p>	63
(2009/C 286 E/25)	<p>Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (COM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD)) ...</p>	64
(2009/C 286 E/26)	<p>Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 — C6-0443/2007 — 2007/0260(COD)) .....</p>	65
(2009/C 286 E/27)	<p>Statistiche sulle catture e l'attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 — C6-0444/2007 — 2007/0264(COD))</p>	66
(2009/C 286 E/28)	<p>Statistiche sulle catture nominali nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (COM(2007)0763 — C6-0440/2007 — 2007/0268(COD)) .....</p>	67
(2009/C 286 E/29)	<p>Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD)) .....</p>	68




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2009/C 286 E/30)	Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2007)0839 — C6-0028/2008 — 2007/0283(CNS))	69
(2009/C 286 E/31)	Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (5968/2008 — C6-0067/2008 — 2005/0267(CNS))	70
(2009/C 286 E/32)	Protezione dell'euro contro la falsificazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (COM(2007)0525 — C6-0431/2007 — 2007/0192(CNS))	76
(2009/C 286 E/33)	Regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame (5953/2008 — C6-0066/2008 — 2008/0801(CNS))	80
(2009/C 286 E/34)	Revisione della direttiva quadro sui rifiuti ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11406/4/2007 — C6-0056/2008 — 2005/0281(COD))	81
	P6_TC2-COD(2005)0281 Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	82
(2009/C 286 E/35)	Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE (11486/3/2007 — C6-0055/2008 — 2006/0129(COD))	82
	P6_TC2-COD(2006)0129 Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successivamente abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE	82
(2009/C 286 E/36)	Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (COM(2007)0610 — C6-0348/2007 — 2007/0219(COD))	83



	P6_TC1-COD(2007)0219	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) .....	83
(2009/C 286 E/37)	Definizione dei limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 (COM(2007)0194 — C6-0113/2007 — 2007/0064(COD)) .....	84
	P6_TC1-COD(2007)0064	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 .....	84
(2009/C 286 E/38)	Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 — C6-0469/2007 — 2007/0278(COD)) .....	99
	P6_TC1-COD(2007)0278	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) .....	99
(2009/C 286 E/39)	Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 *	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0092(CNS)) .....	100
	<b>Mercoledì 18 giugno 2008</b>	
(2009/C 286 E/40)	Nuova attribuzione delle competenze del Vicepresidente Jacques Barrot	
	Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 che approva la nuova attribuzione delle competenze del Vicepresidente della Commissione Jacques Barrot .....	103
(2009/C 286 E/41)	Nomina di Antonio Tajani a membro della Commissione	
	Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 relativa all'approvazione della nomina di Antonio Tajani a membro della Commissione .....	103
(2009/C 286 E/42)	Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005)0391 — C6-0266/2005 — 2005/0167(COD)) .....	104



	P6_TC1-COD(2005)0167	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente .....	105
(2009/C 286 E/43)	Mercato interno dell'energia ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD)) .....	106
	P6_TC1-COD(2007)0195	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica .....	106
(2009/C 286 E/44)	Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD)) ...	136
	P6_TC1-COD(2007)0198	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica .....	136
(2009/C 286 E/45)	Agenzia di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)0530 — C6-0318/2007 — 2007/0197(COD)) .....	149
	P6_TC1-COD(2007)0197	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia .....	149
(2009/C 286 E/46)	Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (COM(2007)0560 — C6-0331/2007 — 2007/0201(COD)) .....	169
	P6_TC1-COD(2007)0201	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE .....	169
(2009/C 286 E/47)	Adeguamento di determinati atti alla procedura di regolamentazione con controllo (prima parte) ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Parte prima (COM(2007)0741 — C6-0432/2007 — 2007/0262(COD)) .....	170



## P6\_TC1-COD(2007)0262

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Parte prima ..... 170

(2009/C 286 E/48)

Adeguamento di determinati atti per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (terza parte) \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Terza parte (COM(2007)0822 — C6-0474/2007 — 2007/0282(COD)) ..... 171

(2009/C 286 E/49)

Contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie \*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (COM(2008)0129 — C6-0153/2008 — 2008/0054(CNS)) ..... 171

(2009/C 286 E/50)

Statuto del mediatore europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008, che adotta la decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI)) ..... 172

Decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore ..... 173

**Giovedì 19 giugno 2008**

(2009/C 286 E/51)

Trasporto interno di merci pericolose \*\*\*II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD)) ..... 177


(2009/C 286 E/52)

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali \*\*\*I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)0569 — C6-0331/2006 — 2006/0182(COD)) ..... 178

## P6\_TC1-COD(2006)0182

Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ... 178



*Significato dei simboli utilizzati*

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶¶ .